

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	27
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	37
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	38
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	44
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	103
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	112
AGRICOLTURA (XIII)	»	121

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	125
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	132
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	133

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sulla programmazione dei lavori	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

GIUNTA PLENARIA

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazioni del Presidente sulla programmazione dei lavori.

Federico FORNARO, *presidente*, con riferimento al calendario dei lavori della Giunta delle elezioni, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che, nei mesi di dicembre e gennaio si sono svolte le audizioni del Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale e del Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, conformemente alla prassi delle scorse legislature.

In merito alle attività connesse alla verifica dei poteri, fa presente che è in corso di svolgimento presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto l'attività di esame preliminare dei documenti elettorali, effettuata a cura degli uffici della Camera a norma dell'articolo 8 del regolamento della Giunta.

Come già ricordato l'attività preliminare, che si avvale del supporto di un

apposito sistema informatizzato, consiste nelle seguenti fasi:

immissione dei dati elettorali circoscrizionali, elaborati dagli Uffici elettorali circoscrizionali;

immissione, per ogni circoscrizione, dei dati elettorali risultanti dai verbali e dai prospetti sezionali;

verifica della corrispondenza e coerenza tra l'insieme dei dati sezionali inseriti e dei riepiloghi circoscrizionali.

Sono stati verificati in via preliminare i dati elettorali relativi a tutte le 61.565 sezioni del territorio nazionale. Come nelle precedenti legislature, dai dati sezionali nazionali verificati sono emerse una serie di «squadrature», cioè di incompletezze o incongruenze interne del verbale sezionale verificato o incongruenze del verbale sezionale rispetto al corrispondente dato nei prospetti riepilogativi circoscrizionali.

Nella XVIII legislatura, con un sistema elettorale basato sulla medesima legge, il tasso di tali squadrature si è attestato – dopo la prima fase di immissione dei dati risultanti dai verbali sezionali – al 12,74 per cento, pari a 7.844 sezioni nazionali; nella legislatura corrente al 13 per cento circa, pari a 8.023 sezioni nazionali.

Alla seconda applicazione della legge n. 165 del 2017 la percentuale nazionale di

«squadratura» risulta dunque, allo stato, tendenzialmente analoga a quanto riscontrato nella scorsa legislatura. Tali percentuali rappresentano peraltro una media delle sezioni «squadrate» rispetto al totale delle sezioni nazionali, che è diversa da circoscrizione a circoscrizione.

Desidera chiarire ulteriormente il concetto di «squadratura», per il quale non si intende solo una divergenza tra i voti ai candidati o alle liste assegnati dagli Uffici centrali circoscrizionali e quelli verificati dalla Giunta delle elezioni, ma anche la mancanza di un dato, un'incongruenza o un errore materiale effettuato dal seggio (ad esempio, il dato dei votanti non è pari alla somma dei voti di lista, delle schede bianche, delle schede nulle e di quelle contestate).

Le squadrature possono essere risolte durante le diverse fasi della verifica attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione presso gli uffici elettorali dei comuni, a seguito di corrispondenza intercorsa tra gli uffici della Giunta delle elezioni e i medesimi uffici elettorali. Questa fase è in corso, e richiede una interlocuzione che sta coinvolgendo gli uffici elettorali di più di 1000 comuni, chiamati a collaborare mediante il reperimento e l'invio di documentazione elettorale (ad esempio, seconde copie dei verbali e delle tabelle di scrutinio eccetera).

Anche per quanto riguarda la circoscrizione Estero è stata completata la verifica preliminare dei dati dei 2.165 verbali sezionali di tale circoscrizione. La percentuale di squadratura del 2022 si attesta – dopo la prima fase di immissione dei verbali sul sistema informatico – all'86 per cento (contro il 72,28 per cento dopo la prima fase nel 2018).

Alla luce della ampiezza e complessità degli adempimenti necessari in questa fase è necessario quindi attendere il completamento di tali attività per poter poi procedere alla rappresentazione ai relatori circoscrizionali – nominati nella seduta del 19 novembre 2022 – dei prospetti ex articolo 8 del Regolamento della Giunta delle elezioni, secondo un ordine tra le circoscri-

zioni che si definirà via via che si completa la raccolta dei dati.

Come già ricordato, nel prospetto, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, in base all'articolo 8 del citato Regolamento devono essere indicati:

il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;

l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

Come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a partire dal mese di aprile dovrebbero dunque essere esaminati dai relatori i primi prospetti in modo che la Giunta medesima possa successivamente avviare l'esame delle prime relazioni circoscrizionali, a cominciare da quelle man mano disponibili in base alla completezza dei documenti e dei dati a disposizione.

Contestualmente gli Uffici dovrebbero ulteriormente proseguire nella verifica delle squadrature e nella preparazione dei prospetti ex articolo 8 del regolamento della Giunta.

In tale ambito, come già anticipato, analogamente al percorso seguito nella XVIII legislatura, nelle relazioni dedicate alle circoscrizioni, dovrebbe essere data la precedenza alla convalida dei deputati eletti nei collegi uninominali, per poi procedere alla convalida dei deputati eletti nei collegi plurinominali, tenuto conto dei riflessi che possono esservi nei calcoli relativi alla parte proporzionale dopo la definizione di ogni relazione circoscrizionale. La convalida degli stessi dovrebbe così essere effettuata all'esito della verifica su base nazionale.

Nel frattempo si potrà iniziare un primo esame istruttorio preliminare dei ricorsi

pervenuti, a partire da quelli relativi alla c.d. fase elettorale preparatoria e a quelli riferiti alle proclamazioni nei collegi uninominali.

Per quanto riguarda i ricorsi relativi alle proclamazioni nei collegi uninominali, osserva che si tratta, in particolare, di quattro ricorsi relativi a proclamazioni in collegi uninominali all'interno delle circoscrizioni Lombardia 1, Calabria, Emilia-Romagna (quest'ultima con riguardo a 2 collegi uninominali). Due ricorsi presentati con riguardo all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali fanno inoltre riferimento, per taluni profili, all'attribuzione di seggi in collegi uninominali (nelle circoscrizioni Emilia-Romagna e Calabria).

Al contempo, nel corrente mese di febbraio e nel mese di marzo la Giunta dovrebbe definire i criteri per la valutazione della validità o nullità dei voti espressi ai fini del successivo esame delle relazioni circoscrizionali e dell'eventuale svolgimento di attività istruttorie consistenti nella revisione di schede elettorali.

In relazione a tale adempimento – che, ricorda, verrà trattato più approfonditamente in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi – al fine di fornire elementi di ausilio per un compiuto esame, ritiene opportuno mettere a disposizione dei componenti della Giunta la deliberazione assunta dalla Giunta delle elezioni della Camera nella scorsa legislatura sui criteri di nullità e validità dei voti (seduta della Giunta del 26 giugno 2019), la deliberazione analoga assunta dalla Giunta elezioni e immunità parlamentari del Senato della Repubblica nella corrente legislatura (seduta della Giunta del 29 novembre 2022), ed alcuni estratti delle Istruzioni del Ministero dell'interno ai Presidenti dei seggi per le elezioni del 25 settembre 2022 con riguardo ai profili della nullità dei voti. Ribadisce che si tratta di una documentazione di ausilio per la discussione senza peraltro costituire un vincolo alle decisioni che la Giunta è chiamata ad assumere.

La Giunta prende atto.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), intervenendo sull'ordine dei lavori e riservandosi di svolgere un esame approfondito della documentazione messa a disposizione sul tema da ultimo richiamato dal presidente, ricorda – in qualità di componente della Giunta delle elezioni anche nella scorsa legislatura – che il criterio di nullità del voto espresso dall'elettore apponendo un duplice segno su due contrassegni di liste facenti parte della medesima coalizione è stato introdotto – nella seduta della XVIII legislatura richiamata dal presidente Fornaro – con un emendamento presentato dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle e approvato dall'allora maggioranza.

Nel ritenere corretta la metodologia di lavoro delineata dal presidente, ritiene necessario che la Giunta debba svolgere un'analisi oggettiva dei criteri di nullità del voto, libera da condizionamenti, riservando un'attenzione particolare al principio di salvaguardia della validità del voto e della volontà dell'elettore tenendo conto delle problematiche relative alla non riconoscibilità del voto.

Federico FORNARO, *presidente*, ringrazia il collega Pittalis per le precisazioni svolte e ribadisce l'invito a tutti i componenti della Giunta a prendere visione della documentazione fornita. In tal modo potrà essere svolta un'approfondita discussione, ai fini della definizione dei criteri di validità e nullità dei voti, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine dell'odierna seduta e, quindi, nelle sedute della Giunta delle elezioni che saranno convocate nel corso del prossimo mese di marzo.

La seduta termina alle 9.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 Rizzetto (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
---	---

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Intervengono il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 7 Rizzetto.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta le Commissioni hanno esaminato gli emendamenti riferiti al provvedimento e che il provvedimento emendato è stato trasmesso alle Commissioni I e V per l'espressione dei pareri di competenza. Avverte, quindi, che la I Commissione ha espresso un parere favorevole e che la V Commissione ha espresso un nulla osta.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato alle relatrici.

Sottolinea come il MoVimento 5 Stelle ritenga particolarmente importante dare seguito al lavoro svolto nella precedente legislatura sulla misteriosa vicenda relativa alla morte di David Rossi.

Fa presente, inoltre, di aver avuto nella XVIII legislatura l'onore di far parte della precedente Commissione d'inchiesta e evidenzia come tale Commissione si sia impegnata in maniera seria e approfondita. Auspica, pertanto, che la istituenda Commissione d'inchiesta possa svolgere la propria attività nel solco della precedente.

Bruno TABACCI (PD-IDP) preannuncia il proprio voto contrario al provvedimento in esame. Evidenzia infatti di aver preso la decisione, sulla base delle proprie esperienze parlamentari, di non votare a favore di alcuna Commissione di inchiesta. Uniche eccezioni sono stati i voti favorevoli espressi per l'istituzione della Commissione sul fenomeno della mafia e, sulla base di una spinta emotiva, per l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere.

Ricorda quindi di aver partecipato per due legislature alla Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, pur senza averne votato l'istituzione. In tale

sede ha potuto constatare la contraddittorietà della sovrapposizione della funzione parlamentare con quella della magistratura. Segnala in particolare l'inutilità delle audizioni di soggetti, imputati in procedimenti penali, i quali, non essendo tenuti a dichiarare il vero, si servono della possibilità di intervenire in Commissione al solo scopo di difendere la propria posizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite deliberano di conferire il mandato alle relatrici Varchi per la

II Commissione e Cavandoli per la VI Commissione a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 final	8
--	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 febbraio 2023.

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 final.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. — Interviene il sottose-

retario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge, che è già stato anticipato a tutti i componenti delle Commissioni, è stato pubblicato sulla piattaforma GeoCamera ed è dispo-

nibile in distribuzione. Chiede quindi se vi siano deputati che intendono intervenire.

Antonio CASO (M5S), preso atto che alcune modifiche proposte dal suo gruppo sono state accolte nel testo unificato, chiede la ragione del rigetto di alcune osservazioni. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, evidenzia che anche se l'obiettivo è quello di frenare la pirateria, bisogna stare attenti a non creare blocchi eccessivi. Pertanto la proposta del suo gruppo era stata quella di prevedere un limite temporale all'inibizione di una determinata fonte, specialmente se si parla di indirizzi IP; ciò in quanto c'è il rischio che restino bloccati altri servizi. Propone, in alternativa, una verifica periodica perché bloccare un indirizzo IP in modo permanente non può essere una soluzione.

Sull'articolo 2, comma 4, apprezza l'accoglimento della loro istanza circa la responsabilità della segnalazione. Tuttavia, esprimendo alcuni dubbi in merito al funzionamento della piattaforma, suggerisce di prevedere una prova documentale a corredo della segnalazione dell'illecito da parte dei detentori dei diritti cui deve competere la responsabilità della segnalazione medesima che non può consistere in un mero elenco di indirizzi o di domini. Ricorda che in proposito il suo gruppo aveva suggerito di lasciare all'Agcom la definizione della prova a dell'illecito.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'accoglimento nel testo unificato affinché di una proposta del suo gruppo volta a non eludere l'Autorità, osserva che le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 2 entrano troppo nello specifico e che il loro carattere tecnico potrebbe meglio essere oggetto di un successivo tavolo tecnico. Esprime invece forti perplessità in merito alle pene previste che presuppongono l'equiparazione del reato di pirateria a reati ben più gravi. Ritiene pertanto che su tale aspetto sarebbe necessario un ragionamento più approfondito.

Sull'articolo 7, comma 2, invita ad una riflessione rispetto al termine di sei mesi previsto per la realizzazione della piattaforma che ritiene insufficiente perché sia testata e sviluppata in modo idoneo a scon-

giurare eventuali tentativi di una sua manomissione.

Infine, con riferimento all'articolo 8, comma 2, invita a ragionare in merito alla congruità delle disposizioni finanziarie che prevedono un incremento delle contribuzioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell'1 per mille.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, nel sottolineare la proficua collaborazione in seno al comitato ristretto che ha consentito di giungere all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso, illustra due proposte di modifica ai commi 2 e 4 dell'articolo 2. Riferisce, in proposito, che la modifica al comma 2, è volta a rendere efficace la tutela rendendo possibile il blocco in maniera dinamica permettendo di coprire sia gli indirizzi esistenti al momento dell'emissione dell'ordine che quelli futuri su cui verrà individuata la trasmissione di contenuti della stessa natura. Precisa che su questo principio funziona la *best practice* in questo settore e cioè la tutela delle partite della *Premier league* in Gran Bretagna. Evidenzia poi che la modifica proposta al comma 4, invece, si rende necessaria ai fini dell'efficacia del procedimento: precisa al riguardo che è indispensabile che il titolare dei diritti – o il suo avente causa – possa comunicare direttamente agli ISP la lista aggiornata degli indirizzi da bloccare. Una procedura che preveda la necessità di passare da AGCOM per ogni futura segnalazione sarebbe ingiustificatamente complessa, implicherebbe tempistiche non conciliabili con la tutela degli eventi *live* oltre che un elevato carico di lavoro su AGCOM al di fuori dei canonici orari di lavoro (l'autorità riceverebbe infatti le liste durante la diretta delle partite). Appare quindi più opportuno allora che i titolari dei diritti comunichino direttamente gli indirizzi agli ISP, tenuto conto che si assumono la responsabilità di quanto segnalato.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), dopo aver ringraziato per l'accoglimento dei suggerimenti

menti del suo gruppo nel testo unificato elaborato dal comitato ristretto, sottolinea che sta finalmente vedendo la luce una legge sulla quale si sta ragionando da anni. Esprime l'avviso, tuttavia, che nonostante la proposta sia volta a prevenire e reprimere in senso ampio la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, le disposizioni sembrano focalizzarsi sul danno finanziario provocato solo dalla diffusione di contenuti sportivi e cinematografici, mentre la tutela della proprietà intellettuale va garantita per tutti i contenuti culturali. Preannunciando la presentazione di alcune proposte emendative al testo elaborato dal comitato ristretto, ne anticipa i contenuti precisando che riguarderanno in particolare la parte definitoria affinché sia meglio specificato sia che cosa verrà tutelato con la proposta di legge in esame, sia chi sono i soggetti destinatari delle norme. Ciò al fine di emanare una legge che possa durare negli anni. Propone, inoltre, che il reato di pirateria sia equiparato a quello della contraffazione. Nel condividere il contenuto delle disposizioni relative alle sanzioni amministrative e alle temporistiche, esprime perplessità in merito al mancato riferimento nel testo alle fattispecie di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Conclude chiedendo che ai gruppi sia concesso un tempo congruo per l'elaborazione di emendamenti al testo unificato.

Antonino IARIA (M5S) manifesta apprezzamento per quanto espresso dal collega Caso: osserva infatti che, sebbene il testo unificato non rechi indicazioni sulle specifiche tecniche della piattaforma tecnologica unica, più il quadro normativo è chiaro più sarà facile produrla. Si unisce quindi alla richiesta di poter disporre di un termine congruo per la presentazione delle proposte emendative.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) preannuncia la presentazione di emendamenti all'articolo 2 e all'articolo 7. Dopo aver manifestato un generale orientamento a votare in senso favorevole sul provvedimento, si as-

socia alla richiesta della deputata Grippo circa l'opportunità di poter disporre un termine congruo per la presentazione delle proposte emendative.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) esprime il favore del gruppo Forza Italia per il testo unificato integrato dalle modifiche proposte dai relatori. Si dichiara disponibile a valutare le osservazioni contenute nel parere della Commissione Giustizia in merito alle pene. Rileva, infine, l'opportunità di valutare un ampliamento delle fattispecie dei contenuti da sottoporre a tutela.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Presidente in merito alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che la decisione verrà presa dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle due commissioni, ricorda che occorre anche tenere conto della necessità di assicurare anche al Governo il tempo necessario per valutare le proposte emendative ed esprimere il relativo parere.

Pone quindi in votazione l'adozione del testo unificato elaborato dal comitato ristretto emendato con le due proposte illustrate oggi dalla relatrice Di Maggio.

Le Commissioni approvano l'adozione del testo unificato elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.50.

ALLEGATO

Proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;

b) tutela il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffa-

zione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;

e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;

f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodomi-

nio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1 o a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, al

fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, che può consistere nell'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti trasmessi abusivamente.

6. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo,

con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.

Art. 3.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«*4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633 ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggiate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5000 ».

Art. 4.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«*2-bis*. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti ».

Art. 5.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. All'articolo 27, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « in accordo e in collaborazione con » sono inserite le seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con »;

b) dopo le parole: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti: « , con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

c) dopo le parole: « e audiovisivo » sono aggiunte le seguenti: « ; nell'ambito delle iniziative di cui alla presente lettera sono organizzate altresì campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche quali parti dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale e in collaborazione con i sistemi di messaggistica istantanea, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ».

Art. 6.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso

alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 sono a carico di tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso alla rete *internet* che non siano anche fornitori di contenuti e delle imprese il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento del loro fatturato annuo complessivo.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all'Autorità, la misura delle contribuzioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell'1 per mille. L'Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 266 del 2005, stabilisce l'ambito di applicazione, la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo (<i>Esame e rinvio</i>)	16
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Dà, quindi, la parola ai relatori per lo svolgimento dei loro interventi introduttivi.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), *relatore per la XI Commissione*, ricorda, anche a nome del relatore della XII Commissione, che le Commissioni riunite av-

viano oggi l'esame, in sede referente, della proposta di inchiesta parlamentare, che, come specificato nell'articolo 1 del provvedimento, è volta a istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e per la durata della presente legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta monocomerale sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Ricorda, in proposito, che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte del Senato che, nella scorsa legislatura, ha istituito una Commissione di inchiesta vertente su materia analoga, che ha concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale nella quale, al fine del miglioramento del quadro legislativo vigente, sono state individuate talune ipotesi di intervento normativo.

Entrando nel merito del contenuto della proposta in oggetto, per quanto concerne la composizione, si prevede, all'articolo 2, comma 1, che la Commissione sia composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera, anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappre-

sentante per ciascun gruppo e garantendo, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi. Si prevede inoltre, all'articolo 2, commi 3 e 4, che, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, il Presidente della Camera convochi la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Nel successivo comma 5 del medesimo articolo 2 si specifica che, nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età. Ai sensi del successivo comma 6, si prevede che la Commissione elegga al proprio interno due vicepresidenti e due segretari con il sistema del voto limitato. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età. Ai sensi dei commi 7 e 8 del predetto articolo 2, la Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, con possibilità di conferma dei propri componenti, e riferisce alla Camera a cadenza annuale, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, a conclusione dei propri lavori.

Con riferimento ai compiti della Commissione, ricorda che la proposta ne individua, all'articolo 3, un ampio novero, che comprende: l'approfondimento della conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con riguardo, tra l'altro, al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, anche verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi; l'individuazione delle principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza dei fenomeni di sfruttamento, del lavoro irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali; l'accertamento del livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e dell'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni; la verifica della frequenza e dell'efficacia dei controlli

svolti dagli organi ispettivi; la quantificazione dell'incidenza del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale; la valutazione degli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero; l'individuazione di eventuali misure finalizzate ad accrescere l'efficacia della prevenzione; la valutazione della congruità delle provvidenze previste dalla legislazione vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

Fa presente, poi, che la proposta di inchiesta prevede inoltre a disciplinare, nel successivo articolo 4, i poteri e limiti della Commissione, prevedendo in primo luogo, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, per le testimonianze davanti alla Commissione si applichino le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale. In base al successivo comma 3, si prevede la non opponibilità alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all'articolo 329 codice di procedura penale e che l'autorità giudiziaria possa anche trasmettere copie di atti e documenti di propria iniziativa.

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 dispongono, inoltre, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti così trasmessi coperti da segreto, specificando, inoltre, che devono essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i docu-

menti che riguardino procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, e che la Commissione medesima ha il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Come di consueto, ai sensi dell'articolo 6, i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono tenuti all'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza.

Con riferimento all'organizzazione interna della Commissione, l'articolo 7, comma 1, demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della stessa ad un regolamento interno da approvare prima dell'inizio dei lavori. Il successivo comma 2 sancisce il principio della pubblicità delle sedute, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. I commi 3 e 4 del medesimo articolo 7 dispongono che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie e che, per l'espletamento delle sue funzioni, essa fruisce di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera.

Fa presente, infine, che l'articolo 7, comma 5, della proposta reca la quantificazione delle spese per il funzionamento

della Commissione, determinandole nel limite massimo di 35.000 euro per il 2022 e di 75.000 per ciascuno degli anni successivi, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio interno della Camera. A quest'ultimo riguardo, segnala sin d'ora la necessità di aggiornare tale ultima previsione, nella parte riferita alle spese di funzionamento per l'annualità 2022.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore per la XII Commissione*, precisando di non avere nulla da aggiungere alla relazione svolta dal collega Laus per quanto concerne il contenuto del provvedimento in esame, sottolinea che gli aspetti che appaiono maggiormente di competenza della Commissione Affari sociali sono quelli relativi alla tutela della salute dei lavoratori e alle problematiche sociali connesse agli esiti degli infortuni sul lavoro. Rileva in proposito che occorre aggiornare la normativa sulla sicurezza sul lavoro recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che si è rivelata non del tutto adeguata a fornire strumenti efficaci di prevenzione. Ribadisce la necessità di un'azione in tal senso, al fine di assicurare il rispetto della tutela della vita e della salute, in quanto rappresentano diritti inviolabili della persona.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 Rizzetto. (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri e C. 880 Morassut (<i>Seguito esame e rinvio – Abbina-mento della proposta di legge C. 879</i>)	22
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 7 Rizzetto.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite II e VI nella seduta odierna sul Documento XXII, n. 7, Rizzetto, che propone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, fa presente che, come riportato nella relazione illustrativa, la proposta risponde all'esigenza di dare seguito all'operato dell'a-

naloga Commissione istituita nella scorsa legislatura, che non ha potuto completare i propri lavori a seguito del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Segnala quindi che il testo in esame, che ricalca la proposta istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura, attribuisce alla Commissione d'inchiesta i seguenti compiti: a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi; b) esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti con riferimento alla morte di David Rossi dalle inchieste giornalistiche e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste; c) verificare la completezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa. Sulla base del comma 2, introdotto durante l'esame in sede referente, la Commissione per lo svolgimento dei compiti

sopra indicati acquisisce integralmente i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII Legislatura, ivi inclusi i resoconti, comprensivi delle parti secretate, delle audizioni e la relazione finale.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 2 del testo in esame, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (comma 1). Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni (comma 2). La Commissione è convocata dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3). Ai sensi del comma 4 l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Il comma 5, infine, prevede che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Segnala che l'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione. In primo luogo, come previsto dal comma 1, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Al riguardo ricordo che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. Il medesimo comma 1 prevede altresì che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza

della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda l'acquisizione di atti e documenti, il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto. Al successivo comma 3 si precisa che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo in esame specifica che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 5 dell'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni previste degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. Rammenta che tali articoli, collocati nel Libro II, Titolo III, Capo I, del codice penale, riguardano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366), alla simulazione di reato (articolo 367), alla calunnia e autocalunnia (articoli 368 e 369), alla falsa testimonianza (articolo 372), alla falsa perizia o interpretazione (articolo 373), alla frode processuale (articolo 374), all'intralcio alla giustizia (articolo 377), al favoreggiamento personale o reale (articoli 378 e 379) e alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*). Si tratta di delitti che hanno come comune denominatore la tutela del corretto funzionamento della giustizia, quale bene di primaria importanza, e che sono generalmente definibili come reati di pericolo concreto, in quanto la condotta deve estrinsecarsi in azioni od omissioni idonee a porre concretamente in pericolo l'esatto svolgimento della funzione giurisdizionale. Ai sensi del

comma 6, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Fa presente che l'articolo 4 del provvedimento reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto, prevedendo al comma 1 che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 6. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi della legislazione vigente (comma 2). A tal fine ricorda che l'articolo 326 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio; se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la reclusione va da due a cinque anni, mentre se si tratta di ingiusto profitto di natura non patrimoniale ovvero se il fatto è commesso per cagionare ad altri un danno ingiusto, la reclusione è fino a due anni. La violazione colposa dell'obbligo del segreto è invece punita con la reclusione fino ad un anno.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta (comma 1). La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti

interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il citato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 2). Il comma 3 dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Ai sensi del comma 4, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (il potere d'inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale.

Relativamente al rispetto degli altri principi costituzionali, come già ricordato, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e

non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri e C. 880 Morassut.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 879).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconfe-

renza, non essendo previste votazioni. Comunica che è stata assegnata in data odierna la proposta di legge C. 879 Zaratti recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ». Poiché la proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Avverte infine che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale, rinviando alla prossima seduta l'adozione del testo base e la conseguente fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) propone di integrare l'oggetto dell'inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi estendendo l'indagine al caso della scomparsa di Mirella Gregori. Ribadisce infatti che le due vicende sono connesse, non solo da un punto di vista temporale – trattandosi di scomparse avvenute praticamente negli stessi giorni – ma anche perché dallo sviluppo delle indagini giudiziarie e delle inchieste giornalistiche sono emersi intrecci molto profondi, con personaggi che paiono essere protagonisti di entrambe le vicende. Preannuncia, inoltre, che porrà in un successivo ufficio di presidenza il tema dell'esigenza di approfondire in sede parlamentare anche le vicende legate all'omicidio di Simonetta Cesaroni, eventualmente istituendo un'altra commissione di inchiesta monocamerale su questo caso.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto della richiesta di estensione dell'oggetto dell'indagine, che l'onorevole Morassut aveva peraltro avanzato anche nella precedente seduta. Preannuncia come, da quanto emerso a seguito di un confronto informale tra i gruppi, la proposta potrebbe non essere accolta favorevolmente. Suggerisce comunque all'onorevole Morassut di sottoporre la questione all'attenzione della Commissione nelle prossime fasi dell'*iter* del provvedimento.

Roberto MORASSUT (PD-IDP), affermando di aver colto aperture sul tema da

parte di alcuni parlamentari, preannuncia la presentazione di un apposito emendamento. Precisa altresì che il suo obiettivo è quello di estendere l'oggetto dell'inchiesta parlamentare al solo caso di Mirella Gregori, strettamente connesso a quello della scomparsa di Emanuela Orlandi. Per quanto

riguarda il caso Cesaroni, ritiene infatti che sarebbe opportuna un'indagine autonoma.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 Rizzetto.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il documento recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (DOC. XXII, n. 7);

rilevato che:

il documento in esame risponde all'esigenza di dare seguito all'operato dell'analoga Commissione istituita nella scorsa legislatura, che non ha potuto completare i propri lavori a seguito del sopravvenuto scioglimento delle Camere;

esso ricalca la proposta istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura, attribuendo alla Commissione i compiti: di ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi; di esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti con riferimento alla morte di David Rossi dalle inchieste giornalistiche e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste; di verificare la completezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

il provvedimento rispetta il dettato del primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché del secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia	25
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Calogero Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Piercamillo Davigo, già Presidente della II Sezione Penale presso la Corte di cassazione e membro togato del CSM	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Gian Luigi Gatta, Professore ordinario di Diritto penale e Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche « C. Beccaria » presso l'Università degli Studi di Milano	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Luca Masini, Procuratore della Repubblica di Modena	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Antonio Maria La Scala, presidente dell'Associazione Gens Nova e Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di rappresentanti di Unione sindacale italiana poliziotti (USIP), Sindacato autonomo di polizia (SAP), Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP), Sindacato italiano lavoratori polizia (SILP-CGIL), Sindacato italiano appartenenti polizia (SIAP), e Federazione sindacale di polizia (FSP)	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 febbraio 2023.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito
dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, re-**

cante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Calogero Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Piercamillo Davigo, già Presidente della II Sezione Penale presso la Corte di cassazione e membro togato del CSM.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Gian Luigi Gatta, Professore ordinario di Diritto penale e Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche « C. Beccaria » presso l'Università degli Studi di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.35.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Luca Masini, Procuratore della Repubblica di Modena.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 16.50.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Antonio Maria La Scala, presidente dell'Associazione Gens Nova e Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.10.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di rappresentanti di Unione sindacale italiana poliziotti (USIP), Sindacato autonomo di polizia (SAP), Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP), Sindacato italiano lavoratori polizia (SILP-CGIL), Sindacato italiano appartenenti polizia (SIAP), e Federazione sindacale di polizia (FSP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 18.20.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.20 alle 18.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	27
Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 23 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, rende comunicazioni alla Commissione su alcune iniziative assunte in relazione alla repressione in atto in Iran.

In primo luogo, ricorda che lo scorso giovedì 16 febbraio, insieme alla Vicepresidente Quartapelle, ha ricevuto il nuovo Ambasciatore iraniano, Mohammad Reza Sabouri.

Segnala che il colloquio ha avuto per oggetto principale la situazione dei diritti umani in Iran e anche una serie di questioni rilevanti per le relazioni bilaterali tra

i due Paesi, come le forniture militari alla Russia e il rapporto tra l'Iran e la Cina.

Sottolinea che sulla questione dei diritti umani l'Ambasciatore ha riproposto la narrazione secondo la quale le dimostrazioni in atto sarebbero fomentate dagli Stati Uniti e le gravi e diffuse violenze compiute da organi dello Stato iraniano sarebbero in realtà frutto di *fake news*.

Evidenzia che sia egli stesso sia la vicepresidente Quartapelle hanno insistito sul fatto che la questione dei diritti umani costituisce una pregiudiziale assoluta nei rapporti tra l'Italia e l'Iran e che le continue violazioni rappresentano un ostacolo insuperabile a un rapporto di collaborazione, anche commerciale, tra i due Paesi.

Rileva che, in questo quadro, entrambi hanno insistito sulla necessità di dare un segnale chiaro con la concessione della grazia ai condannati a morte, anche a prescindere dai pure necessari cambiamenti di un quadro normativo non rispettoso degli *standard* internazionali sui diritti umani. Allo stesso modo, hanno respinto qualunque tentativo di minimizzare la repressione

in nome del principio di non ingerenza, poiché non si tratta di ingerenza, ma di un necessario richiamo a principi universalmente riconosciuti.

Segnala che al termine dell'incontro l'Ambasciatore si è dichiarato disponibile a trasmettere al suo Governo le richieste di commutazione delle pene che gli saranno inviate. Rileva tuttavia che al momento non ci sono stati riscontri; ci sono anzi messaggi *social* fuorvianti dell'Ambasciata iraniana rispetto ai contenuti dell'incontro.

Ricorda, infine, che nella giornata di oggi, insieme ai colleghi Billi, Boldrini, Formentini, Onori e Quartapelle, ha svolto un importante confronto con una delegazione di attivisti iraniani guidata da Masih Alinejad e Hamed Esmaeilion, incentrato sulla situazione dei diritti umani e sulle iniziative che si potrebbero assumere. Precisa che sarà inviato un resoconto della riunione, e preannuncia la disponibilità a proseguire la discussione, dedicandovi una o più sedute.

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

Atto n. 23.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il previsto parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, entro il 6 marzo prossimo.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la nuova disciplina del sistema di erogazione dei contributi sulla ricerca internazionalistica, da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2020, prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa erogare, a valere su un apposito stanziamento – per il 2023 pari a 778 mila euro –

contributi a enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera.

Segnala che le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi.

Evidenzia che i contributi sono attribuiti a progetti di ricerca proposti nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

Rileva che le spese effettivamente sostenute per tali progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e l'impiego delle somme assegnate sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.

Segnala che, dopo il parere delle competenti commissioni parlamentari e la successiva adozione del decreto, si procederà alla pubblicazione di un bando per la presentazione dei progetti di ricerca. Nel bando, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI e al quale verrà assicurata la massima diffusione, saranno indicati: i requisiti per la presentazione delle richieste di contributo; le priorità tematiche; le modalità di presentazione delle domande di contributi; la documentazione da produrre; i criteri di valutazione; le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per i progetti.

Sottolinea che l'esame delle istanze pervenute – e la successiva selezione dei progetti da finanziare – sarà effettuato a cura di una commissione interna del MAECI nominata dal Capo dell'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica (UAPS-SDS) della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e cul-

turale, tenendo conto anche del parere delle Direzioni generali e dei Servizi competenti per materia.

Rileva che la definizione delle priorità tematiche per il 2023 parte dall'esigenza di affrontare in maniera organica le implicazioni di medio-lungo periodo degli sconvolgimenti internazionali intercorsi nel 2022, privilegiando quei progetti che sapranno unire ad una solida analisi teorica concreti suggerimenti e chiare raccomandazioni finalizzate a contribuire attivamente all'elaborazione di politiche adeguate a rispondere alle priorità indicate.

Segnala che vengono, dunque, individuate tre diverse macroaree tematiche.

In primo luogo, la « sicurezza », articolata nei seguenti ambiti di ricerca: le implicazioni della guerra in Ucraina sull'architettura di sicurezza europea e la possibile evoluzione futura del rapporto tra NATO e difesa europea; l'impatto della guerra di aggressione all'Ucraina sul Mediterraneo allargato, considerata la rilevanza strategica di questa regione per la politica estera del nostro Paese e l'esigenza di rafforzare il ruolo dell'Italia come ponte d'Europa per il Maghreb e la frontiera del Vicino Oriente; l'azione di Italia e Unione europea nei Balcani Occidentali, con particolare riguardo all'esigenza di promuovere il processo di allargamento e contrastare il rischio di penetrazione di altri attori; l'approfondimento delle dinamiche geopolitiche nella regione compresa tra il Mar Nero, il Golfo Persico e il Mar Caspio, con particolare attenzione alla situazione interna in Iran al suo impatto regionale; l'evoluzione degli equilibri interni all'Alleanza Atlantica e lo stato dei rapporti transatlantici, con il possibile spostamento delle priorità di sicurezza verso la regione dell'Indo-Pacifico; la crisi del sistema multilaterale delle Nazioni Unite, con il rischio di polarizzazione tra il Nord e il Sud del Mondo, e la ritrovata funzione del formato G7, anche in vista della presidenza italiana nel 2024; le prospettive di sviluppo dell'autonomia strategica dell'Unione europea, incluso il dibattito sulle modifiche del processo decisionale dell'UE in materia di politica estera; i nuovi strumenti di aggres-

sione – minacce ibride e cibernetiche – e gli strumenti per contrastarli; le strategie per assicurare la sicurezza energetica, anche attraverso la diversificazione del *mix* energetico e delle fonti di approvvigionamento; la crescente instabilità nell'Africa subsahariana, in particolare nel Sahel e nel Corno d'Africa, inclusa la riflessione sui fattori socio-economici che rappresentano le cause profonde dei fenomeni terroristici, criminali e migratori; le conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina sulle dinamiche di sicurezza dell'Indopacifico, anche al fine di valutare come la presenza dell'Italia contribuisce all'attuazione della nuova Strategia UE per la regione, nonché dei partenariati con le Organizzazioni regionali (*Association of South-East Asian Nations*, ASEAN; *Pacific Islands Forum*, PIF; e *Indian Ocean Rim Association*, IORA); il ruolo della Cina come grande potenza globale, con l'esigenza di conciliare la difesa dei valori dell'ordine internazionale liberale con la promozione degli interessi nazionali.

Con riferimento alla seconda macroarea tematica – « prosperità » – osserva che essa è declinata nei seguenti ambiti: l'approfondimento del processo di integrazione europeo, anche attraverso il dialogo istituzionale, tra società civili, settore privato e mondo accademico; l'economia come strumento militare e i rischi della « militarizzazione » dei rapporti economici, dall'energia alle terre rare e alle materie prime cruciali per la transizione; una diplomazia economica al servizio della promozione di un'economia globale integrata e inclusiva, approfondendo anche il tema di una possibile riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio; la diplomazia al servizio della crescita del Paese, per rafforzare la posizione dell'Italia a livello globale ed espandere ulteriormente l'*export* italiano; la finanza per il clima, con particolare riferimento al ruolo delle *International Financial Institutions* (IFI); il ruolo di Italia e Unione europea per strutturare politiche industriali sostenibili e integrate nei Paesi meno sviluppati; la rilevanza dell'America Latina e dell'Africa nelle nuove catene del valore globali, nel contesto attuale di tran-

sizione energetica; lo sviluppo sostenibile nei Paesi emergenti, con particolare attenzione alle modalità di coinvolgimento di imprese tecnologicamente avanzate nell'esperienza di cooperazione dei principali Paesi donatori (Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Germania).

Riguardo alla terza ed ultima macroarea tematica – « partecipazione » – sottolinea che essa è articolata nei seguenti settori di ricerca: la diplomazia culturale e diplomazia pubblica come strumenti di dialogo e influenza politica; i diritti umani, con particolare riguardo alla dimensione multilaterale di tutela e promozione; il nuovo associazionismo italiano all'estero, come risorsa nel campo della cooperazione scientifica ed economica; le politiche di cooperazione e di sviluppo, con particolare riguardo al contributo del nostro Paese nelle aree di crisi; la promozione della parità di genere come componente valoriale della politica estera; la libertà di religione o credo e il dialogo interreligioso; il ruolo dell'Italia nella lotta a narcotraffico e corruzione, come minacce alla democrazia, allo Stato di diritto ed alla tutela dei diritti umani in America Latina; le interazioni tra cooperazione allo sviluppo e politica migratoria, approfondendo i progetti di reintegro nelle comunità di origine nel quadro delle operazioni di rimpatrio volontario assistito dai Paesi di transito o destinazione; la formazione e sviluppo del capitale umano per un partenariato con l'Africa; un approccio strategico alle migrazioni, finalizzato ad individuare un equilibrio tra sicurezza e sviluppo attraverso la promozione della migrazione regolare e la lotta contro l'immigrazione irregolare.

Nel condividere l'impianto di fondo del documento, preannuncia una proposta di parere favorevole, auspicando che dal dibattito possano emergere ulteriori elementi di proposta, in grado arricchire il già ampio novero di materie illustrato nello schema di decreto.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI (LEGA) suggerisce di inserire nella proposta di parere uno specifico riferimento, per quanto concerne la NATO, alle prospettive di sviluppo del fianco sud dell'Alleanza atlantica.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), sottolineando l'interesse comune a promuovere una adeguata cultura internazionalistica in Italia, chiede chiarimenti, da un lato, al Governo sull'utilizzo dei fondi negli ultimi esercizi finanziari e, dall'altro, ai partiti di maggioranza sugli effetti delle modifiche apportate al meccanismo di erogazione delle risorse: la nuova disciplina, infatti, consentendo la partecipazione ai bandi anche ai comitati e alle associazioni non riconosciute, ha frammentato gli interventi di sostegno, con il rischio di minare la qualità dei prodotti di ricerca. A suo avviso, tenuto conto della rilevanza strategica di questi studi, sarebbe opportuno razionalizzare il sistema e concentrare le risorse su pochi e qualificati soggetti: come accaduto con la Russia, c'è il serio rischio di non valutare con sufficiente attenzione le dinamiche relative alla Cina, destinata a consolidare sempre di più il suo ruolo da protagonista sulla scena globale.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) evidenzia l'opportunità di riservare una particolare attenzione al quadrante africano, destinando fondi adeguati ai *think tank* che si occupano prevalentemente di quel continente. A suo avviso, questa scelta è coerente con la linea più volte rivendicata dal Governo, da ultimo con l'evocazione di un « Piano Mattei » per l'Africa, i cui contorni, peraltro, appaiono ancora assai vaghi. Nella stessa ottica, occorre garantire una equilibrata distribuzione delle risorse fra le tre macroaree tematiche, evitando una eccessiva concentrazione sull'ambito della sicurezza e tenendo debitamente conto delle eventuali carenze organizzative dei soggetti che si occupano dei temi della cooperazione allo sviluppo rispetto agli enti che seguono più da vicino i profili della sicurezza.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, ringraziando i colleghi per i contri-

buti, si dichiara disponibile ad integrare tali spunti nella proposta di parere, a partire dalla richiesta di assicurare un'adeguata distribuzione dei fondi tra le diverse macroaree tematiche. Si associa, inoltre, alla richiesta al Governo di fornire i dati sulla ripartizione delle risorse nelle annualità precedenti.

Federica ONORI (M5S) sottolinea l'esigenza di garantire la massima trasparenza e il più ampio accesso riguardo ai progetti di ricerca finanziati, eventualmente ricorrendo ad un apposito *database*, sulla base delle buone prassi adottate da altri Paesi europei.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimita-

zione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

C. 770 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi che non sono stati presentati emendamenti nel termine fissato, mentre il relatore Formentini ha predisposto l'emendamento Tit.1, che modifica il titolo del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, illustra l'emendamento Tit.1. *(vedi allegato).*

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere favorevole sull'emendamento Tit.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Tit. 1 del relatore.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

TIT.

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

Tit.1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C. A. Pietro Serino (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	33
AVVERTENZA	33

AUDIZIONI

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.35.

**Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito,
Gen. C. A. Pietro Serino.**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Pietro SERINO, *Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mauro

MALAGUTI (FDI), Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), Stefano GRAZIANO (PD-IDP), Paola Maria CHIESA (FDI) e, in videocollegamento, Giorgio MULÈ (FI-PPE).

Pietro SERINO, *Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia il Generale Serino, tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.49.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Nuovo testo Doc. XXII, n. 7 (*Parere alle Commissioni II e VI*) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». Atto n. 22 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario*) 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Vincenzo Tommaso MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 7.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, composto da cinque articoli, reca l'istituzione, per la durata della XIX legi-

slatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, costituita da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, la quale, al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Segnala che il testo prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Evidenzia che la Commissione potrà, inoltre, avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro con-

senso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

Sottolinea che, in tale quadro, l'articolo 5, comma 4, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 40.000 annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sullo stesso un nulla osta.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Vincenzo Tommaso MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea « EPPO ».

Atto n. 22.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea « EPPO ». Rammenta che il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è stato redatto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea. Segnala che alla Procura europea è assegnato il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, di recente implementata dall'Italia con il decreto legislativo n. 27 del 2020, in vigore dal 30 luglio 2020. In aggiunta ai principi e criteri direttivi « generali » validi per il recepimento della generalità delle direttive europee di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede, all'articolo 4, comma 3, lettere da a) a r), della legge n. 117 del 2019, l'indicazione dei principi e criteri direttivi « specifici » in tema attuazione delle disposizioni europee di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relative all'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Ricorda che il comma 10 del medesimo articolo 4 autorizza la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione della de-

lega, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Segnala che le somme in questione sono state interamente impiegate dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 9 del 2021 per fronteggiare gli oneri per il rimborso spese dovute per il trattamento di missione nazionale da corrispondere ad un massimo di ventisei Procuratori europei delegati. Rammenta altresì che, con norma di carattere generale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dalle leggi di delegazione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea medesima, il Governo può adottare, nel rispetto di specifiche procedure, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati. Segnala altresì che il provvedimento si compone di 2 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, atteso che la relazione tecnica esplicita come gli ordinari stanziamenti di bilancio garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, che si inseriscono nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore della giustizia. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale, in conformità ai contenuti testé descritti, rileva l'opportunità di sostituire l'attuale rubrica dell'articolo in commento, denominata «Clausola finanziaria», con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».

Tutto ciò premesso, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO" (Atto n. 22);

rilevata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 2, sostituendo le parole: "Clausola finanziaria" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria", in considerazione del contenuto dell'articolo stesso, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle disposizioni recate dallo schema di decreto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	38
5-00089 D'Alfonso: Iniziative per garantire ai comuni l'assegnazione dei fondi necessari per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici	38
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	40
5-00268 Cherchi: Applicazione delle misure in materia di corsi di primo soccorso negli istituti secondari di primo e secondo grado	39
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	41
5-00289 Giagoni: Iniziative per garantire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nella scuola	39
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	42
5-00297 Zaratti: Misure per garantire la sicurezza e la salute degli studenti nello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	39
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	43

INTERROGAZIONI

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00089 D'Alfonso: Iniziative per garantire ai comuni l'assegnazione dei fondi necessari per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ringraziando per la risposta, dichiara di apprezzarne in particolare la seconda parte laddove si evidenzia un'apertura ad una modifica della disciplina vigente in materia di utilizzo delle economie di gara. Ricorda che l'impossibilità di portare a termine i lavori iniziati per la riqualificazione edilizia delle scuole è un problema che affligge molti comuni. Ciò in quanto i finanziamenti disposti a inizio delle opere sono diventati insufficienti per portarle a termine a causa dell'incremento dei prezzi intervenuto in corso d'opera. Sottolinea che la norma di riferimento che vieta l'utilizzo delle economie di gara risale al 2017 e che andrebbe aggiornata alla luce degli eventi che si sono verificati negli ultimi anni che hanno determinato uno scenario completamente nuovo per la gestione del quale occorrono strumenti normativi e finanziari diversi. Dopo aver ricordato che l'edilizia scolastica è fondamentale per il futuro delle

città, fa presente che più tempo passa e più risorse occorrono per portare a termine i cantieri aperti. Conclude esprimendo apprezzamento per l'ultima parte della risposta in cui si fa riferimento a nuove misure da introdurre nel prossimo decreto PNRR a supporto degli enti locali per fronteggiare l'incremento dei prezzi negli interventi di edilizia scolastica, anche attraverso l'utilizzo dei ribassi d'asta.

5-00268 Cherchi: Applicazione delle misure in materia di corsi di primo soccorso negli istituti secondari di primo e secondo grado.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Susanna CHERCHI (M5S), replicando, dichiara di apprezzare la risposta dalla quale si evince la sensibilità del Governo sul tema oggetto della sua interrogazione. Tuttavia deve rilevare che per la realizzazione di un progetto formativo strutturato, volto a far apprendere le misure di primo soccorso nelle scuole, occorrono adeguate risorse. Al riguardo esprime l'avviso che il Governo, nell'ultima legge di bilancio, non abbia valorizzato a sufficienza il sistema scolastico in un'ottica strutturata. Ricorda quindi l'importanza di far conoscere ai ragazzi le tecniche di primo soccorso, con particolare riferimento a quelle di rianimazione e di esecuzione della manovra di Heimlich per la disostruzione delle vie aeree. A tale proposito, riferisce che non è molto difficile insegnare perfino ai bambini più piccoli cosa fare in situazioni di emergenza. Per questo, però, occorre molta pratica per abituarli e, a suo avviso, la scuola è il luogo più idoneo per insegnarlo.

5-00289 Giagoni: Iniziative per garantire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nella scuola.

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dario GIAGONI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta particolareggiata e densa di elementi chiarificatori che rivela l'attenzione e la sensibilità del Governo per il tema dell'integrazione lavorativa delle persone disabili. Assicura quindi l'impegno del gruppo della Lega affinché i diritti delle persone disabili, peraltro costituzionalmente garantiti, siano sempre rispettati anche attraverso l'emanazione di disposizioni legislative a loro tutela.

5-00297 Zaratti: Misure per garantire la sicurezza e la salute degli studenti nello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, apprezza i chiarimenti forniti con la risposta. Sottolineando che nel tempo trascorso tra la data di presentazione dell'interrogazione e la seduta di oggi sono stati segnalati altri casi in cui i ragazzi impegnati nei percorsi PCTO hanno svolto attività in luoghi e aziende non idonei, riferisce che ben 7 istituti siciliani hanno stretto convenzioni con la base militare NATO di Sigonella. Dopo aver ricordato che la sua parte politica non condivide lo svolgimento dei percorsi in questione, almeno nelle forme in cui sono attualmente disciplinati, sollecita la rappresentante del Governo a verificare che essi siano svolti in modalità sicure. Evidenzia che certamente non possono esserlo quelli organizzati nelle basi militari ove il rischio di un incidente è evidentemente più elevato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-00089 D'Alfonso: Iniziative per garantire ai comuni l'assegnazione dei fondi necessari per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, gentili Onorevoli, ritengo di dover precisare, in primo luogo, che la possibilità di utilizzare le economie di gara, quale strumento volto a consentire di far fronte al fenomeno dei rincari delle materie prime ed ovviare alle connesse difficoltà, risulta, allo stato, preclusa dalla relativa disciplina di settore.

Infatti, il decreto ministeriale del 21 dicembre 2017, n. 1007, all'articolo 3, comma 2 prevede che «Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie».

Tale statuizione è, inoltre, ampiamente esplicitata nelle Linee guida relative alla linea di finanziamento « Fondo comma 140-Comuni ».

Per quanto concerne, invece, il decreto-legge n. 50 del 2022, richiamato nell'atto ispettivo, chiarisco che il medesimo decreto limita la possibilità di utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei ma-

teriali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, a determinate ipotesi ivi disciplinate e a condizione che delle stesse « non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti ».

Mi preme, infine, evidenziare che la problematica oggetto dell'interrogazione è all'attenzione del Governo.

Posso, infatti, anticipare che nel prossimo decreto PNRR abbiamo già proposto una misura volta a supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica e nella semplificazione delle procedure contraddistinte da meccanismi complessi che rischiano di determinare ritardi rispetto agli obiettivi e ai traguardi fissati dal PNRR.

In particolare, trattasi della possibilità di utilizzare i ribassi d'asta, da parte degli enti locali beneficiari, per i medesimi interventi e per le medesime finalità, nonché per fronteggiare l'incremento dei prezzi generato dall'attuale congiuntura economica.

ALLEGATO 2

5-00268 Cherchi: Applicazione delle misure in materia di corsi di primo soccorso negli istituti secondari di primo e secondo grado.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, gentili Onorevoli, in ottemperanza a quanto richiamato nel testo dell'interrogazione, l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, ha predisposto, nel 2017, le « Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso » rivolte a tutti gli studenti, inclusi quelli con bisogni educativi speciali, ai docenti e al personale ATA della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nonché della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Conseguentemente, nell'anno scolastico 2017/2018, è stata avviata una sperimentazione che ha coinvolto circa quattromila studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio nazionale.

Mi preme sottolineare che dagli esiti di tale sperimentazione è emerso che le Linee di indirizzo soprarichiamate si sono rivelate uno strumento funzionale agli obiettivi formativi – articolati per livello di competenza e grado scolastico – relativi al tema del primo soccorso a scuola.

Ricordo, altresì, che nel 2021, il Ministero ha destinato circa 10 milioni di euro da mettere a disposizione delle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di defibrillatori, strumenti fondamentali per consentire un pronto intervento in caso di arresto cardiaco improvviso tra il personale scolastico o gli alunni, in particolare durante l'attività sportiva.

Tanto premesso, segnalo che dal 2022 il Ministero ha avviato la campagna di sensibilizzazione e di informazione « #MISta-iACuore » sull'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e sulle misure di primo soccorso.

La campagna è rivolta non solo alla comunità educante ma anche alle famiglie e nasce nell'ambito dell'attuazione della legge del 4 agosto 2021, n. 116 recante « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici » con l'obiettivo di supportare le Istituzioni scolastiche nella sensibilizzazione di studentesse, studenti, personale, famiglie, nonché di diffondere materiali informativi utili per capire cosa sono e come si utilizzano i DAE, quali sono le tecniche di primo soccorso e chi contattare in caso di bisogno.

Inoltre, aggiungo che all'iniziativa sopra-descritta è stato dedicato un apposito sito che mette a disposizione i materiali predisposti e raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito anche con il supporto del Ministero della salute e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

All'interno del sito è presente, altresì, una sezione dedicata alle testimonianze di esperienze formative di primo soccorso, progettate dalle Istituzioni scolastiche, nonché un'apposita « casella di posta elettronica » per segnalare le attività svolte o in corso di svolgimento nelle scuole al fine di costruire una rete di sensibilizzazione fra dirigenti, docenti, studenti e famiglie.

Concludo con una riflessione sull'importanza di sviluppare tra i giovani una cultura del primo soccorso per renderli consapevoli che i propri comportamenti possono fare la differenza. Per tale ragione continueremo a promuovere iniziative per sensibilizzare dirigenti, personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti e famiglie sul tema della sicurezza e sull'efficacia degli interventi in emergenza.

ALLEGATO 3

5-00289 Giagoni: Iniziative per garantire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nella scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, gentili Onorevoli, in riferimento ai fatti descritti nell'interrogazione, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha comunicato quanto di seguito illustrato.

La vicenda verte sull'esito della procedura tendente a verificare l'idoneità al servizio della docente in argomento alle specifiche mansioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011.

Relativamente a tale punto, l'USR ha riferito di aver verificato la rispondenza della procedura attivata dal Dirigente scolastico rispetto alle previsioni normative.

Il Dirigente scolastico, infatti, tenuto conto del parere positivo del medico competente circa l'opportunità di inviare a controllo la docente presso la Commissione medica di verifica, ha provveduto ad inoltrare formale richiesta alla stessa Commissione che ha, conseguentemente, convocato la docente per le verifiche e i controlli previsti dalla normativa vigente.

A seguito di giudizio medico legale della competente Commissione, la docente è stata dichiarata permanentemente inidonea allo svolgimento della funzione docente ma idonea ad altri compiti. Avverso il giudizio della Commissione medica di verifica è prevista la possibilità di ricorrere, in sede di riesame. Al riguardo, a quanto risulta dall'USR, tale rimedio è stato esperito dall'interessata in data 4 novembre scorso.

In ultimo, l'USR ha rappresentato di aver incaricato il coordinatore dei dirigenti tecnici di svolgere ulteriori approfondimenti per la verifica dei profili di legittimità degli atti adottati e per la valutazione dell'opportunità degli stessi. L'esito dei controlli ha confermato la correttezza dell'operato del Dirigente scolastico.

Con riferimento alle iniziative di carattere normativo volte a garantire una reale inclusione delle persone affette da disabilità, ricordo che il nostro ordinamento giuridico ha un quadro costituzionale inclusivo forte che tiene in considerazione la tutela sociale dei diritti dei disabili nel contesto della vita quotidiana.

In attuazione dei principi costituzionali, come noto, sono stati adottati specifici strumenti normativi che hanno garantito e continuano a garantire tutt'ora, anche al personale della scuola affetto da disabilità, non solo l'integrazione lavorativa (legge n. 68 del 1999), ma anche l'assistenza, l'inclusione sociale e la tutela dei diritti dello stesso (legge quadro n. 104 del 1992).

Infine, rappresento che il Ministro per le disabilità ha comunicato di aver definito uno schema di decreto legislativo in cui si prevede la nomina di un responsabile per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, superando il limite di almeno 200 dipendenti. Inoltre, il responsabile deve predisporre, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge n. 68 del 1999, gli accorgimenti organizzativi e proporre le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro, anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli.

Da ultimo, aggiungo che il Governo è al lavoro per verificare eventuali ipotesi di revisione normativa della legge n. 68 del 1999, al fine di fornire concreti ed effettivi strumenti di inserimento e reinserimento lavorativo, nonché di supporto in costanza di rapporto di lavoro, promuovendo soluzioni ragionevoli.

ALLEGATO 4

5-00297 Zaratti: Misure per garantire la sicurezza e la salute degli studenti nello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, gentili Onorevoli, in merito alla presunta attivazione di Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) di alcuni istituti scolastici del Lazio presso la MES Spa, rappresento, preliminarmente, che il competente Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha effettuato un monitoraggio sui percorsi PCTO, attivati presso le istituzioni scolastiche della stessa regione, all'esito del quale non risultano progetti che abbiano come soggetto aderente l'azienda MES Spa.

Come successivamente si è appreso da organi di stampa, la segnalazione contenuta nel presente atto ispettivo si riferirebbe agli Istituti « Gerini » e « Borgo ragazzi » di Roma.

A tale riguardo, segnalo che gli Istituti sopra richiamati sono, invero, centri professionali della regione Lazio, che hanno attivato tirocini curriculari in azienda nell'ambito dei percorsi di « Operatore meccanico »: trattasi, dunque, di fattispecie del tutto diversa dai PCTO, la cui citazione nell'ambito dell'atto ispettivo in oggetto risulta, pertanto, inconferente.

Mi preme, altresì, precisare che i suddetti centri di formazione professionale sono

vigilati e finanziati dalla regione – e non dal Ministero dell'istruzione e del merito – e che sono organizzati dal Centro nazionale opere salesiane (CNOS-FAP).

Alla luce di quanto fin qui illustrato, evidenzio che informazioni più accurate sulla vicenda in argomento potranno essere acquisite dalla regione Lazio, organo istituzionalmente competente a vigilare sulle attività dei centri di formazione professionale.

Fatta questa precisazione, circa i fatti specifici oggetto dell'interrogazione, relativamente alle iniziative volte a riformare la normativa sui percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), rappresento che è stato costituito un Tavolo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero del lavoro che mira ad avviare d'intesa con tutti gli attori coinvolti, *in primis* con le organizzazioni sindacali – una nuova riflessione sul modello di apprendimento basato sull'alternarsi di momenti formativi in « aula » e momenti di formazione in « contesti lavorativi », con particolare attenzione alla formazione degli studenti sul tema della sicurezza sul lavoro che deve essere sempre garantita.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe</i>)	64
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito democratico</i>)	79

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.

Atto n. 19.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 febbraio scorso.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente e relatore*, comunica che, in accordo con l'altra relatrice, dopo un ulteriore approfondimento, sono state apportate alcune modifiche alla proposta di parere presentata nella giornata di ieri (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 febbraio 2023*) volte a sopprimere le lettere *ww*),

concernente l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e *hhh*) riguardante l'introduzione di una definizione in materia di partenariato pubblico privato, nonché a precisare ulteriormente il contenuto delle lettere *r*), con riguardo alle esclusioni per gli interventi di manutenzione e di opere di pubblica utilità, *x*) in materia di revisione prezzi, *kk*) in materia di illecito professionale, *qqq*) relativamente al differimento dell'efficacia della nuova disciplina. Presenta quindi una nuova proposta di parere, segnalando che la predetta lettera *qqq*) è ora rinumerata come lettera *ooo*) in tale nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Ricorda che nella giornata di ieri sono state presentate le proposte alternative di parere dei gruppi Movimento 5 Stelle e Alleanza verdi e Sinistra (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 febbraio 2023*), e che sono state trasmesse oggi le proposte alternative di parere dei gruppi Azione Italia Viva Renew Europe e Partito democratico (*vedi allegati 2 e 3*).

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto,

che contiene numerosi elementi significativi di arricchimento che il Governo valuterà per la redazione del testo definitivo dello schema di decreto legislativo, concorda con la proposta di parere favorevole dei relatori ed esprime parere contrario sulle proposte alternative di parere presentate dai gruppi.

Filiberto ZARATTI (AVS), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, ricorda che lo schema in esame, predisposto in attuazione della legge delega approvata nel 2022, intende adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo, dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente, evitando l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Richiama inoltre gli impegni assunti dal Governo italiano con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, con riferimento al settore dei contratti pubblici, ha previsto un processo di riforma che si conclude con il provvedimento in esame, che reca una riforma complessiva del vigente codice dei contratti pubblici, da completare entro giugno 2023.

Rammenta che l'intero impianto normativo del sistema dei contratti pubblici di lavori e forniture fu riscritto con la cosiddetta « legge Merloni », con la quale nel 1994 il legislatore incluse in un testo unico la regolamentazione dell'intero ciclo del contratto pubblico, il controllo della *governance* del sistema delle opere, istituendo l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, oggi divenuta ANAC. Rileva che quel riordino conobbe una sorta di « boicottaggio », più o meno palese, soprattutto da parte di un certo mondo imprenditoriale arricchitosi per anni con le varianti e il sistema di revisione dei prezzi e osserva che i vincoli sanciti da quella legge iniziale si sono progressivamente allentati fino ad arrivare all'emanazione della « legge obiettivo », con la quale vennero introdotti istituti contrattuali atipici e definiti contratti e procedure speciali, trasfusi poi nel codice dei contratti pubblici del 2006. Il vigente

codice degli appalti, approvato nel 2016, ha avuto il pregio di rimettere al centro del quadro normativo il potenziamento dell'ANAC, una stretta sulle varianti, la centralità del progetto nel sistema delle opere pubbliche, la riduzione delle stazioni appaltanti, l'incremento dei poteri di vigilanza pubblici sul contraente generale, l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica e il superamento della « legge obiettivo ».

Ritiene che il provvedimento in esame, seppur nello sforzo di una semplificazione dell'impianto normativo, rappresenti un notevole passo indietro rispetto al decreto legislativo del 2016, peraltro essendo alcune disposizioni declinate in modo discordante con taluni dei principi direttivi enunciati nella legge delega.

Richiama, a tale proposito, l'espletamento degli affidamenti *in house*, per il quale il provvedimento in esame abroga la competenza di ANAC, rischiando di produrre una parcellizzazione del fenomeno che lo rende spesso incontrollato, come dimostra la relazione della Corte dei conti del 2021 che ha individuato più di 7000 organismi partecipati in via diretta e indiretta che in astratto potrebbero procedere con affidamenti diretti pur non avendone i requisiti.

Per ciò che riguarda il conflitto di interessi, l'articolo 16 del provvedimento ne riduce lo spazio applicativo e introduce una sorta di inversione dell'onere della prova che non ha precedenti a livello europeo, rendendo particolarmente gravoso soddisfare l'onere probatorio posto a carico di chi lo invoca. Per quanto riguarda il tema dell'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, si stabilizzano le procedure emergenziali introdotte con il decreto-legge n. 77 del 2021, prevedendo un notevole innalzamento sia delle soglie di affidamento diretto che di quelle con procedura negoziata senza bando. Quanto alle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, si prevede l'innalzamento fino a 500.000 euro dell'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di lavori pubblici, modifica di assoluto rilievo

che sottrae dall'obbligo di qualificazione una fetta importante di enti aggiudicatori, comportando di fatto la riduzione del numero di gare eseguite da enti qualificati di circa 65 per cento, come stimato da ANAC.

Osserva quindi che il combinato disposto delle disposizioni sul conflitto di interessi, sull'innalzamento della soglia europea, sugli affidamenti diretti, sulla procedura negoziata senza bando di gara, sull'estensione dell'appalto integrato e sull'indebolimento delle stazioni appaltanti rischia di determinare conseguenze negative in termini di propensione ai fenomeni corruttivi e penetrazione delle organizzazioni criminali nel sistema degli appalti. Desta perplessità anche la nuova disciplina della programmazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, che stabilisce che sia il Governo a definire le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale in un elenco che viene inserito nel Documento di economia e finanze, eliminando qualsiasi riferimento al Piano generale dei trasporti e della logistica, strumento di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche volto ad uno sviluppo armonico di sistema del Paese e soggetto alle procedure di valutazione ambientale strategica.

Dopo aver richiamato in sintesi le condizioni contenute nella proposta di parere, dichiara che solo il loro accoglimento determinerebbe il parere favorevole del proprio gruppo, esprimendosi altrimenti in senso contrario.

Ilaria FONTANA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, sia per ragioni di metodo e di merito. Quanto alle prime, pur avendo dimostrato il proprio gruppo ampia disponibilità fin da subito a lavorare in modo corale, osserva che è evidente la mancanza di una concreta volontà di procedere in tale maniera anche da parte della maggioranza. Quanto alle ragioni di merito, i soggetti auditi hanno sottolineato i profili di criticità, che sono stati in parte accolti nella proposta di parere dei relatori, formulando tuttavia solo osservazioni e non anche condizioni e mortificando completamente il ruolo del Parlamento. Ricorda che

proprio grazie ad un emendamento di un rappresentante del suo gruppo è oggi possibile per la Commissione esprimere un parere sul provvedimento in esame, parere che però a suo giudizio, nella formulazione che ne propongono i relatori, è assai indebolito.

Sottolinea in via generale l'incongruenza tra le disposizioni del codice e gli allegati tecnici e richiama alcuni elementi fondamentali, imprescindibili per il proprio gruppo, e posti quindi nella proposta di parere alternativo come condizioni.

In primo luogo, fa riferimento al tema del conflitto di interessi, di cui all'articolo 16 che, al comma 1, limita l'applicazione della norma ai soli soggetti che espletano compiti funzionali, vale a dire quelli che svolgono l'esercizio della funzione amministrativa. Ritiene necessario a tale riguardo che: si estenda la fattispecie a tutte le situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del DPR n. 62 del 2013, nonché ai casi non tipizzati in cui siano comunque ravvisabili ragioni di convenienza all'astensione; si ripristini l'anticipazione della soglia di tutela, rendendo così rilevante il solo pericolo di lesione e non l'effettiva concretizzazione del conflitto di interessi; si estenda l'ambito di applicazione della disposizione non soltanto ai soggetti che hanno compiti funzionali ma, più in generale, a tutti coloro che possono influenzare in qualunque modo il risultato della procedura di aggiudicazione ovvero lo svolgimento della fase di esecuzione del contratto. Il successivo comma 2 reca una previsione che appare eccessivamente gravosa per il soggetto che invoca il conflitto di interesse e pertanto sarebbe opportuno che si prevedesse che la verifica in concreto e la prova in ordine alla sussistenza delle situazioni di conflitto di interesse sia rimessa in capo alla Pubblica amministrazione, onerando chi le invoca di fornire, se del caso, la sola prova contraria rispetto alle valutazioni fornite dall'amministrazione.

Riguardo al tema dei contratti sotto la soglia di rilevanza europea, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli di tali disposizioni sulla concorrenza, sulla prevenzione

delle condotte illecite, nonché sulle finalità di risparmio della spesa cui è altresì connessa la regola dell'evidenza pubblica, ritiene opportuno che si preveda: la riduzione delle soglie economiche fissando nella misura di 100.000 euro per i lavori, 75.000 euro per le forniture e 50.000 euro per i servizi; la limitazione soli casi di urgenza della possibilità di prescindere dalla previa ricerca di mercato; l'introduzione di criteri sufficientemente specifici per la scelta dell'appaltatore solo in via eccezionale; l'obbligo di pubblicazione dell'avviso anche sui risultati della procedure di affidamento diretto al fine di garantire l'efficacia dei controlli sull'operato della pubblica amministrazione.

Con riferimento al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, ritiene opportuno che si riduca a 100.000 euro la soglia di sotto della quale non è necessario che le stazioni appaltanti siano qualificate.

Quanto all'avvalimento, proprio al fine di garantire la lealtà del confronto concorrenziale e la qualità della prestazione, sarebbe opportuno che si ripristinasse il divieto generale di partecipazione congiunta alla medesima gara dell'impresa avvalente che di quella ausiliaria. Sempre in tema di avvalimento rammenta che l'articolo 104, comma 9, ha eliminato l'inciso «pena la risoluzione del contratto» e chiede che si introducano meccanismi sanzionatori a carico dell'appaltatore, quale conseguenza del mancato effettivo impiego delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria. In tema invece di controlli demandati al RUP, sarebbe opportuno introdurre disposizioni specifiche in ordine ai tempi e alle modalità dell'azione di controllo, prevedendo altresì, in caso di omissioni e/o inadempienze agli obblighi di verifica, l'erogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC.

In ordine al tema del subappalto, l'articolo 119 ne prevede la liberalizzazione con il solo limite del divieto di cessione dell'intera commessa e della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente dei contratti ad alta intensità di manodopera. Sotto tale profilo, al fine di evitare la possibile distorsione delle procedure, chiede che si estenda il divieto

del ricorso al subappalto a tutte le categorie di lavorazioni, vale a dire anche quelle cosiddette scorporabili, per la quota eccedente il 50 per cento del valore dell'opera. Posto inoltre che spesso le attività coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, al fine di garantire un paritetico trattamento economico e normativo dei lavoratori nonché gli stessi *standard* qualitativi prestazionali del contratto principale, giudica opportuna l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Sempre all'articolo 119, nel ricordare che il comma 17 introduce per la prima volta l'istituto del «subappalto a cascata», rileva che la consentita frammentazione delle quote oggetto di subappalto potrebbe agevolare l'elusione della normativa antimafia. Proprio per evitare tale evenienza bisognerebbe prevedere il divieto generalizzato di ricorso al «subappalto a cascata». Infine, allo scopo di mitigare l'impatto derivante dalla estensione generalizzata dell'istituto del subappalto, bisognerebbe prevedere la possibilità, rimessa alle stazioni appaltanti, di inserire nella valutazione delle offerte, criteri premiali legati all'impegno dell'operatore economico concorrente di esecuzione diretta delle prestazioni, prevedendo: un *range* di punti minimi e massimi parametrati alla maggiore percentuale di esecuzione diretta dell'appalti; l'estensione degli obblighi e dei divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore anche ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori; la facoltà delle stazioni appaltanti di introdurre limiti al subappalto anche per gli operatori iscritti in una *white list* o nell'anagrafe antimafia degli esecutori e di richiedere al subappaltatore una cauzione definitiva per le opere di sua competenza.

Pur ringraziando i relatori per il grande lavoro svolto e il presidente per la disponibilità nell'audire i soggetti indicati dai gruppi, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) intende preliminarmente fare una valutazione sulle modalità di lavoro con le quali si è ritenuto di operare. Ritiene che all'interno della

Commissione ci sia la possibilità concreta di arrivare a risultati condivisi per la buona volontà che ravvede in tutti i gruppi. Ammette di non essere riuscita ad approfondire la nuova proposta di parere presentata oggi dai relatori e di non aver potuto quindi verificare se i suggerimenti del proprio gruppo siano stati o meno recepiti. In ogni caso tiene a sottolineare che l'assenza di condizioni rende a suo avviso il parere assai debole.

Rileva come la disciplina dei contratti pubblici sia farragginosa, complessa e disfunzionale, come è noto a chi ha avuto, come lei, esperienza negli enti locali, che spesso dispongono di poco personale e non sempre preparato. Le parole d'ordine in questo momento sono celerità e semplificazione, anche alla luce degli obblighi imposti dal PNRR, che impone non solo di fare in fretta, ma anche di recuperare i ritardi accumulati, e questo a suo giudizio non si concilia con il nuovo quadro normativo, che complica le procedure di aggiudicazione.

Bisognerebbe garantire anche ai piccoli comuni di poter essere stazioni appaltanti, attraverso strumenti alternativi, flessibili, scongiurando che vi siano opere senza termine, come tante ne ha viste il Paese. L'Italia ha bisogno di opere snelle, in cui sia ridotta la possibilità di contenziosi.

Osserva che il meccanismo della revisione dei prezzi, non solo per i lavori ma anche per i servizi, va accompagnato da uno stretto controllo sui costi da parte delle stazioni appaltanti. Entrando nel merito di alcune questioni, rileva che all'articolo 58 bisognerebbe introdurre una disposizione atta a far sì che le stazioni appaltanti possono prevedere criteri di selezione volti a favorire la partecipazione delle imprese del territorio interessato dall'opera, il che implica anche minori costi dovuti ai mancati oneri per trasferimenti e trasferte. Sarebbe opportuno modificare gli articoli 61 e 106 dello schema di decreto, nel senso di inserire un esplicito riferimento alla certificazione della parità di genere. Con riguardo all'articolo 16, sul conflitto di interessi, sarebbe opportuno specificare che è compito delle stazioni appaltanti adottare

misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti delle concessioni. Quanto agli appalti di servizi per gli spettacoli dal vivo, richiama le difficoltà degli enti locali di lavorare con le regole attuali. Si riserva in ogni caso di prendere visione dell'ultima versione del parere depositato dai relatori prima di esprimersi definitivamente.

Chiara BRAGA (PD-IDP) osserva che il proprio gruppo ha inteso elaborare una proposta alternativa di parere per poter declinare in modo più corretto il contributo che può venire dalla Commissione, sottolineando quali elementi costituiscano delle vere e proprie priorità, formulate quindi come condizioni. Ritiene, infatti, che le sole osservazioni non possano dare al Governo un quadro chiaro degli elementi di maggior rilievo per la Commissione.

Pur riconoscendo che il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione di una delega cui ha contribuito anche il proprio gruppo, ritiene che questo presenti dei punti di criticità che sono stati appunto evidenziati nelle condizioni contenute nella proposta alternativa di parere del proprio gruppo.

In primo luogo giudica opportuno che tra i principi del nuovo codice vengano introdotte misure orientate a garantire: la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; la qualità della progettazione e la valorizzazione delle professionalità tecniche; la funzionalità delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo alla dimensione ottimale dell'organico a disposizione, al personale di elevata professionalità tecnica, giuridica ed economica; il rafforzamento delle disposizioni di contrasto alle frodi, alla corruzione, al conflitto di interessi; la sostenibilità ambientale; la concorrenza e la parità di trattamento tra operatori economici, l'interoperabilità fra le banche dati.

Stigmatizza che nel testo del parere elaborato dalla maggioranza non vi siano disposizioni sulla certificazione della parità di genere che, proprio in ragione dell'evo-

luzione della discussione sul tema, avrebbe meritato maggiore attenzione.

Richiama la necessità di armonizzare l'articolo 6, in materia di principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale e rapporti con gli enti del Terzo settore, con il codice del Terzo settore, facendo riferimento esplicito all'amministrazione condivisa.

Ritiene opportuno che venga esclusa in via generale la possibilità di concludere contratti a titolo gratuito da parte delle pubbliche amministrazioni e che venga conseguentemente abrogato l'articolo 134; a tale riguardo fa specifico riferimento alle indagini archeologiche e alle procedure di archeologia preventiva, da escludere dalla tipologia di contratti gratuiti e dalle forme speciali di partenariato, come esplicitato da numerosi soggetti auditi.

In merito al conflitto di interesse, bisognerebbe a suo giudizio prevedere un più chiaro obbligo dichiarativo in capo a soggetti che partecipano all'affidamento, anche relativamente all'insussistenza delle situazioni di conflitto, al fine di consentire il monitoraggio delle situazioni medesime.

Sul tema delle fasi delle procedure di affidamento, giudica necessario che venga rafforzato il contenuto della motivazione, anche al fine di una maggiore apertura alla concorrenza tra operatori. Richiama ancora l'opportunità che si utilizzino strumenti di pianificazione e programmazione come il Piano generale dei trasporti e della logistica, al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Osserva che il tema del dibattito pubblico è stato del tutto svuotato di senso e di contenuto.

Richiama inoltre i livelli di della progettazione, ritenendo necessario che sia introdotta la valutazione degli aspetti di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'opera e che siano previste, in ragione della riduzione da tre a due dei livelli di progettazione, misure finalizzate a garantire la qualità della progettazione e la valutazione di impatto economico finanziario *ex post* delle opere.

Quanto all'appalto integrato, ritiene che esso debba essere limitato ai soli casi in cui l'elemento tecnologico innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, precludendolo del tutto per opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, indipendentemente dal loro valore. Richiama ancora il principio di rotazione degli affidamenti, rilevando che debba essere estesa anche ai soggetti precedentemente invitati non affidatari e che le fasce siano stabilite dalla stazione appaltante in modo da evitare una artificiosa suddivisione del nuovo importo per farli cadere in una diversa fascia.

Quanto all'articolo 50, relativo alle procedure di affidamento, ritiene che la scelta operata sia eccessivamente restrittiva della concorrenza. In tema di revisione dei prezzi, ritiene opportuno che sia previsto che per l'applicazione delle clausole si utilizzino anche i costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali. In tema di aggregazione e centralizzazione delle stazioni appaltanti, stigmatizza l'assenza di abbandonare l'obiettivo che avrebbe dovuto vedere tutti concordi di avere stazioni appaltanti qualificate e ritiene invece opportuno che venga valutata una revisione della soglia di 500.000 euro per l'obbligo di qualificazione, prevedendo un periodo transitorio nel quale le stazioni appaltanti qualificate possono svolgere le procedure di lavori non superiori a 500.000 euro fino ad un anno dall'entrata in vigore del codice.

In tema di subappalto, ritiene che la scelta di prevedere il cosiddetto subappalto « a cascata » sia fortemente regressiva in ordine al controllo della qualità delle opere e al controllo della fase esecutiva da parte delle stazioni appaltanti e teme ricadute anche sui lavoratori. Rammenta la contrarietà al riguardo di tutte le organizzazioni sindacali, delle imprese e dell'ANAC e auspica che ci possa essere un ripensamento nella proposta di parere dei relatori che contiene un mero richiamo al Governo che vengano replicati i medesimi controlli fino all'ultimo livello di subappalto, che costituisce una previsione a suo giudizio del tutto scontata.

Quanto al ruolo dell'ANAC, nel testo predisposto dal Governo alcune scelte sono condivisibili, ma in un contesto come quello nazionale ritiene che non ci siano le condizioni per abbassare il livello di controllo sugli appalti.

Sottolinea la serietà con la quale il proprio gruppo ha lavorato sulla proposta di parere che ha testé illustrato e auspica che ci sia ancora la possibilità di discutere seriamente sui contenuti della proposta di parere presentata dai relatori.

Consapevole dell'importanza di rispettare la data di approvazione del codice, auspica che le considerazioni svolte dal Ministro Salvini in ordine alla volontà di rimandarne l'entrata in vigore non pregiudichino la possibilità di ottenere le risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) nel ringraziare i relatori per l'impegno profuso e per l'attenzione dimostrata al contributo del proprio gruppo, osserva che il provvedimento in esame rappresenta un corpo normativo moderno e dinamico, che necessita di un tempo adeguato per assumere piena efficacia. Le strutture territoriali devono attuare delle modifiche al proprio interno e questo potrebbe creare una iniziale difficoltà soprattutto per gli enti locali di minori dimensioni. L'esigenza di un'attuazione graduale è stata d'altronde esplicitata da tutti i gruppi.

Con riguardo alla proposta di parere depositata dai relatori, si sarebbe aspettato una maggiore attenzione alle piccole e medie imprese e alle libere professioni, di cui riconosce il valore cristallizzato nella antica definizione di arti e mestieri. L'esperienza avuta con i precedenti codici ha permesso di comprendere che un testo di tale portata si può giudicare soltanto in seguito ad una sua applicazione. Auspica quindi che, una volta evidenziate le eventuali criticità in sede di prima applicazione, queste possano essere risolte celermente.

In conclusione, dichiara il parere favorevole del proprio gruppo.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ringrazia i relatori per il lavoro svolto, che ha visto

l'ascolto di numerosi soggetti, che hanno portato spunti interessanti. Esprime anche una forte sorpresa per la presenza di mere osservazioni all'interno della proposta di parere dei relatori, ritenendo invece importante, stante anche il lavoro del Consiglio di Stato, dare certezza alla soluzione di una serie di criticità emerse attraverso l'introduzione di condizioni.

Ritiene giusto dare al Paese, alle stazioni appaltanti, alle imprese e agli enti locali la possibilità di una « messa a terra » delle opere celere, nel rispetto della sicurezza del mondo del lavoro. Quanto alla proposta di parere dei relatori, stigmatizza il ritardo con il quale questa è stata depositata, impedendo di fatto di raggiungere l'obiettivo di un parere condiviso con le forze di opposizione.

Segnala alcuni elementi generali di particolare rilievo, come ad esempio l'obiettivo di permettere la partecipazione del numero maggiore di aziende possibile, le criticità legate all'innalzamento della soglia di qualificazione a 500.000 euro, la mancata centralità dei consorzi, il rischio di impresa per il quale si è ritenuto di abbassare al 2 per cento il sistema della revisione dei prezzi, favorendo le imprese, ma creando un ulteriore danno alle stazioni appaltanti e quindi di fatto agli enti pubblici.

Per tali ragioni e per quanto espresso dalla collega Braga, dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Erica MAZZETTI (FI-PPE), *relatrice*, esprime soddisfazione per essere giunti al termine di un lungo lavoro, partecipato e condiviso, che ha visto anche un forte ascolto delle categorie interessate. Segnala che la proposta di parere dei relatori contiene numerosi passaggi che raccolgono le indicazioni dei gruppi di opposizione nonché le considerazioni emerse da parte dei soggetti invitati in audizione. Le osservazioni in essa contenute sono, altresì, in linea con i principi della legge delega, e richiama al riguardo la riduzione dei livelli progettuali, che fa risparmiare tempo nell'aggiudicazione delle opere.

Quanto al metodo richiamato dai colleghi che l'hanno preceduta, ricorda di aver più volte chiesto ai gruppi di opposizione

elementi che tuttavia non sono pervenuti. Precisa che le modifiche e le integrazioni intervenute nell'ultima versione del parere riguardano alcuni punti essenziali, tra i quali la revisione dei prezzi che non è stata fissata al 2 per cento, come ricordava il collega Simiani, essendo stata data un'indicazione al Governo di fissarla al di sotto del 5 per cento e la questione dell'illecito professionale, per il quale si è operato il cambio culturale di prevedere che sino al primo grado di giudizio non vi sia l'esclusione dalla gara. Ritiene che un *corpus* normativo che contenga disposizioni sempre più oggettive e di semplice applicazione riduca non solo i tempi, ma gli eventuali contenziosi, permettendo la realizzazione più celere delle opere.

Aldo MATTIA (FDI) ritiene che sia stato svolto un lavoro puntuale, che ha raccolto i suggerimenti avanzati nel corso delle numerosissime audizioni svolte. Concorda con la relatrice sulla correttezza del metodo utilizzato nella predisposizione del testo della proposta di parere. Ritiene assolutamente determinante l'emanazione di un nuovo codice, anche alla luce dei mutati scenari nazionali e internazionali e dichiara pertanto favorevole del proprio gruppo.

Gianpiero ZINZI (LEGA) esprime soddisfazione per il lavoro del Governo e della Commissione e in particolare dei relatori, che ringrazia. Vi è stata, a suo giudizio, una grande capacità di ascolto delle istanze degli operatori e concorda con la collega Ruffino che la buona volontà dei gruppi ha permesso di raggiungere un punto di equi-

librio nella proposta di parere che rappresenta una sintesi delle sollecitazioni pervenute con l'obiettivo chiaro di semplificare e sburocratizzare il sistema. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE), a seguito di un approfondimento dei contenuti della nuova proposta di parere depositata dai relatori, accoglie con favore la presenza di due osservazioni condivise dal proprio gruppo, ovvero l'innalzamento a 20.000 euro del valore dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli ambientali e la semplificazione della disciplina relativa agli spettacoli dal vivo. Pur comprendendo che il testo della proposta di parere dei relatori sia arrivato con ritardo rispetto a quanto assicurato, stigmatizza la sottolineatura della collega Mazzetti sulla richiesta di indicazioni non rese dai gruppi di opposizione, ma che in genere pervengono su un testo già definito. Sottolinea l'importanza del metodo, che deve essere definito in modo trasparente ed efficace.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori, ricordando che, in caso di approvazione della stessa, risulteranno precluse le proposte di parere alternativo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.**Atto n. 19.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il codice dei contratti pubblici (atto n. 19);

considerato che:

l'introduzione di un sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice; tuttavia, alla previsione generale di cui al comma 10 dell'articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all'interno di un apposito allegato;

lo schema in esame, non riproducendo le disposizioni di carattere intertemporale di cui all'articolo 216, commi 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così interrompendo la continuità del quadro procedurale entro il quale sta proseguendo l'opera sul territorio;

richiamata l'esigenza di precisare ulteriormente la disposizione di cui all'articolo 108 concernente i criteri di aggiudicazione degli appalti, con specifico riferimento ai servizi ad alta intensità di manodopera, al fine di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e limitare l'inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo, a scapito della qualità;

rilevato che:

la tecnica di delegificazione prevista dallo schema in esame per gli allegati al Codice, in quanto consistente nell'adozione

di una serie di decreti ministeriali ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, non prevede l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari; gli Allegati I.6, I.11 e II.14 intervengono su materie già disciplinate in precedenza da regolamenti o altri atti attuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parlamentare, mentre gli Allegati I.3, I.7, I.8, I.10, I.12, II.2, II.3, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II. 11, II.13, II.16, II.19, IV.1, V.1 e V.2 riproducono vigenti disposizioni di rango legislativo contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021;

l'articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) – che non figura tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dello schema in esame – dispone che in allegato al DEF è presentato il programma delle infrastrutture strategiche predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e che anche dopo l'abrogazione della legge n. 443 del 2001 ha continuato a costituire la base normativa per l'inserimento nei Documenti di economia e finanza dei cosiddetti allegati infrastrutture; l'individuazione delle priorità infrastrutturali è stata, peraltro, di fatto affidata negli ultimi anni anche ad ulteriori strumenti, e in particolare alla nomina di commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, e da ultimo allo stesso PNRR, ciò che rende opportuno ricondurre a coerenza il quadro regolatorio in materia, al fine di evitare incertezze nel processo di definizione e programmazione delle infrastrutture prioritarie;

valutata la conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega;

rilevata la necessità che il Governo provveda al coordinamento formale dello schema di decreto legislativo e apporti le correzioni di forma rese necessarie dall'obiettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;

tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;

tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;

preso atto dei rilievi della Commissione Trasporti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Codice l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (*gold plating*);

b) all'articolo 6, concernente i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il concetto di « attività a spiccata valenza sociale » con la più corretta definizione di « attività di interesse generale » e il concetto di « co-amministrazione » con quello di « amministrazione condivisa »; si valuti altresì l'opportunità di richiamare direttamente gli enti del Terzo settore, in luogo del riferimento ai privati, nella condivisione della funzione amministrativa, al contempo escludendo il rinvio al « principio del risultato »;

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire, nell'articolo 6 dell'Allegato I.7, tra i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica, il modello adottato dall'operatore nella gestione dei rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell'appalto;

d) valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 16, in tema di conflitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;

e) valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono incluse quelle relative alle procedure di affidamento *in house*;

f) valuti il Governo l'opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all'articolo 38 alle semplificazioni introdotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; a tal fine, si valuti l'opportunità di sostituire il richiamo al decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, contenuto nell'Allegato 1.8, con il più corretto riferimento al decreto ministeriale n. 244 del 20 maggio 2019;

g) valuti il Governo l'opportunità di precisare, in relazione all'istituto del dissenso costruttivo di cui all'articolo 38, comma 11, che le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, nell'indicare – a pena di decadenza – le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;

h) all'articolo 39, valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra il comma 3, secondo cui l'elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale è inserito nel Documento di economia e finanza, e l'articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché l'opportunità di chiarire, al comma 2, se gli interventi infrastrutturali per i quali sono stati nominati commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 debbano intendersi per loro na-

tura inseriti nell'elenco di cui al citato comma 3;

i) valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 41 e nell'Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell'opera, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e sismici dell'opera; in particolare, con riferimento all'articolo 8, comma 3, di tale allegato, si valuti l'opportunità di prevedere che gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici debbano essere esaurientemente esposti in apposite relazioni specialistiche; con riferimento all'articolo 22, comma 4, lettera *b*), del medesimo Allegato I.7, si valuti altresì la necessità che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, sia composto da relazioni specialistiche da individuarsi nelle relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica;

j) valuti il Governo l'opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei metodi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni utilizzati dalle regioni e dalle province autonome ai fini della predisposizione dei prezzi regionali di cui all'articolo 41, comma 13; si valuti altresì l'opportunità di prevedere, dalla validazione del progetto, un limite temporale di tre mesi per bandire la gara, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato; si valuti altresì l'opportunità di garantire che abbia luogo, da parte della stazione appaltante, la verifica effettiva dell'aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato;

k) al medesimo articolo 41, valuti il Governo l'opportunità di:

1. prevedere l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati, tenuto conto delle modifiche previste dal nuovo codice quali la riduzione dei livelli di progettazione e i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE);

2. puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE;

l) valuti il Governo l'opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato; si valuti altresì l'opportunità, con riferimento all'articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;

m) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 44, il contenuto dell'offerta che l'operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l'offerta dell'operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui quadro economico tenga conto di tutte le valorizzazioni economiche relative alle prescrizioni acquisite in sede di procedura di autorizzazione del progetto;

n) all'articolo 49, valuti il Governo l'opportunità di prevedere deroghe motivate al principio di rotazione degli affidamenti, anche con riferimento alla garanzia di un miglior svolgimento del servizio, all'affidabilità dell'operatore economico, all'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

o) valuti il Governo, in relazione all'articolo 50 sulle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'opportunità di valorizzare i principi di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione degli operatori interessati da invitare alle medesime procedure; valuti il Governo l'opportunità di specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che anche nelle ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e la soglia europea, l'individuazione dei 10 operatori da consultare nella procedura negoziata deve avvenire attraverso indagini di mercato o tramite elenchi, come previsto alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;

p) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire, all'articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere utilizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori;

q) in relazione all'articolo 54, comma 2, sui metodi per l'individuazione delle offerte anomale, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara; si valuti conseguentemente l'opportunità di modificare l'Allegato II.2 « *Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte* », garantendo che

tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano eventuali fenomeni collusivi;

r) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 56, comma 1, lettera i), l'ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall'applicazione del Codice, definendo puntualmente l'alveo dei servizi finanziari interessati dall'esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coerente con gli atti legislativi relativi al mercato interno; al medesimo articolo 56, si valuti altresì l'opportunità di innalzare a 20.000 euro il valore dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, che sono esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, e di estendere tale esclusione anche ai servizi di manutenzione e alle opere minori di pubblica utilità svolti dalle stesse imprese agricole singole o associate;

s) valuti il Governo l'opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli « spettacoli dal vivo » coerentemente con quanto previsto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;

t) all'articolo 57, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le stazioni appaltanti applichino come criterio di valutazione dell'offerta quello relativo all'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in impianti in cui si utilizza clinker prodotto in Paesi ricadenti nell'ambito del sistema EU/ETS, con attribuzione al medesimo criterio di percentuali del punteggio massimo contemplato per la componente qualitativa dell'offerta stessa;

u) al medesimo articolo 57, comma 2, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il principio contenuto nella locuzione « ove tecnicamente opportuno » con il presupposto « ove tecnicamente com-

patibile », al fine di non riconoscere eccessiva discrezionalità nell'adozione di uno specifico criterio ambientale minimo (CAM);

v) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 58, comma 2, il parametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i principi dello *Small Business Act* di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un'eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli appalti; valuti altresì il Governo l'opportunità di evitare che la nozione di « lotto quantitativo » si sovrapponga a quella di « lotto funzionale », chiarendo che, ai fini della definizione del lotto quantitativo, non sia richiesto che questo sia funzionalmente autonomo, ossia oggetto di uno specifico appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura ovvero parte di un lavoro o servizio generale la cui progettazione o realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti; si valuti altresì l'opportunità di prevedere la cosiddetta clausola di territorialità, in conformità con i principi di cui all'articolo 18 della direttiva 24/2014/UE, al fine di tutelare le imprese del territorio;

w) all'articolo 59, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che per gli accordi quadro è necessario porre a base di gara il progetto esecutivo, al fine di evitare che gli operatori economici siano chiamati a proporre soluzioni basate su criteri generici in assenza di una base progettuale;

x) all'articolo 60, valuti il Governo l'opportunità di ridurre la soglia del 5 per cento oltre la quale scatta la revisione dei prezzi dell'importo complessivo del contratto, nonché di innalzare la soglia dell'80 per cento per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa; si valuti inoltre l'opportunità di ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti

di lavori e contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno semestrale di tali indici; si valuti altresì l'opportunità di prevedere espressamente l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di variazioni dei costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

y) valuti il Governo l'opportunità di garantire anche una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attivazione delle clausole di revisione dei prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell'opera, della fornitura o del servizio previste dall'articolo 60, comma 2;

z) all'articolo 63, valuti il Governo l'opportunità di estendere, in sede di prima applicazione, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai comuni capoluogo e alle aggregazioni comunali consentite per legge, individuando per quest'ultime una soglia minima di abitanti o un numero minimo di comuni, nel rispetto del criterio di stabilità delle attività, ferma restando l'esigenza di valorizzare il ruolo delle stazioni appaltanti qualificate rispetto alle procedure di PPP, appalto integrato e dialogo competitivo, nonché alle procedure relative ai settori esposti al rischio di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l'iscrizione alle cosiddette *white list*, a prescindere dal valore;

aa) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 65, di ripristinare l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 65 sussista autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 65;

bb) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire le regole di cui all'articolo 67 sui

requisiti di capacità tecnica e finanziaria per la partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento, ponderando nello speciale quadro normativo di riferimento – anche alla luce delle criticità emerse in sede attuativa e tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la materia – le particolari finalità mutualistiche e pro-concorrenziali proprie dell’istituto consortile con l’attuazione effettiva dei principi di concorrenza, trasparenza, *par condicio* e apertura al mercato che presidiano il corretto, conforme ed efficace esperimento degli affidamenti di contratti pubblici;

cc) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 67, di chiarire che l’affidamento dell’esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; valuti il Governo, con riferimento all’articolo 31 dell’Allegato II.12, di prevedere che il meccanismo di imputazione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell’attestazione SOA, sia esteso anche ai consorzi artigiani e cooperativi;

dd) all’articolo 68, comma 9, in relazione alla responsabilità solidale tra gli operatori temporaneamente riuniti o consorziati, valuti il Governo l’opportunità di escludere più chiaramente i comportamenti elusivi della stessa, sostituendo il riferimento al Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile con quello all’articolo 31 dell’Allegato II.12;

ee) all’articolo 93, valuti il Governo l’opportunità di prevedere per le commissioni giudicatrici un sistema valutativo basato su elementi di tipo oggettivo; al medesimo articolo 93, valuti inoltre il Governo l’opportunità di specificare la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura;

ff) all’articolo 94, valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automa-

tica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto, l’opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

gg) all’articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di prevedere:

1. nei confronti degli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali:

a) in fase di partecipazione alla gara, la non operatività dell’esclusione automatica in caso di richiesta di compensazione del debito tributario con i crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione;

b) in fase di esecuzione, l’obbligo di comunicazione dell’inadempienza alla stazione appaltante e l’intervento sostitutivo da parte di questa;

2. nei confronti degli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, l’equivalenza tra la richiesta di rateizzazione o di compensazione del debito tributario con i crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione e l’impegno vincolante a pagare le imposte;

hh) valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione non automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’articolo 95, di prevedere l’introduzione, al comma 1, di un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, anche commisurato al valore dell’appalto in particolare per quanto riguarda il riferimento al limite delle violazioni fiscali (5.000 euro) indicato nell’articolo 1 dell’Allegato II.10; valuti altresì il Governo l’opportunità di introdurre la previsione della seconda parte dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, in cui si prevedono casi di possibile regolamentazione;

ii) valuti il Governo l'opportunità di valorizzare il ruolo del DURC quale mezzo di prova nelle verifiche di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 95, comma 2;

jj) al medesimo articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di estromettere l'operatore economico dalla procedura di affidamento solo previa attività istruttoria, avviando un sub-procedimento di valutazione in contraddittorio con l'operatore economico medesimo;

kk) valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell'illecito professionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull'affidabilità e integrità dell'operatore, in ogni caso prevedendo che il mezzo di prova sia costituito da un provvedimento quantomeno di primo grado; valuti inoltre il Governo l'opportunità, in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;

ll) valuti il Governo l'opportunità di istituire un gruppo di studio avente il precipuo compito di avviare una sperimentazione finalizzata a chiarire i confini applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;

mm) all'articolo 100, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di stabilire a regime – e non solo in via transitoria – la durata quinquennale dell'attestazione, con verifica al terzo anno, nonché il periodo documentabile di 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA);

nn) all'articolo 100, comma 8, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il futuro regolamento – di cui al comma 4 del medesimo articolo – introduca requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;

oo) all'articolo 103, comma 1, lettera b), valuti il Governo la possibilità di modificare la disposizione poiché in contrasto con il principio del *favor participationis* di cui all'articolo 10, atteso che per i lavori sopra la soglia dei 100 milioni sono richiesti requisiti speciali che conducono a una eccessiva riduzione della platea dei possibili partecipanti;

pp) all'articolo 106, valuti il Governo l'opportunità di reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l'importo della garanzia (provvisoria e definitiva) di cui al comma 8 per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità; valuti altresì il Governo l'opportunità di legare la durata massima di validità delle garanzie provvisorie alla durata massima dei termini per la conclusione delle procedure di gara previsti dall'articolo 17, comma 3;

qq) all'articolo 106, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'escusione della cauzione provvisoria ai soli fatti direttamente imputabili al singolo soggetto e non già all'impresa;

rr) con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l'opportunità di apportare modifiche di coordinamento idonee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;

ss) in ordine ai requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l'opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'arco temporale rilevante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture;

tt) in linea di continuità con la normativa vigente (articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 77 del 2021), valuti il Governo l'opportunità di garantire una maggiore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

uu) stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina attualmente prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, valuti il Governo se è opportuno l'inserimento di una previsione *ad hoc* per i contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;

vv) con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108, valuti il Governo se non sia opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando l'utilizzo di formule che si risolvano col premiare i ribassi più alti, individuando un tetto massimo al punteggio economico per i contratti ad alta intensità di manodopera e valorizzando adeguatamente il punteggio di qualità;

ww) all'articolo 109, in tema di reputazione dell'impresa, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'impegno sul piano ambientale e su altre finalità di beneficio comune sia inserito tra i requisiti reputazionali riportati nel fascicolo digitale degli operatori;

xx) con riferimento all'articolo 110, comma 4, lettera *b*), sulla non ammissibilità di giustificazioni « in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente », valuti il Governo l'opportunità di fare ri-

ferimento ai costi di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia quelli individuati dalla stazione appaltante, non assoggettabili a ribasso d'asta, e non agli « oneri aziendali della sicurezza »;

yy) all'articolo 114, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere all'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà;

zz) all'articolo 116, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà; al comma 10, lettera *a*), di tale articolo, valuti, altresì, il Governo l'opportunità di prevedere che gli interventi archeologici siano effettuati da archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente;

aaa) all'articolo 119, valuti il Governo l'opportunità, nell'ipotesi di subappalto cosiddetto « a cascata », di estendere ai subappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio previste dal Codice a carico dell'operatore economico titolare del contratto all'atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale;

bbb) all'articolo 125, in tema di anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l'operatore, valuti il Governo l'opportunità che lo stato di avanzamento lavori (SAL) tenga conto dell'aspetto temporale, al fine di evitare che a fronte di lavori di mesi non si raggiungano stati di avanzamento dei lavori;

ccc) all'articolo 128, in tema di servizi alla persona, valuti il Governo l'opportunità di inserire una specifica disciplina sulle « concessioni di servizi sociali », ponendo in carico alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali, di rendere nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione;

ddd) all'articolo 140, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di considerare quale

circostanza di somma urgenza, oltre allo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche lo stato di emergenza regionale;

eee) all'articolo 170, valuti il Governo l'opportunità di dare piena attuazione alla previsione di cui articolo 1, comma 2, lettera i), della legge di delega (legge n. 78 del 2022), inserendo in tale disposizione, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, efficaci misure di salvaguardia per le forniture europee nei casi di presenza di offerte in cui la quota di prodotti originari di Paesi terzi sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;

fff) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all'articolo 15 in tema di Responsabile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedimento di nomina del RUP; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all'articolo 15;

ggg) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, in relazione all'articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la disciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d'interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

hhh) valuti il Governo l'opportunità di coordinare la formulazione dell'articolo 175, comma 1, in merito all'inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pubbliche, con le scelte operate all'articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell'ambito dell'istituto della fi-

nanza di progetto, eliminando conseguentemente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;

iii) all'articolo 193, in materia di finanza di progetto, valuti il Governo l'opportunità di:

1. definire il termine entro il quale l'ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento;

2. prevedere l'obbligo di conclusione della valutazione con un provvedimento espresso oggetto di comunicazione all'interessato e di pubblicazione;

3. prevedere l'obbligo di valutazione della proposta anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale;

4. in caso di concorrente costituito da più soggetti, mitigare la previsione di esclusione per omessa indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto;

jjj) valuti il Governo l'opportunità di ampliare i poteri della cabina di regia di cui all'articolo 221, prevedendo che essa possa, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, individuare le procedure necessarie ad assicurare la continuità delle opere in corso di realizzazione e la prosecuzione dei bandi avviati con il precedente regime e abbia altresì il potere di segnalare alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'emanazione di norme urgenti, le criticità che comportano il blocco delle attività delle opere o ne prolunghino ingiustificatamente l'attuazione;

kkk) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall'articolo 222, omogeneizzando tale regime con quello applicato alle altre Autorità indipendenti e comunque rideterminando all'articolo 222, comma 14, l'entità delle somme che rimangono nella disponibilità dell'ANAC in misura non superiore al 50 per cento del relativo importo;

lll) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all'articolo 225, comma 1, al fine di coordinarne la formulazione con il cronoprogramma degli interventi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

mmm) all'articolo 226, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continua ad applicarsi ai procedimenti in corso anche se avviati prima della sua entrata in vigore;

nnn) al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di chiarire all'articolo 225, comma 7, che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 nonché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;

ooo) valuti il Governo l'opportunità di individuare la data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa;

ppp) valuti il Governo l'opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finalizzata a far salva, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di cui all'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferimento all'epoca vigente;

qqq) valuti il Governo l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli progettuali da tre a due;

rrr) valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finalizzata a chiarire l'operatività per i procedimenti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, avviando alla difformità di orientamenti giurisprudenziali derivante dall'inattuazione dell'articolo 47 del Codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;

sss) valuti il Governo l'opportunità di modificare, nell'Allegato I.6, le soglie relative all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);

ttt) tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all'appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipologie di affidamenti, valuti il Governo l'opportunità, di prevedere all'articolo 34 dell'Allegato I.7 che l'attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell'articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affidamenti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;

uuu) in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara è alternativa all'ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante, al fine di evitare

interpretazioni erranee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa procedura di gara; valuti altresì il Governo l'opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l'esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l'attività di stazione appaltante per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministrazioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati;

vvv) valuti il Governo l'opportunità di allineare il testo dell'Allegato II.12 con la disposizione dell'articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all'Allegato le opportune modifiche di coordinamento testuale con la normativa tecnica di settore;

www) considerato che l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato II.12, pone in capo alle SOA l'obbligo di avere sede legale in Italia, che analoga previsione, contenuta nell'articolo 64, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell'Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall'articolo 5, comma 2, della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), valuti il Governo l'opportunità di reintrodurre espressamente la previsione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;

xxx) valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 38 dell'Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente per il fatturato globale e l'esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;

yyy) valuti il Governo l'opportunità di adeguare l'Allegato I.14 sulla direzione lavori ed esecuzione dell'appalto all'Allegato I.9 sui metodi e strumenti informativi digitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d'opera;

zzz) al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di *help desk* ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l'opportunità di specificare che, ai fini dell'attivazione dell'*help desk*, la Cabina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni, fermo restando il principio di invarianza finanziaria;

aaaa) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Codice una disposizione normativa che escluda espressamente la qualificazione dei Collegi e degli Ordini professionali come amministrazioni aggiudicatrici, al fine di evitare fenomeni di aporia ordinamentale e di violazione del cosiddetto divieto di *gold plating*, che potrebbero derivare dall'estensione della disciplina dei contratti pubblici ai predetti enti sulla base della mera definizione di essi come enti pubblici non economici;

bbbb) valuti il Governo l'opportunità di adottare un « capitolato generale di appalto » unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori « a misura »), che, con criteri chiari ed uniformi, renda il più possibile « oggettive » sia le regole poste a base del contratto, sia l'attività di verifica degli adempimenti dell'appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere eseguite;

cccc) valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione volta a prevedere che gli organi costituzionali attuino nei propri ordinamenti le disposizioni del decreto legislativo nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute e della propria autonomia organizzativa;

dddd) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli schemi dei regolamenti ministeriali di delegificazione siano tra-

smessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nei casi specificati in premessa in cui gli allegati intervengano su materie già disciplinate in precedenza da regolamenti o altri atti attuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parlamentare, ovvero riproducano il contenuto di precedenti disposizioni di rango legislativo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.**Atto n. 19.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO AZIONE –
ITALIA VIVA – RENEW EUROPE**

La VIII Commissione, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19),

premessi che:

il presente schema di decreto legislativo si propone di attuare in maniera estensiva i principi e criteri direttivi di delega contenuti nella legge 21 giugno 2022, n. 78, che invece risultavano uniformati a criteri di forte concorrenzialità, in linea con la normativa europea, al fine di garantire rapidità, efficacia ed efficienza alla disciplina dei contratti pubblici, assicurando agli operatori economici un quadro normativo di riferimento che consentisse loro di avviare con i soggetti pubblici fasi di interlocuzione e negoziazione che si proponessero di salvaguardare gli interessi pubblici e quelli privati, contemperando la necessità di realizzare in tempi rapidi e certi le opere pubbliche con l'esigenza di preservare la redditività e competitività delle imprese coinvolte tanto sul breve che sul medio-lungo periodo;

la disciplina legislativa prospettata si rivela, al contrario, farraginoso, complessa, disfunzionale e in più parti anticoncorrenziale, del tutto inidonea a rispondere alle esigenze di celerità e semplificazione che le nuove sfide globali impongono al nostro Paese;

il quadro normativo proposto complica sensibilmente le procedure di affidamento e aggiudicazione, appesantendo ulteriormente la disciplina dei contratti pubblici e rischiando di sclerotizzare le tradizionali criticità che risultano caratterizzare le stazioni appaltanti più piccole (ma non solo);

l'acuirsi di dette criticità, che si avrebbe per effetto dell'entrata in vigore

del codice dei contratti pubblici in esame si rivela idoneo a pregiudicare – se non a compromettere – l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza, anche solo aggravando i già ingenti ritardi maturati a partire dall'ultimo trimestre 2022 sul piano del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi prefissati;

contrariamente a quanto prospettato, i noti ritardi infrastrutturali e le difficoltà e i ritardi che caratterizzano l'Italia sul piano degli investimenti pubblici impongono l'adozione di una disciplina legislativa chiara e di semplice applicazione, capace altresì di distinguere fra le priorità degli interventi e garantendo alle stazioni appaltanti coinvolte nell'attuazione degli investimenti strategici di adottare strumenti alternativi e flessibili che possano garantire tempi certi alla consegna dell'opera;

per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ad esempio, l'articolo 50 generalizza l'uso della procedura negoziata, con invito a 5 (fino ad un milione di euro) o 10 (oltre un milione di euro) operatori, rendendo peraltro possibile l'utilizzo delle procedure di gara « ordinarie » – aperte o ristrette – solo sopra 1 milione di euro, e solo previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante. Essendo la procedura negoziata una procedura a concorrenza ridotta, al fine di garantire una maggiore competizione e trasparenza negli affidamenti di importo più elevato, sarebbe opportuno abbassare la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono ricorrervi in via ordinaria;

in maniera del tutto anticoncorrenziale, l'articolo 50 – confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale – prevede due sole modalità di affi-

damento sottosoglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. Oltre alle possibili ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione sarà effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali, ipotesi di ricorso a procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determinerà un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;

la disciplina relativa alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nei casi di applicazione del prezzo più basso, prevede che la stazione appaltante dichiari il metodo prescelto negli atti di gara. Anche tale fatto rischia di introdurre indebiti condizionamenti nello svolgimento delle procedure di gara. Pertanto, la scelta del sistema utilizzato dovrebbe essere automatica e non prevedibile;

pur essendo prevista come obbligatoria, la revisione dei prezzi risulta fortemente depotenziata, in quanto ancorata a soglie di alea eccessive e non appare capace di ovviare a tutte le criticità che possono sorgere in corso di esecuzione, soprattutto in ragione del profondamente mutato contesto internazionale e delle strutturali difficoltà che stanno caratterizzando le catene di approvvigionamento, che rischiano di tradursi – in assenza di consapevole considerazione – in un vero proprio pregiudizio per l'operatività dell'impresa interessata, con evidenti ripercussioni sul piano infrastrutturale, lavorativo e della crescita; a tal proposito sarebbe opportuno che la revisione dei prezzi fosse applicata anche ai servizi e non già solo ai lavori, in quanto gli aumenti relativi alle lavorazioni ed agli approvvigionamenti dei materiali è tale sia per i lavori che per i servizi;

il meccanismo della revisione dei prezzi deve essere accompagnata da un attento sistema di valutazione che consenta di preservare le predette esigenze e, al contempo, consentire alle stazioni appaltanti di mantenere uno stretto controllo sui costi, scongiurando compensazioni che possano derivare da fenomeni speculativi e non imputabili alle dinamiche inflazionistiche;

appare opportuno prevedere anzitutto una disciplina delle varianti, di cui all'articolo 120 dello schema in esame, più chiara ed esaustiva, che definisca con maggiore puntualità e semplicità i casi in cui sia possibile il ricorso a tale istituto, superando completamente la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché introdurre la possibilità per le imprese di presentare offerte « a rialzo », in linea con le migliori esperienze internazionali;

l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative prevista dalla normativa vigente si è storicamente succeduta negli anni. Questo comporta che capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi tra cooperative sussiste autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate. Così come le eventuali variazioni soggettive che interessano la compagine sociale non hanno alcun impatto sulla qualificazione del consorzio, né del fatto che queste dispongano o meno di attestazione SOA. Nel consorzio stabile tutti gli operatori devono necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione affinché possano costituire il consorzio stabile;

è necessario ricondurre la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne garantiscano un'equilibrata applicazione in tutti i settori, nell'interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti;

occorre introdurre il tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico, in caso di offerta economicamente

più vantaggiosa. È necessario valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando ogni formula matematica che finisca per premiare i ribassi più alti. L'individuazione di un tetto massimo al punteggio economico evita il rischio che le stazioni appaltanti trasformino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quello del massimo ribasso mascherato, attribuendo rilevanza determinante alla componente prezzo;

quanto al tema della parità di genere, l'articolo 106 del nuovo codice prevede che l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possiede uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'Allegato II.13; rispetto all'articolo 93 del codice vigente, scompare il riferimento nella norma primaria alla certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e viene meno dunque la garanzia del rispetto di tale requisito, anche in ragione del fatto che la stessa norma prevede che l'Allegato II.13 sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale potrebbe non includere tra i requisiti la certificazione della parità di genere; analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito dell'articolo 61 del nuovo codice, dal quale in riferimento ai criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nel bando di gara scompare, rispetto all'articolo 95 del codice vigente, « l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 »; anche in tal caso ci si limita a rimandare all'Allegato II.3, rubricato « Soggetti con disabilità o

svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti », che non contiene alcun riferimento alla certificazione;

lo schema in esame, non riproducendo le disposizioni di carattere intertemporale di cui all'articolo 216, commi 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così interrompendo la continuità del quadro procedurale entro il quale sta proseguendo l'opera sul territorio, proprio nel momento in cui deve avanzare la cantierizzazione dell'opera su territorio italiano, con ricadute dirette e bloccanti sugli iter procedurali di una infrastruttura strategica;

l'articolo 119 dello schema, in materia di subappalto, non modifica la disciplina rispetto a quella attualmente in vigore. L'aspetto critico riguarda la previsione per cui il subappaltatore deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali che avrebbe garantito l'appaltatore. Per fare ciò la norma prevede che il subappaltatore debba applicare lo stesso CCNL dell'appaltatore. Questo nella pratica genera effetti molto negativi in quanto non sempre le imprese, pur svolgendo attività analoghe, appartengono allo stesso CCNL;

appare indispensabile assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario;

appare opportuno prevedere che le concessioni di beni pubblici o a destinazione pubblica già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici tengano conto, entro sei mesi dal-

l'entrata in vigore del codice medesimo, alle disposizioni di cui all'articolo 182, comma 3, al fine di non generare squilibri di natura concorrenziale tra i soggetti assegnatari di nuove concessioni (a cui quindi si applicheranno le disposizioni in commento) e gli attuali concessionari di beni pubblici;

all'articolo 186, l'esclusione dall'obbligo di esternalizzazione dei concessionari operanti nei settori speciali comporta la sottrazione al mercato di una quota considerevole di lavori anche in assenza di qualsiasi confronto concorrenziale;

le direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 prevedono l'obbligo di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, ossia in riferimento all'entità dei singoli lotti in modo tale che la stessa corrisponda meglio alla capacità delle PMI. È necessario evitare il rischio che la nozione di « lotto quantitativo » di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), dell'Allegato I.1 si sovrapponga con quella differente di « lotto funzionale »;

lo schema in esame prevede, fra l'altro, un passaggio dedicato ai rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore (articolo 6), volendo rispondere alla necessità di tenere in conto che, a fianco delle procedure concorrenziali e che delineano rapporti fra committenti e fornitori, da qualche anno sono state anche previste altre modalità incentrate su rapporti collaborativi fra le parti, disciplinati dallo stesso Codice Terzo Settore, facendo così dialogare i due Codici, tuttavia il testo dell'articolo 6 andrebbe ulteriormente affinato al fine di raggiungere una piena armonizzazione delle definizioni normative ivi utilizzate con quelle presenti nel Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) anche uniformandolo agli orientamenti del giudice costituzionale nella sentenza n. 131/2020;

nel dettaglio, l'espressione attività a « *spiccata valenza sociale* » che può risultare di difficile interpretazione, dovrebbe essere sostituita con quella di « *attività di interesse*

generale », rinviando così a quanto previsto dall'articolo 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, mentre il richiamo contenuto nello schema a « *modelli organizzativi di co-amministrazione* », andrebbe riportata, anch'essa, a quella prevista nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di « *amministrazione condivisa* »;

è anche necessario che, sempre con riguardo all'articolo 6 dello schema in esame, il termine « *privati* » sia sostituito da « *enti del Terzo settore* », in quanto l'attuale formulazione, ha fatto sorgere notevoli dubbi sul profilo soggettivo degli enti ricompresi nella formulazione della norma, mentre la formulazione proposta, chiarisce che la disposizione si riferisce esclusivamente agli enti del Terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

inoltre, sempre con riferimento all'articolo 6, l'allocuzione « *sempre che* » sembra richiamare ad una verifica da parte delle stazioni appaltanti con riguardo alle finalità sociali perseguite dagli enti, mentre le stesse sono verificate a monte, attraverso l'iscrizione al registro, mentre andrebbe inserita la pura descrizione della natura degli ETS, così come risultante dall'attuale assetto normativo, riprendendo il linguaggio della Corte costituzionale contenuto nella sentenza n. 131/2020 (« *i quali contribuiscono al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente* »);

il principio del risultato, così come definito dallo schema in esame (articolo 1), prevede che « *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza* », ebbene, mentre la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti e la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità, *l'amministrazione con-*

divisa non si fonda sulla corresponsione di prezzi a fronte di prestazioni, non è improntata alla concorrenza fra operatori economici e non è funzionalizzata a conseguire il miglior risultato mediante affidamento ad un soggetto terzo, peraltro l'espressa eliminazione di tali principi, consente di allineare la formulazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale (n. 131/2020) e dalla giurisprudenza europea eliminando incertezze applicative ed interpretative;

semplificare le procedure e scongiurare i rischi di sovrapposizione e ritardi rappresenta un obiettivo fondamentale per implementare la rete infrastrutturale del Paese e accrescere la competitività del Paese, non solo sul piano della tempestiva attuazione del Piano di ripresa e resilienza ma anche su quello della crescita nel medio-lungo periodo, con evidenti riflessi a livello economico e produttivo;

esprime parere contrario e richiede l'elaborazione di un nuovo schema di decreto legislativo maggiormente coerente rispetto agli obiettivi di cui in premessa e ai principi e criteri direttivi definiti dalla legge delega, in ogni caso rispettando le seguenti condizioni:

a) sia confermata nel nuovo codice degli appalti la norma transitoria del Codice vigente (articolo 216 comma 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016) che prevede che i progetti delle cosiddette Infrastrutture Strategiche, già inserite negli strumenti programmatici approvati ai sensi della legge n. 443 del 2001 e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al momento dell'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, siano approvati secondo la disciplina previgente (articoli 182, 183, 184 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006);

b) si modifichi l'articolo 50 al fine di ridurre a 3 milioni di euro la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, di cui al comma 1, lettera *d)*, prevedendo per i lavori di importo superiore a 3 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, l'utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione di uno

specifico avviso di indagine di mercato, con invito rivolto a tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse. Conseguentemente, specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, per i lavori di importo tra 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro, l'individuazione dei 10 operatori da consultare nella procedura negoziata deve avvenire tramite elenchi, e, conseguentemente, prevedere le stesse modalità con riferimento alla lettera *c)* per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;

c) in relazione all'articolo 54, comma 2, si elimini il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara. Si modifichi conseguentemente l'Allegato II.2, garantendo che tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano eventuali fenomeni collusivi. Inoltre, il numero degli elementi di variabilità da utilizzare nel calcolo della soglia dovrebbe essere più elevato e i diversi metodi di calcolo più equilibrati, tali da evitare situazioni di eccessivo ribasso senza precludere, al contempo, la presentazione di offerte economicamente convenienti anche per l'amministrazione;

d) all'articolo 58, comma 2, si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti possono prevedere l'adozione di criteri di selezione volti a favorire la partecipazione delle imprese del territorio interessato dall'opera»; ciò implica anche minori costi in quanto le imprese del territorio, possono utilizzare manodopera che non deve sostenere oneri legati a trasferimenti e trasferte;

e) all'articolo 60 sarebbe necessario fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, nonché fissare al 90 per cento la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa. Inoltre, la revisione dovrebbe operare senza nessun limite, basan-

dola su metodi oggettivi e verificabili attraverso dati statistici. L'elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell'ambito dei contratti di appalto non dovrebbe avvenire a cadenza annuale, ma si dovrebbe optare per un meccanismo semplice e automatico, a cadenza mensile, ed operare sia per i lavori che per i servizi;

f) modificare gli articoli 61 e 106 dello schema di decreto nel senso di inserire un esplicito riferimento alla certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per accedere alle premialità previste a legislazione vigente; in subordine, prevedere che i regolamenti cui le disposizioni citate rimandano vengano adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 (anziché comma 3) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dunque con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anziché con decreto ministeriale, e che le relative disposizioni non possano in nessun caso prevedere un livello di tutela e garanzia della parità di genere inferiore a quanto previsto dagli allegati II.3 e II.13 e dalla disciplina vigente;

g) si ripristini l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 65 sussista autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, così come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 65; all'articolo 67 si chiarisca che l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; nell'Allegato II.12, articolo 31, sia previsto che il meccanismo di imputazione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell'attestazione SOA, anche ai consorzi artigiani e cooperativi;

h) si modifichi il Capo I del Titolo IV della Parte V al fine di procedere ad una

razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell'illecito professionale al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull'affidabilità e integrità dell'operatore. In particolare, l'illecito professionale andrebbe ricondotto entro confini più precisi. In primo luogo, andrebbe attribuita rilevanza solo a fattispecie indicate in modo tassativo nel testo normativo. In secondo luogo, il mezzo di prova dovrebbe essere sempre costituito da un provvedimento di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado, e in nessun caso, invece, dovrebbe essere attribuita rilevanza a provvedimenti di mero rinvio a giudizio o di applicazione di misure cautelari, che per loro natura non presuppongono mai un quadro probatorio certo sulla colpevolezza del soggetto interessato. Ciò vale, ad esempio, per gli inadempimenti gravi commessi dall'operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori, che già in base al decreto legislativo n. 50 del 2016 assumono rilievo solo ove riconosciuti o accertati con sentenza passata in giudicato. Inoltre, con l'obiettivo di garantire una situazione di piena certezza alle imprese partecipanti alla gara ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di interdizione a causa delle lungaggini processuali, il triennio di rilevanza temporale dell'illecito dovrebbe sempre decorrere dalla data di commissione del fatto, e non dal provvedimento (articolo 96 e 98). Infine, occorre sopprimere la possibilità per i soggetti che operano nei settori speciali di individuare autonomamente le condotte rientranti nella nozione di « gravi illeciti professionali », in modo da evitare che vi sia ancora maggiore confusione nella definizione dei fatti rilevanti, ai fini della partecipazione. Valuti inoltre il Governo l'opportunità, in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;

i) all'articolo 108 si preveda che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Per i lavori, servizi o forniture è altresì vietato l'utilizzo di formule per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premiano in misura maggiore i ribassi elevati; per beni e servizi digitali non standard, e in particolare per beni e servizi di cybersecurity, prevedere una soglia minima dell'80 per cento del punteggio da attribuire in base alla qualità dell'offerta;

l) all'articolo 116 si preveda la presenza di archeologi in sede di collaudo di interventi archeologici;

m) all'articolo 120, si preveda una disciplina delle varianti più chiara ed esauritiva, definendo con maggiore precisione e puntualità i casi in cui sia possibile il ricorso a tale istituto, così da renderlo funzionale ad una veloce realizzazione delle opere; nonché, all'articolo 70, introdurre la possibilità di presentare offerte « a rialzo », fermo un limite massimo parametrato a una percentuale dell'importo a base d'asta;

n) all'articolo 132, si preveda che i lavori concernenti i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere aggiudicati congiuntamente né assorbiti da altre categorie di lavori, salvo per eccezionali esigenze connesse alla necessità di coordinamento, specificamente giustificate da apposita relazione del RUP;

o) all'articolo 182 si inserisca il seguente comma « Anche le concessioni di beni pubblici o a destinazione pubblica già in essere tengono conto delle disposizioni di cui al comma precedente entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice »;

p) si modifichi l'articolo 225 al fine di valorizzare l'esperienza maturata in rela-

zione ai regimi semplificati e accelerati introdotti a partire da decreto legislativo n. 77 del 2021 e, comunque, per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

q) all'articolo 3, comma 1, lettera *u)*, dell'Allegato I.1 siano apportate le seguenti modificazioni: le parole: « funzionalmente autonomo » sono soppresse; dopo le parole: « fasi successive del progetto » sono inserite le seguenti: « adeguato alla capacità economico-finanziaria delle MPMI »;

r) all'articolo 6, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: « 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività di interesse generale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici e fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i quali contribuiscono al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente. 2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

s) all'articolo 9 dell'Allegato I.7 si preveda l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica di nuove linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico;

t) all'Allegato I.8 si rafforzino le tutele del patrimonio archeologico e culturale e il ruolo del Ministero della cultura e si precisino le qualifiche dei soggetti competenti e si apra all'utilizzo delle nuove tecnologie non invasive;

u) la data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia sia individuata in modo tale che stazioni appaltanti e operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa e che il cambio del quadro normativo non impatti in maniera negativa

sulla realizzazione degli interventi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

e osservazioni:

1. valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 16, in tema di conflitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni;

2. valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono incluse quelle relative alle procedure di affidamento *in house*;

3. valuti il Governo l'opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all'articolo 38 alle semplificazioni introdotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

4. valuti il Governo di ridurre le fasi di progettazione al fine di accelerare le procedure di aggiudicazione, con conseguenti risparmi;

5. valuti il Governo di individuare, sulla base di una valutazione strategica per il Paese, gli interventi infrastrutturali per i quali consentire la nomina di commissari straordinari responsabili di tutte le fasi del procedimento, dalla progettazione all'esecuzione, valorizzando gli obiettivi raggiunti e le esperienze maturate negli ultimi anni sul piano della gestione commissariale delle opere pubbliche;

6. valuti il Governo l'opportunità di precisare, in relazione all'istituto del dissenso costruttivo di cui all'articolo 38, comma 11, che le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, nell'indicare – a pena di decadenza – le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso,

devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;

7. valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 41 e nell'Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori *standard* di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici e idrologici dell'opera;

8. valuti il Governo di ripristinare la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (Italia sicura) e il relativo progetto Casa Italia, nonché la struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, al fine di definire una programmazione degli interventi e delle priorità nelle opere pubbliche che possa prevenire e scongiurare eventi calamitosi;

9. valuti il Governo l'opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei metodi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni utilizzati dalle regioni e dalle province autonome ai fini della predisposizione dei prezari regionali di cui all'articolo 41, comma 13;

10. valuti il Governo l'opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato;

11. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire all'articolo 44 il contenuto del-

l'offerta che l'operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l'offerta dell'operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata e non anche il progetto esecutivo che costituisce *ex se* l'oggetto specifico dell'appalto;

12. valuti il Governo l'opportunità di meglio definire, all'articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere utilizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori;

13. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 50, sostituendo al comma 4 le parole: « fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera » con le seguenti: « ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo » e aggiungendo dopo le parole: « del prezzo più basso » le seguenti: « motivando adeguatamente la scelta »;

14. valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 56, comma 1, lettera *i*), l'ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall'applicazione del Codice, definendo puntualmente l'alveo dei servizi finanziari interessati dall'esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coerente con gli atti legislativi relativi al mercato interno;

15. valuti il Governo l'opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli « spettacoli dal vivo » coerentemente con quanto previsto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;

16. valuti il Governo l'opportunità di promuovere i più alti *standard* tecnici negli

approvvigionamenti dei materiali, inclusi gli approvvigionamenti dei materiali di base come il cemento e i materiali a base cementizia contenenti cemento;

17. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 58, comma 2, il parametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i principi dello *Small Business Act* di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un'eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli appalti;

18. all'articolo 60, valuti il Governo l'opportunità di: chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture si applica solo ai contratti di durata; garantire una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attivazione delle clausole di revisione prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell'opera, della fornitura o del servizio previste dal comma 2; inserire il riferimento alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente;

19. con riferimento ai consorzi stabili, valuti il Governo l'opportunità di: introdurre un limite massimo al numero di consorziati che possono formare un consorzio stabile compreso tra 15 e 25 unità; estendere le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclusione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei consorziati indicati quali esecutori dei lavori; prevedere che il futuro regolamento introduca requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la possi-

bilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;

20. valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, l'opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penalistici delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

21. valuti il Governo l'opportunità di integrare le ipotesi di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali tra le cause di esclusione automatica di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 95, valorizzando il ruolo del DURC quale mezzo di prova;

22. l'introduzione di un sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice. Tuttavia, alla previsione generale di cui al comma 10 dell'articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all'interno di un apposito allegato. Valuti, pertanto, il Governo l'opportunità di istituire un gruppo di studio avente il precipuo compito di avviare una sperimentazione finalizzata a chiarire i confini applicativi dell'istituto e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;

23. con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l'opportunità di apportare modifiche di coordinamento idonee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;

24. per quanto concerne i requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l'opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'arco temporale rilevante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai

requisiti di capacità economica e finanziaria per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture;

25. in linea di continuità con la normativa vigente (articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 77 del 2021), valuti il Governo l'opportunità di garantire una maggiore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

26. stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina attualmente prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, valuti il Governo se è opportuno l'inserimento di una previsione *ad hoc* per i contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;

27. valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modifiche all'articolo 108:

a) alla rubrica, dopo le parole: « Criteri di aggiudicazione degli appalti » inserire: « di lavori, servizi e forniture »;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « all'aggiudicazione degli appalti » inserire le seguenti: « di lavori, servizi e forniture »;

c) al comma 2, alla lettera *c*), sopprimere le parole: « di importo pari o superiore a 140.000 »;

d) al comma 2, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

« *e-bis*) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da contenuto tecnologico o con carattere innovativo »;

e) sopprimere il comma 3;

28. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 119, comma 12, secondo periodo, inserendo dopo le parole: « contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principali » le seguenti: « , ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, »;

29. valuti il Governo l'opportunità di coordinare la formulazione dell'articolo 175, comma 1, in merito all'inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pubbliche con le scelte operate all'articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, eliminando conseguentemente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;

30. all'articolo 175, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di interesse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere preventivo, non vincolante, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 45 giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospensione per integrazione documentale come previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. I suddetti pareri devono essere chiesti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza. »;

31. fatto salvo quanto previsto all'osservazione precedente, sempre con riferimento all'articolo 175, comma 3, il Governo valuti di prevedere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e stipulare con tale società apposite convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo nello sviluppo e nella realizzazione di operazioni di partenariato pubblico-privato;

32. valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato possano avvalersi, specialmente per i progetti di opere complesse e di maggiore importo, dell'attività consultiva del Comitato interministeriale per la programmazione della politica economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e del DIPE, rimodulando le competenze di tali strutture nelle procedure di settore;

33. valuti il Governo l'opportunità di specificare in quali ipotesi, nel caso di ricorso alla finanza di progetto, si renda necessario costituire una società di scopo,

consentendo ai bandi di configurare il ricorso a tale modulo organizzativo come facoltativo per i contratti di minore importo;

34. valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 175, con il seguente:

« 4. Qualora l'operazione non rientri tra quelle previste dal comma 3, le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE di cui al comma 3 quando la complessità dell'operazione contrattuale lo richieda oppure fruire del servizio reso dal DIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. »;

35. valuti il Governo l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all'articolo 15 in tema di Responsabile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedimento di nomina del RUP. In particolare, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all'articolo 15;

36. valuti il Governo l'opportunità di chiarire, in relazione all'articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la disciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d'interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 201;

37. valuti il Governo se non sia opportuno all'articolo 186 e all'Allegato I.1 mantenere l'attuale percentuale in materia di obbligo di esternalizzazione e modificare l'attuale previsione relativa al superamento totale dell'obbligo di esternalizzazione per i concessionari nei settori speciali; occorre chiarire che tutte le tipologie di concessionari – inclusi quelli operanti nei settori

speciali – sono tenuti all'obbligo di esternalizzazione dei soli appalti di lavori pubblici, ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria; ciò, tuttavia, con l'eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica. Inoltre, appare opportuno elevare, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60 per cento e 80 per cento le quote entro cui prevedere l'obbligo di esternalizzazione, al fine di dare seguito al monito della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 del 2021, ha imposto di non prevedere obblighi troppo stringenti, ma, al contempo, garantire un'apertura al mercato in linea con i principi eurounitari;

38. all'articolo 192, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. Il NARS è allo scopo integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »;

39. valuti il Governo l'opportunità di definire, all'articolo 193, comma 2, il termine entro il quale l'ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento;

40. valuti il Governo di definire, per le opere individuate di interesse strategico per il Paese, termini perentori per le im-

pugnazioni e per la definizione dei relativi giudizi;

41. al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di *help desk* ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l'opportunità di specificare che, ai fini dell'attivazione dell'*help desk*, la Cabina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni, fermo restando il principio di invarianza finanziaria;

42. all'articolo 221, comma 4, lettera f), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « nella banca dati sui partenariati pubblico privato istituita presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica » con le parole: « nel portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato »;

43. all'articolo 221 valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 8;

44. all'articolo 222, comma 2, dopo il primo periodo, andrebbe estesa l'attività di supporto della Autorità nazionale anticorruzione mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di individuare, per specifici settori dell'economia: i migliori criteri e metodologie per la redazione dei progetti di fattibilità di cui all'articolo 185, comma 1, primo periodo, nonché i migliori criteri e metodologie per supportare le commissioni aggiudicatrici in ordine alle attività di verifica dell'adeguatezza e della veridicità del piano economico e finanziario di cui all'articolo 185, comma 5; le migliori metodologie atte ad individuare i migliori criteri di determinazione dell'indennizzo così come previsti dall'articolo 191, comma 3;

45. valuti il Governo l'opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall'articolo 222, omogeneizzando tale regime con quello applicato alle altre Autorità indipendenti e comunque rideterminando all'articolo 222,

comma 14, l'entità delle somme che rimangono nella disponibilità dell'ANAC in misura non superiore al 50 per cento del relativo importo;

46. all'articolo 223, comma 2, valuti il Governo di sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità, anche ai fini della loro eventuale sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS, sentito il NARS, in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica; »;

47. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all'articolo 225, comma 1, al fine di coordinarne la formulazione con il cronoprogramma degli interventi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

48. al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di chiarire all'articolo 225, comma 7 che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 nonché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;

49. all'articolo 226, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tutti i provvedimenti quali pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, già ottenuti e ancora

validi alla data del 1° luglio 2023, restano validi, fino alla loro naturale scadenza prevista al momento della loro emanazione, per le procedure del presente codice, considerandosi assimilabili a quelle richieste con le nuove procedure. »;

50. valuti il Governo di prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare la procedura di valutazione di impatto ambientale, rendendo perentori i termini previsti dal codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rilascio delle autorizzazioni, anche nell'ipotesi di rinnovo delle commissioni e comitati interessati;

51. valuti il Governo di introdurre una disciplina legislativa specifica, uniformata a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza per gli investimenti di interesse per le infrastrutture portuali, anche sul piano del rafforzamento e ampliamento delle stesse;

52. valuti il Governo l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli progettuali da tre a due;

53. valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finalizzata a chiarire l'operatività per i procedimenti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, avviando alla difformità di orientamenti giurisprudenziali derivante dalla mancata attuazione dell'articolo 47 del codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;

54. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dell'Allegato I.1, al comma 1, lettera *e*) inserendo dopo le parole: « al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi » le seguenti: « o l'incidenza del costo del personale sull'organizzazione aziendale »;

55. valuti il Governo l'opportunità di modificare, nell'Allegato I.6, le soglie rela-

tive all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);

56. tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all'appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipologie di affidamenti, valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 34 dell'Allegato I.7 che l'attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell'articolo 14, comma 1, lettera *a*), relativi agli affidamenti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;

57. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 38 dell'Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettere *a*) e *b*), rispettivamente per il fatturato globale e l'esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;

58. in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara è alternativa all'ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante. La modifica appare opportuna al fine di evitare interpretazioni erranee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa procedura di gara. Valuti altresì il Governo l'opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l'esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l'attività di stazione appaltante per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo

come per le pubbliche amministrazioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati;

59. valuti il Governo l'opportunità di adeguare l'Allegato I.14 sulla direzione lavori ed esecuzione dell'appalto all'Allegato I.9 sui metodi e strumenti informativi digitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d'opera;

60. lo schema di decreto, all'articolo 100, comma 7, prevede che il periodo di attività dell'operatore economico, documentabile da parte delle Società organismi di attestazione (SOA), sia rapportato ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le medesime. Per contro, all'articolo 18, comma 12 e all'articolo 21, commi 1 e 2 dell'Allegato II.12, tale periodo viene fissato in cinque anni. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di allineare il testo dell'Allegato II.12 con la disposizione dell'articolo 100, comma 7 e in generale di apportare all'Allegato le opportune modifiche di coordinamento testuale con la normativa tecnica di settore;

61. considerato che l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato II.12, pone in capo alle SOA l'obbligo di avere sede legale in Italia, analoga previsione, contenuta nell'articolo 64, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è stata

oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell'Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall'articolo 5, comma 2, della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), valuti pertanto il Governo l'opportunità di reintrodurre espressamente la previsione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;

62. nel prendere atto che il procedimento di redazione del Codice si è svolto in tempi estremamente ridotti in ragione delle impellenti scadenze connesse al rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – tra l'entrata in vigore della legge delega e i tempi di approvazione del primo schema di decreto legislativo in seno al Consiglio dei ministri sono trascorsi poco più di quattro mesi –, si richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di provvedere al coordinamento formale dello schema di decreto legislativo e di apportare le correzioni di forma rese necessarie dall'obiettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;

63. valuti il Governo l'opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Codice l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurolunitarie (*gold plating*).

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.**Atto n. 19.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione della delega dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici » (Atto n. 19);

premesso che,

il provvedimento in esame dispone la completa sostituzione del vigente codice dei contratti pubblici, (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ivi comprese le ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e attuative vigenti, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quanto disposto dalle direttive europee in materia di contratti pubblici;

L'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici costituisce uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevede, tra le riforme abilitanti – semplificazione e concorrenza – la semplificazione in materia di contratti pubblici. L'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega è stata fissata al 1° aprile 2023, mentre l'entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi è stata fissata al 1° luglio 2023;

il nuovo Codice dei contratti pubblici si fonda su una serie di principi generali contenuti nella parte iniziale del provvedimento (articoli da 1 a 11). Tra questi il principio del risultato, seguito dai principi della fiducia, dell'accesso al mercato, buona fede e di tutela dell'affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, conser-

vazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione e di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;

quanto al principio del risultato di cui all'articolo 1, occorre porre in evidenza la necessità di perseguire primariamente l'obiettivo di opere pubbliche di qualità e sicurezza, declinando tale principio nell'assegnazione di un ruolo pubblico qualitativamente più evoluto nella « genesi » dell'opera e quindi nel progetto, con la riduzione delle stazioni appaltanti, che resta un passaggio essenziale, e con un potenziamento dei ranghi tecnico-ingegneristici delle amministrazioni. Una pubblica amministrazione efficace ed efficiente non ha infatti, bisogno, ad esempio, di ricorrere all'appalto integrato per carenza di risorse interne, ma vi ricorrerebbe solo in determinati e circoscritti casi legati alla realizzazione di talune opere particolarmente complesse sulla base di un progetto definitivo;

insomma poiché trattiamo di un Codice deve essere ben visibile il senso della natura e carattere pubblico delle opere pur in un quadro di semplificazione. Ma senza intaccare elementi fondamentali che rendono l'opera affidabile, sicura nel tempo;

in tale contesto, emerge in tutta evidenza la mancata inclusione del principio della parità di genere, atteggiamento confermato anche nel resto delle disposizioni del codice proposto. La parità di genere è stata inserita soltanto nell'Allegato II.3, nell'ambito dei soggetti con disabilità o svantaggiati. Si tratta di un preoccupante ed inopportuno arretramento rispetto alla previgente normativa, confermato dal fatto che le disposizioni relative alla certificazione della parità di genere di cui al de-

creto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) vengono traslate dalla normativa di rango primario agli allegati al nuovo codice, ragion per cui non vi è alcuna garanzia che la questione possa trovare adeguata copertura nei regolamenti che andranno successivamente a sostituire gli allegati;

nell'ambito dei principi del codice emergono, altresì, alcune criticità, meritevoli di approfondimento e adeguati correttivi, in relazione alle disposizioni sull'autonomia contrattuale della PA, sui rapporti tra PA ed Enti del terzo settore e sul principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali;

la semplificazione è uno dei cardini fondamentali del nuovo Codice. Il testo, predisposto dal Consiglio di Stato su richiesta del precedente Governo, che ha esercitato l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge delega (legge 21 giugno 2022, n. 78), ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), ha un numero di articoli di poco superiore a quelli del codice vigente (229 rispetto a 220), ma ne riduce di molto i commi, eliminando di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati. I 36 allegati riducono, altresì, in modo rilevante il numero complessivo di norme e linee guida di attuazione del previgente Codice, tra cui i 25 allegati al codice attuale, le 17 linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e 15 regolamenti ancora vigenti;

al raggiungimento dell'obiettivo della semplificazione contribuiscono, fra le altre, le disposizioni relative: alla digitalizzazione, all'interconnessione all'interoperabilità tra i sistemi telematici e alla confluenza delle informazioni su un'unica banca dati, ossia la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, su un migliore accesso alle informazioni da parte di operatori economici e cittadini; alla « programmazione » dei lavori e degli acquisti di beni e servizi – prevedendo per quest'ultimi un orizzonte temporale per l'acquisto di beni e servizi triennale, in luogo di quello attuale bien-

nale – con l'introduzione di un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale e una semplificazione e accelerazione delle procedure relative alla programmazione e alla progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale;

in tale contesto di semplificazione, tuttavia, emergono criticità evidenti su più fronti, a partire dalla riduzione dei compiti dell'ANAC, per passare all'indebolimento delle disposizioni di contrasto alle frodi, alla corruzione, al conflitto d'interessi nello svolgimento delle procedure e a presidio della concorrenza, della tutela del lavoro e della parità di trattamento tra operatori;

nel semplificare i livelli della progettazione, da tre a due livelli, il nuovo codice:

a) non introduce misure finalizzate alla valorizzazione della qualità della progettazione, che al contrario dovrebbe giocare un ruolo fondamentale per la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture in modo da dispiegare i benefici in favore della popolazione per quanto più a lungo possibile;

b) cancella uno degli obiettivi fondamentali, previsto nella versione ad oggi vigente, che contribuisce per primo a rendere gli interventi effettivamente cantierabili, realizzabili e sicuri, ovvero « la compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica » da valutarsi in elaborati specialistici dedicati;

c) non prevede l'introduzione, già nella fase di progettazione, di pratiche di valutazione d'impatto *ex post* delle opere pubbliche in termini non soltanto ambientali ma economico-finanziari, ovvero in relazione al novero degli interventi di manutenzione che l'opera progettata richiederà nel corso del tempo e dei relativi costi, anche al fine di consentire valutazioni consapevoli da parte delle amministrazioni, delle stazioni appaltanti e della popolazione anche come strumento di partecipazione e *accountability*;

d) in tema di tutela del lavoro e sicurezza sul lavoro, ricorrendo ad una

diffusa semplificazione delle norme del Codice fa emergere preoccupanti carenze con particolare riferimento alla manodopera necessaria alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, a partire dalle disposizioni sull'appalto a cascata, per passare alle infrazioni contributive e retributive che non sono più causa di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto;

e) desta perplessità, oltre alla mancata valorizzazione del lavoro tecnico, le profonde modifiche apportate alla disciplina del RUP, ora responsabile unico del progetto;

f) ai fini di semplificazione e accelerazione delle opere deve prevedere che lo studio storico-archeologico del territorio, l'analisi dei dati di archivio e le indagini sul campo (ricognizioni, saggi di scavo ecc.), vengano avviate già nelle prime fasi progettuali, consentendo così di ridurre in modo significativo il rischio di interferenza archeologica durante le fasi di esecuzione dell'opera, con evidenti vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro e riducendo drasticamente, se non eliminando del tutto, il rischio del fermo cantiere;

per quanto concerne l'« appalto », lo schema in esame opera una profonda revisione rispetto al vigente codice.

In particolare:

in merito agli appalti sotto soglia:

a) per quanto riguarda le soglie dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, che costituiscono circa l'80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni, gli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dei tempi di affidamento, ha spinto il legislatore a rendere definitive le soglie adottate in via temporanea dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni), fissandole ad un livello sensibilmente più alto rispetto a quelle previste dal codice vigente, nonché rispetto alle soglie previste nei regolamenti UE. In tale contesto emergono in tutta evidenza le

criticità, nell'ambito delle procedure di affidamento, della procedura di affidamento diretto, che appare sbilanciata e a concorrenza fortemente ridotta. Per quanto riguarda, infatti, le procedure di affidamento, disciplinate dall'articolo 50, si prevede una soglia fino a 150 mila euro per gli affidamenti diretti, una soglia a 140 mila euro per l'affidamento diretto di servizi di ingegneria, architettura e progettazione (soglia idonea ad assorbire la maggior parte degli acquisti posti in essere soprattutto dai piccoli comuni) e una sensibile variazione delle soglie per la procedura negoziata senza bando (fino ad 1 milione). Oltre alle evidenti conseguenze negative di un eccessivo innalzamento delle soglie sulla concorrenza, la trasparenza e la valorizzazione dei professionisti e della manodopera, destano preoccupazione l'assenza di norme che guidino le stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e il ricorso a metodi di estrazione casuale degli operatori da invitare alle procedure negoziate, fatto che svilisce merito e competenza;

emergono criticità diffuse con particolare riferimento ai meccanismi di controllo necessari ad evitare potenziali inefficienze e contenziosi con particolare riguardo alle procedure di scelta del contraente, allo svolgimento delle suddette procedure – in particolare le cause di esclusione automatiche e non e illecito professionale grave – ai criteri di aggiudicazione e alle offerte anormalmente basse;

la disciplina del subappalto, con l'introduzione del cosiddetto « subappalto a cascata », desta particolare preoccupazione fra gli stessi operatori, non soltanto per gli aspetti applicativi, ma per i controlli non adeguatamente disciplinati in particolare sul fronte delle prestazioni di lavoro e dei controlli sull'esecuzione dei lavori. Il subappalto a cascata, se non opportunamente e concretamente delimitato e regolamentato, rischia infatti di dare origine a fenomeni di infiltrazione e ad una difficile garanzia di tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro lungo l'intera filiera, così come segnalato anche da numerosi soggetti auditi;

in merito all'appalto integrato, all'articolo 44, oltre alle critiche generali sul ricorso più massiccio a tale istituto, che fornisce meno garanzie sulla qualità della progettazione e sulla prevenzione dei fallimenti e dell'eccessivo ricorso alle varianti, sono molteplici le criticità di dettaglio:

1) prevedere semplicemente che la stazione appaltante motivi il ricorso all'appalto integrato « con riferimento alle esigenze tecniche » a condizione di valutare il rischio di eventuali scostamenti di costo, senza definire in cosa consistano tali esigenze tecniche e quale livello di rischio possa ritenersi accettabile, potrebbe comportare un uso improprio di tale istituto, ragion per cui sarebbe opportuno optare per una disciplina più tassativa;

2) togliendo alla concorrenza le gare per l'affidamento della progettazione esecutiva, si corre il rischio di contrarre il mercato dei servizi di ingegneria a svantaggio dei singoli professionisti e studi professionali;

sui concorsi di progettazione, all'articolo 46, la formulazione attuale sembra escludere dalla possibilità di partecipare i professionisti non ordinistici che svolgono la professione di « designer », un ruolo importante per i concorsi di idee, e rischia di comportare, per via della richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, un elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa;

il codice definisce, infine, disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari, ad esempio i servizi di ristorazione, i servizi alla persona e il settore dei beni culturali, e l'appalto nei settori speciali;

in merito al partenariato pubblico-privato – lo stesso viene semplificato anche in ragione della costante crescita del ricorso a tale tipologia di istituto e viene prevista la possibilità di costituire società di scopo – le concessioni – con la relativa disciplina del subappalto, della modifica di contratti durante il periodo di efficacia, della risoluzione e del recesso, del subentro

e della revisione del contratto di concessione – la finanza di progetto e i servizi globali;

per quanto concerne il contenzioso, viene disposto l'aggiornamento del codice del processo amministrativo, alla luce dei nuovi principi e dei nuovi riferimenti normativi, vengono riformate le disposizioni in materia di colpa grave e vengono perseguiti gli obiettivi di accelerazione dei tempi e di incentivo a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, mentre sul versante della *governance* vengono riformate e fortemente ridotte le competenze di vigilanza e sanzionatorie di ANAC.

Considerato che,

lo schema di decreto legislativo presenta diversi elementi critici rispetto alla delega conferita dal Parlamento al Governo.

In particolare:

alcune delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo mostrano evidenti difetti di delega. Ad esempio, all'articolo 62 la scarsa portata delle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, come richiesto invece dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge delega, o, all'articolo 44, la non individuazione dei casi tassativi in cui la stazione appaltante può fare ricorso all'appalto integrato, con il mero obbligo rafforzato di motivazione della scelta « con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto »;

altre disposizioni prefigurano casi di eccesso di delega. In tale contesto, emerge in tutta evidenza, ad esempio all'articolo 23, l'ampio ricorso alla riduzione dei compiti di ANAC in relazione all'istituto dell'elenco cosiddetto *in house*, in contrasto con l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega, che richiede la revisione delle competenze dell'Autorità « al fine di rafforzare le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti »;

alcune delle novità introdotte non appaiono conformi alla normativa europea

vigente in materia di contratti pubblici, vale a dire la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Tra queste si segnala, il sensibile innalzamento delle soglie disposto dall'articolo 50, disallineato dalle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE e potenzialmente in contrasto con il principio di concorrenza sancito sia a livello UE che nazionale.

Per quanto riguarda invece il tema della sostenibilità ambientale e l'applicazione dei criteri minimi ambientali che il legislatore nella legge delega ha esplicitamente evidenziato con la loro valorizzazione economica all'interno delle gare è opportuno fare una specifica riflessione e precisare che di questa valorizzazione nell'attuale testo non ve ne è traccia;

con l'entrata in vigore del nuovo Codice, l'aspettativa è che si abbandoni l'atteggiamento emergenziale che ha causato eccessive deroghe e ipertrofie normative, motivato dalla necessità di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche per conseguire gli obiettivi e i traguardi del PNRR.

Rilevato che,

l'approfondito e articolato parere espresso dai vari soggetti auditi, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo. In particolare, appaiono di particolare rilievo le seguenti questioni:

per quanto concerne i principi generali:

a) in base al principio del risultato di cui all'articolo 1 l'opera pubblica deve essere aggiudicata a chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo. Tale principio non si concilia con l'avve-

nuta eliminazione del tetto massimo al punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. Così facendo, in aperto contrasto con la disciplina europea, si reintroduce di fatto il massimo ribasso. In particolare, tale rischio si corre per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, dove la competizione rischia di spostarsi sul costo della manodopera stessa (che rappresenta spesso oltre l'80 per cento dell'importo complessivo dell'offerta) con prevedibili effetti sulla tutela delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, se non addirittura del rispetto delle clausole sociali per la stabilità occupazionale. Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, occorrerebbe anzitutto prevedere l'obbligo per le stazioni appaltanti di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, nonché reintrodurre un tetto massimo per il punteggio economico. Per i lavori, sarebbe altresì opportuno vietare l'utilizzo di formule per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premiano in misura maggiore i ribassi elevati;

b) all'articolo 6, lo schema in esame prevede, un passaggio dedicato ai rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore (articolo 6). Il testo risponde ad una opportuna necessità di tenere in conto che, a fianco delle procedure concorrenziali e che delineano rapporti fra committenti e fornitori, da qualche anno sono state anche previste altre modalità incentrate su rapporti collaborativi fra le parti, disciplinati dal Codice Terzo Settore, facendo così dialogare i due Codici. Già nel decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 76 del 2022, erano stati inseriti elementi di coordinamento tra le due norme. Riteniamo ora che il testo dell'articolo 6 possa essere ulteriormente affinato mirando ad una piena armonizzazione delle definizioni normative ivi utilizzate con quelle presenti nel Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) e con il linguaggio e gli orientamenti

del giudice costituzionale nella sentenza n. 131/2020;

c) nell'ambito dei principi del codice desta preoccupazione la previsione, all'articolo 8, nell'ambito del principio di autonomia contrattuale riconosciuta alla pubblica amministrazione, della possibilità di stipulare contratti gratuiti, salvi i divieti espressamente previsti. Il comma 2 del predetto articolo prevede il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito e di applicazione del principio dell'equo compenso. Tuttavia, si rileva l'ampiezza delle possibili deroghe al divieto di prestazioni gratuite e all'applicazione del principio dell'equo compenso. Non sono infatti indicati, nello schema di decreto, i casi eccezionali che giustificerebbero l'affidamento di prestazioni gratuite né tantomeno i casi in cui si possa derogare all'equo compenso e si ritiene che l'obbligo di un'adeguata motivazione costituisca un presidio troppo debole a fronte dell'ampiezza dei « casi eccezionali » che potrebbero giustificare la deroga. Così pure, con riferimento all'articolo 134, che riconduce le forme di collaborazione per le attività finalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni culturali all'ampia categoria dei contratti gratuiti, in generale si ritiene che non sia condivisibile, oltre che lesivo del principio di concorrenza, che venga favorito il ricorso ai contratti gratuiti e al partenariato gratuito per « tutela e valorizzazione » dei beni culturali. Occorre pertanto escludere da tale tipologia di contratti gratuiti e dalle forme speciali di partenariato le indagini archeologiche e le procedure di archeologia preventiva, strettamente legate alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, in un contesto dove peraltro operano e troverebbero possibilità di impiego, tantissimi giovani laureati, normalmente ad elevatissima percentuale femminile;

d) l'articolo 11 disciplina il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e i profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti. Il comma 3, in particolare, prevede la facoltà per gli operatori economici di indicare nella propria offerta il diffe-

rente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Occorre evitare l'introduzione di una disposizione che consenta agli operatori economici di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, a prescindere da qualsiasi considerazione su un'eventuale « equivalenza » di tutele per i lavoratori; si tratta di modifiche coerenti con i principi della direttiva europea sul salario minimo e che pone in evidenza, altresì, la necessità di una legge sulla rappresentanza sindacale. Si ritiene, inoltre, che la previsione del comma 5, che impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto vada estesa anche ai soggetti affidatari dei contratti, al fine di garantire le medesime tutele lungo l'intera catena del subappalto;

per quanto concerne la disciplina relativa al RUP:

a) l'articolo 15, in ragione del principio del risultato, ridisegna la portata e la figura del RUP, che diventa ora responsabile di progetto o di intervento e non più di procedimento. Il RUP diventa il responsabile di una pluralità di fasi di competenza di altri diversi uffici e a tal fine può essere supportato da una struttura messa a disposizione dalla stazione appaltante. Una degli aspetti maggiormente critici riguarda il generale mancato coordinamento tra le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e quelle del nuovo Codice in merito alla figura e ai compiti del RUP. La disposizione che consente, infatti, la nomina di un responsabile di procedimento per diverse fasi appare non conforme al principio dell'unicità del responsabile del procedimento, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In tale contesto, non appare adeguata la soluzione del problema del coordinamento tra i due Codici prevedendo, in particolare, che negli enti locali il respon-

sabile unico del procedimento possa presiedere le commissioni di gara anche se privo di qualifica dirigenziale. Al contrario non sono previste misure volte ad accelerare le procedure anche per amministrazioni più piccole, ivi compresa la possibilità di individuare il RUP anche tra dipendenti a tempi determinato, purché in possesso di comprovata competenza in materia di contratti pubblici, estendendo a queste categorie il medesimo meccanismo di valutazione;

b) si ritiene necessario esplicitare che il RUP sia responsabile di verificare il rispetto delle disposizioni in tutela del lavoro e della sostenibilità sociale, con particolare attenzione ai casi di subappalti o al cosiddetto « sub-avalimento »;

c) sul tema del RUP mancano adeguate previsioni che consentano: 1) di valutare i diversi livelli di competenza dei RUP, tenendo conto anche dei risultati raggiunti e del rispetto delle tempistiche previste, nonché misure che prevedano l'assegnazione di diverse tipologie di procedure sulla base del suddetto grado di competenze; 2) un congruo sistema di incentivazione gestito dall'ANAC;

per quanto riguarda il conflitto di interessi:

a) all'articolo 16, suscita perplessità la disposizione secondo cui l'onere della prova della minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione amministrativa è in capo a chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi – l'opposto del sistema vigente, che si fonda sull'obbligo di dichiarare la sussistenza o meno del conflitto di interessi da parte degli operatori economici e sulla responsabilità dei controlli e della prevenzione in capo all'amministrazione aggiudicatrice – nonché la riduzione dell'ambito applicativo del conflitto di interesse e l'eliminazione degli obblighi dichiarativi;

per quanto riguarda le fasi delle procedure di affidamento:

a) all'articolo 17, allo scopo di meglio delimitare gli elementi che devono

integrare la determina a contrarre con cui si avvia la procedura, si ritiene opportuno estendere il contenuto della motivazione, comprendendo anche l'indicazione della procedura di gara con cui la stazione appaltante intende procedere e il criterio di aggiudicazione prescelto;

in merito alla digitalizzazione risultano le seguenti criticità:

a) appare ingiustificata la soppressione dell'elenco gestito da ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, cancellando la positiva esperienza pluriennale accumulata dall'Autorità rischiando di aumentare il contenzioso e diminuire pubblicità e trasparenza nel settore degli affidamenti pubblici, così come l'assenza di riferimenti agli affidamenti *in house* all'articolo 28 in materia di trasparenza dei contratti pubblici;

b) all'articolo 24, in materia di fascicolo virtuale dell'operatore economico, si segnala che al comma 1 si dovrebbe prevedere un rimando anche alle disposizioni sulle cause di esclusione non automatica e all'illecito professionale grave;

c) sempre all'articolo 24, si valutano un ulteriore rafforzamento delle disposizioni relative al fascicolo virtuale dell'operatore economico, allo scopo di semplificare ulteriormente le procedure di verifica dei requisiti degli operatori economici;

d) l'articolo 31, in materia di anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, potrebbe essere integrato introducendo un riferimento al Registro dei titolari effettivi, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, attribuendo ad ANAC la competenza di verificare i dati contenuti nei documenti e nelle comunicazioni aventi valore di certificazione relativi ai ruoli e alle cariche delle persone fisiche inseriti nell'Anagrafe degli operatori economici ma non presenti nel Registro delle imprese e, infine, esplicitando che nella suddetta Anagrafe sono

centi anche i lavoratori autonomi professionisti;

per quanto riguarda la programmazione:

a) la fase di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, disciplinata dall'articolo 37, non apporta sostanziali semplificazioni rispetto alla disciplina vigente, ragion per cui permangono l'impossibilità di procedere in assenza del DUP e la ridondante necessità di reiterare l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche anche solo per modifiche progettuali di dettaglio;

b) è da valutare negativamente, all'articolo 39 sulle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, la soppressione del riferimento al piano generale dei trasporti e della logistica, che costituisce l'anello di congiunzione tra la politica di trasporti nazionale e le infrastrutture, consentendo a queste ultime di adempiere al proprio ruolo sociale ed economico;

c) un passaggio approfondito merita anche l'articolo 40 che disciplina l'istituto del dibattito pubblico. Le modifiche apportate operano un depotenziamento delle funzioni partecipative dell'istituto, individuando le opere obbligatoriamente soggette a dibattito pubblico sulla base delle stesse soglie, dimensionali ed economiche previste dall'Allegato I del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, e cioè sulla base di soglie di entità talmente elevata che rendono l'istituto raramente applicabile, riconducendolo pertanto ad una mera « dichiarazione di intenti » del legislatore. Si ritiene invece che il dibattito pubblico sia un elemento fondamentale per la partecipazione dei cittadini e delle imprese alla vita del Paese e che consenta di risparmiare tempo e risorse risolvendo in anticipo, attraverso il coinvolgimento in fase istruttoria, eventuali conflitti o contenziosi che potrebbero causare ritardi all'avvio dei cantieri;

in merito alla progettazione:

a) per quanto concerne i livelli e i contenuti della progettazione, all'arti-

colo 41, si ritiene opportuno, fatta salva la già espressa garanzia della qualità della progettazione:

perseguire la finalità di incentivare l'utilizzo del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) anche negli appalti sottosoglia, prevedendone la predisposizione in forma semplificata;

migliorare la coerenza del suddetto articolo e, conseguentemente, dell'Allegato I.7 con le disposizioni dello schema di codice relative alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale, come previsto dalla legge delega;

che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblici le tabelle del costo del lavoro elaborate sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva facendo riferimento a tutti i contratti di comparto e non soltanto a quello dell'industria e fare in modo che l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare il CCNL di settore applicabile a ogni singolo appalto non si traduca in tempi procedurali eccessivamente lunghi e un maggiore rischio di contenzioso;

prevedere un aggiornamento con cadenza maggiore dei prezzari utilizzati per i contratti relativi a lavori per determinare alla data dell'approvazione del progetto il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, in quanto un aggiornamento annuale, nei casi di aumenti improvvisi di prezzi, si rischia che tali prezzi non siano più correnti;

L'articolo 52, in materia di controllo sul possesso dei requisiti, risulta privo sia di un termine temporale entro il quale la stazione appaltante debba procedere alla comunicazione ad ANAC, sia di disposizioni di coordinamento tra il potere della stazione appaltante di sospendere l'operatore economico dalla partecipazione alle proprie gare e il potere interdittivo dell'ANAC all'esito del procedimento sanzionatorio, con il rischio di giungere a esiti contraddittori, considerato in particolare che numerose stazioni appaltanti potrebbero non essere in grado di confrontarsi con l'operatore economico e valutare l'imputabilità delle dichiarazioni non veritiere;

per quanto riguarda l'esclusione automatica delle offerte anomale, disciplinata dall'articolo 54, risultano delle ambiguità, in quanto:

a) la formulazione proposta lascia aperto al dubbio se l'esclusione automatica si applichi anche in assenza di una esplicita previsione negli atti di gara e se si applichi ai contratti di forniture, non espressamente menzionati;

b) non si specifica che la determinazione della soglia di anomalia delle offerte da parte delle stazioni appaltanti dovrebbe essere formulata in modo tale da impedire eventuali fenomeni collusivi e da garantire offerte equilibrate;

all'articolo 56, che disciplina gli appalti esclusi nei settori ordinari, manca una specificazione sulla necessità che il soggetto che si impegna alla realizzazione dell'opera pubblica non ne tragga benefici economici, allo scopo di prevenire casi di partenariato pubblico privato sottratti all'applicazione delle relative procedure;

per quanto concerne le clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale, previste dall'articolo 57, l'attuale formulazione appare poco adeguata nel disciplinare i criteri ambientali minimi: allo stato attuale l'implementazione di tali criteri nei bandi è molto eterogenea, con diverse condizionalità e criteri premianti, senza garanzie che il loro recepimento non si traduca in una barriera all'entrata per le imprese più piccole;

la suddivisione in lotti, prevista dall'articolo 58, rappresenta un istituto essenziale per consentire anche alle piccole e medie imprese di partecipare alle gare. Tuttavia, il testo proposto presenta degli aspetti che potrebbero limitare l'applicazione di tale istituto, in particolare:

a) è assente un criterio per individuare l'artificioso accorpamento dei lotti, criticità che potrebbe essere risolta impiegando il *Common Procurement Vocabulary* dell'UE;

b) il testo appare carente quanto alla disciplina della suddivisione in lotti

quantitativi e degli indirizzi alle stazioni appaltanti nei casi di assegnazione di più lotti al medesimo concorrente;

c) occorre prevedere una misura di tutela per le PMI anche in caso di lotto unico o di appalti con importo elevate. In tal senso vanno introdotte misure di preferenza nelle procedure di gara, che si sostanziano in un meccanismo automatico di riserva di una quota dell'appalto in favore delle PMI, in modo da farle comunque partecipare alle gare per un ammontare consono ai loro fatturati.

Per quanto riguarda l'istituto dell'accordo quadro, disciplinato dall'articolo 59, l'esperienza accumulata finora dimostra che, in sede di applicazione, si riscontrano numerose problematiche, soprattutto sull'apertura al mercato, tanto per le nuove opere quanto per gli appalti di servizi di natura intellettuale e i servizi tecnici di progettazione. Per tale ragione, occorrerebbe circoscrivere tale istituto, limitandolo a situazioni realmente e solidamente motivate e in particolare chiarendo che le prestazioni siano necessariamente riconducibili a elementi standardizzabili e ripetibili, consentendo alle stazioni appaltanti, a determinate condizioni, di individuare l'operatore economico sulla base del prezzo più basso in relazione alle specifiche prestazioni richieste, e dando garanzie agli operatori economici sui contratti attuativi che saranno conferiti in conseguenza dell'aggiudicazione;

per quanto riguarda l'articolo 60 che dispone che nei documenti di gara delle procedure di affidamento sia obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi:

a) in considerazione della particolare struttura dei costi degli appalti ad alta intensità di manodopera, occorre recepire il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lettera g)), alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.

b) si dovrebbe prevedere espressamente un riferimento a tutte le categorie di affidamento, ossia lavori, servizi e forniture e disciplinare l'attuazione delle clausole di revisione, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 120 in materia di modifiche contrattuali potrebbero non essere applicabili;

per quanto riguarda la disciplina sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze, prevista dall'articolo 62:

a) l'articolo individua la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché prevede l'innalzamento fino a 500.000 euro (rispetto ai 150mila vigenti) dell'obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di lavori pubblici: le procedure di affidamento di importo inferiore possono invece essere gestite da tutte le stazioni appaltanti. Tale scelta non è condivisa in quanto verrebbe esentato un numero eccessivo di enti secondo le stime ANAC. L'affidamento diretto è caratterizzato dalla strutturale assenza di confronto competitivo nell'individuazione dell'assegnatario il che rende necessario garantire che la scelta dell'appaltatore avvenga senza condizionamenti impropri e ricondurre l'importo delle soglie a quanto attualmente previsto. Per quanto concerne le stazioni appaltanti, gli obiettivi di riduzione del loro numero e di maggiore qualificazione delle stesse, appaiono depotenziati in ragione della mancata previsione di disposizioni finalizzate a garantirne un dimensionamento ottimale sia dal punto di vista territoriale di riferimento sia dal punto di vista degli organici, con particolare riguardo al personale di elevata professionalità tecnica, giuridica ed economica, nonché alla mancata previsione della possibilità di ricorrere, in via temporanea, anche all'utilizzo di professionalità esterne;

b) si valuta negativamente l' inadeguata disciplina dei casi in cui l'amministrazione procedente non abbia la adeguata qualificazione per un certo tipo di

affidamento ed abbia quindi necessità di rivolgersi ad una centrale di committenza, e in particolare l'assenza di sanzioni a carico della centrale di committenza individuata da ANAC rimasta inerte senza giustificato motivo e di tempistiche più certe;

c) in generale, si ritiene che lo schema di codice sia carente sul lato della qualificazione e della professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche per via della presenza di diversi soggetti qualificati di diritto. Occorrerebbe pertanto rafforzare i criteri, ad esempio considerando anche i risultati e la competenza del personale;

d) al contempo, occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane al fine della loro qualificazione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare rispetto al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, deve essere accompagnato da un'azione di implementazione e da una serie di investimenti mirati che consentano alle pubbliche amministrazioni di assimilare la nuova disciplina e di applicarla nel modo migliore. Per le strutture amministrative che gestiscono le stazioni appaltanti e le centrali di committenza degli enti locali occorre avere un approccio flessibile che tenga conto della autonomia organizzativa nell'allocazione del personale che opera negli enti e che concorre alla gestione degli appalti. La riforma dei contratti pubblici, per essere applicata bene, ha sicuramente bisogno di investimenti coerenti per reclutare e formare il personale che opera nelle stazioni appaltanti e per consentire la completa digitalizzazione degli appalti:

per quanto concerne gli operatori economici, lo spirito del nuovo codice deve essere quello di favorire l'aggregazione, non solamente in vista delle gare ma anche per consentire, ove possibile, un'evoluzione dimensionale delle imprese più piccole. Per questo motivo, all'articolo 65, occorre migliorare le disposizioni sui consorzi stabili e su quelli artigiani, agli articoli 67 e 97, occorre chiarificare le disposizioni sui consorzi tra cooperative e all'articolo 68 migliorare quelle sulla responsabilità solidale;

per quanto riguarda la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, disciplinata dall'articolo 76, si ritiene che tale istituto vada chiaramente delimitato per via dei suoi caratteri anticoncorrenziali;

per quanto riguarda le cause di esclusione automatica (articolo 94), si ravvedono elementi di criticità nei seguenti aspetti:

a) manca ancora la definizione del titolare effettivo nelle procedure di appalto, con il relativo obbligo dichiarativo da parte delle società che partecipano a tali procedure, allo scopo di evitare l'indebolimento dei principi generali e prevenire la corruzione;

b) le infrazioni contributive e retributive e le violazioni in materia ambientale, sociale e di salute e sicurezza sul lavoro dovrebbero costituire causa di esclusione automatica, prevedendo al contempo maggiori garanzie per gli operatori economici sull'accertamento definitivo di tali violazioni, ad esempio nel caso dei contributi attraverso il DURC;

anche all'articolo 95, in materia di cause di esclusione non automatica, occorre chiarire e semplificare le disposizioni che consentono alle stazioni appaltanti di escludere gli operatori economici sulla base di non meglio precisati « mezzi di prova », soprattutto per prevenire possibili contenziosi;

per quanto riguarda l'illecito professionale grave, di cui all'articolo 98, occorre, da un lato, ricondurre tale fattispecie a limiti più precisi chiari, sempre al fine di ridurre incertezze e possibile contenzioso, dall'altro occorre includere tra le cause di illecito professionale elementi sostanziali come l'affidamento di subappalti con ribassi ulteriori su costi della manodopera e della sicurezza;

al fine di salvaguardare le esigenze di semplificazione, trasparenza e prevenzione della corruzione, agli articoli 99 e 100, occorre chiarire che, nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti, il fasci-

colo virtuale dell'operatore economico costituisca l'unica modalità della suddetta verifica, da rendere interoperabile con tutte le banche dati, e che esso costituisca la fonte per le verifiche da parte delle SOA;

specificamente per l'articolo 100 (requisiti di ordine speciale), si riscontrano criticità in merito ai seguenti aspetti:

a) il vago coinvolgimento di ANAC nell'adozione del regolamento attuativo di cui al comma 4;

b) le modalità di verifica a campione, che, rispetto alla più adeguata normativa vigente, non consentono di verificare tutti i requisiti di qualificazione;

c) la discrasia tra la durata quinquennale dell'attestazione SOA e il periodo documentabile di 15 anni previsto solo in via transitoria: tale criticità andrebbe risolta portando il periodo di attività documentabile da 5 a 15 anni e prevedendo anche in via transitoria una durata quinquennale dell'attestazione;

all'articolo 106, in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura, si riscontra un passo indietro ingiustificato rispetto al codice vigente in quanto alla riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità, disposizione che contribuiva a una maggiore partecipazione alle gare da parte delle imprese;

per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione degli appalti, di cui all'articolo 108, è da giudicare negativamente l'eliminazione del tetto massimo al 30 per cento per il punteggio economico, che potrebbe comportare un'applicazione surrettizia del criterio del massimo ribasso invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per tale motivo, occorre ripristinare tale tetto, dedicando la quota restante alla componente qualitativa. Per evitare la medesima applicazione surrettizia, occorre altresì ripristinare il limite all'utilizzo esclusivo dei punteggi tabellari per la valutazione dell'offerta tecnica;

sui requisiti per l'esecuzione dell'appalto, di cui all'articolo 113, si segnala che

la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto rischia di attribuire loro un'eccessiva discrezionalità, potenzialmente a scapito del principio di concorrenza;

per quanto riguarda la direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti (articolo 114), occorre meglio distinguere la divisione dei compiti tra pubblica amministrazione e professionisti, la prima responsabile della programmazione e dei controlli e i secondi della progettazione, della direzione e del collaudo;

all'articolo 117, in materia di garanzie definitive, si ritiene che lo strumento positivo che consente alle stazioni appaltanti di opporsi alla sostituzione della garanzia definitiva con la ritenuta del 10 per cento sui SAL vada generalizzato senza prevedere alcuna deroga o possibilità di diniego in capo alla stazione appaltante e che vada disciplinata una forma di garanzia di tipo assicurativo a copertura dei danni dovuti a carenze del progetto posto a base di gara;

per quanto concerne il subappalto (articolo 119), numerose sono le criticità da segnalare, fatte salve quelle più generali già precedentemente menzionate:

a) la disciplina del meccanismo che consente alle stazioni appaltanti di indicare « nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto » rischia di essere difficilmente applicabile vista l'assenza di indicazioni più precise, e non scongiura pienamente il rischio di subappalti non autorizzati;

b) non sembrano adeguatamente previste, anche in questo caso, le necessarie tutele per i lavoratori;

c) non si scongiura il rischio di favorire imprese aggiudicatrici dotate di scarsa capacità organizzativa o costituite *ad hoc*, che, grazie ai subappalti, traslino su imprese più piccole responsabilità e oneri di cui dovrebbero farsi carico direttamente esse stesse;

d) risulta confusa anche la disposizione che consente alla stazione appaltante di corrispondere l'importo direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto;

e) la disposizione risulta carente sul versante del subappalto di progettazione, che andrebbe vietato salvo eccezioni, già previste dalla normativa nazionale, per determinate attività che richiedono certificazioni e competenze al margine delle attività di ingegneria e architettura;

sul tema, occorrerebbe introdurre un nuovo modello di « organizzazione di appalto » che consenta alla stazione appaltante di controllare in modo trasparente, efficiente ed efficace ogni fase connessa alla realizzazione dell'opera (dall'aggiudicazione dell'appalto al suo collaudo). Il modello potrebbe ispirarsi agli schemi già utilizzati in Europa per l'assegnazione di contributi a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) dove viene valutato a priori il coordinatore generale e il suo partenariato, le rispettive attività di competenza, i risultati attesi da ogni attività (o gruppo di attività) e le relative spese. Per ogni appalto andrebbe assegnato un Project Manager pubblico con le funzioni di controllo e gestione a vita intera secondo le tecniche consolidate di « Project life cycle assessment » (pianificazione, controllo, retroazione correttiva). Sarebbe poi opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche di archiviazione, analisi e valorizzazione di opportune banche dati dedicate;

in materia di partenariato pubblico-privato (articolo 174), si ritiene che i benefici di tale istituto sarebbero ancor più evidenti nel caso di progetti di trasformazione digitale. La Pubblica Amministrazione ha fatto un grande passo in avanti nella transizione digitale in atto ma molte volte, soprattutto a livello locale, la realizzazione dei progetti incontra l'ostacolo di competenze digitali e di progettazione non ancora pienamente sviluppate; il supporto di un partner privato, e del relativo bagaglio di competenze e tecnologie evolute, permetterebbe quindi di giocare al meglio

le sfide poste dal processo di innovazione digitale in corso;

per quanto riguarda l'articolo 175, in materia di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio, si ritiene che si dovrebbero prevedere più adeguate garanzie sulla fattibilità e convenienza dell'operazione, anche per i progetti di scarso impatto economico, o meccanismi di salvaguardia nei casi in cui il progetto diventi antieconomico, al fine di evitare che una valutazione *ex ante* non ponderata sull'allocazione dei rischi si traduca in un aggravio della posizione finanziaria dell'ente concedente, con eventuali ricadute di accollo sulla finanza pubblica;

con riferimento all'istituto della finanza di progetto in esame, si rileva che il *project financing* rischia, in alcuni casi, di riconoscere impropri vantaggi competitivi all'operatore uscente il quale, avendo il vantaggio informativo di conoscere già il servizio oggetto della concessione, presenti una proposta finalizzata alla conferma della stessa; inoltre, si osserva che il riconoscimento del diritto di prelazione al promotore non aggiudicatario potrebbe costituire, in alcuni casi, un vantaggio improprio rispetto agli altri concorrenti, in danno ai principi di concorrenza; andrebbe ripensata la scelta del comma 4 dell'articolo 193 di preferire come meccanismo di premialità unicamente l'esercizio del diritto di prelazione per il promotore non aggiudicatario. Riteniamo quindi che lasciare alla stazione appaltante la libertà di scegliere tra sistemi premiali (diritto di prelazione o punteggio premiale), secondo le caratteristiche del progetto posto in gara, non precluderebbe di beneficiare dei vantaggi derivanti dal confronto competitivo. Allo stesso tempo, qualora le circostanze concrete inducano a ritenere che la partecipazione dei concorrenti possa mettere a rischio la qualità della performance finale del progetto (ad esempio nei casi di progetti con ristretti margini di profitto), la stazione appaltante potrebbe ricorrere al diritto di prelazione che disincentiverebbe la partecipazione dei concorrenti con pura finalità di disturbo;

in materia di *governance*, emergono in tutta evidenza le criticità rispetto alla

riduzione dei compiti in capo all'ANAC. In particolare:

a) si evidenzia la necessità di ripristinare nel nuovo Codice i contenuti dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sulle procedure sperimentali autorizzate dall'ANAC;

b) la vigilanza sul sistema degli appalti deve essere coerente con i principi generali previsti nella parte prima del codice ed essere riferita non ai singoli operatori ma alle strutture che gestiscono gli appalti, semplificando coerentemente il sistema sanzionatorio;

c) attualmente la Stazione Appaltante resta estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, limitandosi solo alla verifica circa la regolarità contributiva ed autorizzativa, senza quindi alcuna verifica della congruità degli oneri contrattuali. Questo rappresenta un enorme punto di criticità per il sempre più frequente disallineamento tra i pesi e le clausole dei due contratti (il contratto di appalto e quello di subappalto) visto che l'appaltatore ha la possibilità di aggiungere, a sua discrezione, tutele contrattuali a suo vantaggio, scaricando a valle, in modo anche irragionevole, oneri non previsti nel proprio contratto con la Stazione Appaltante. Si propone quindi di introdurre l'istituto dei contratti di subappalto tipo;

negli allegati, occorrerebbe rafforzare il coinvolgimento di ANAC, in particolare al fine della predisposizione di clausole standard a tutela di soggetti con disabilità o svantaggiati (Allegato II.3) e dell'inserimento dei dati relativi alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione nella banca dati nazionale dei contratti pubblici (Allegato II.14);

nell'Allegato II.6, al fine di rendere più efficace l'azione delle stazioni appaltanti, differenziando per tipologia di appalti (lavori, servizi e forniture), e di facilitare anche omogeneità, trasparenza e certezza della norma, in coerenza con il Codice stesso, si evidenzia la necessità di affiancare al Bando Tipo anche modelli di Contratti Tipo per favorire ulteriormente la

qualificazione dei soggetti. Inoltre, si evidenzia la necessità di aggiungere in tutti gli elenchi delle informazioni: « La stazione appaltante deve richiedere all'impresa quale CCNL applica ».

Ritenuto che,

i tempi dell'esame dello schema di decreto legislativo, intercorrenti tra la trasmissione dello schema al Parlamento, avvenuta in data 5 gennaio 2023, e l'adozione dei decreti legislativi entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge delega, entro marzo 2023, risultano eccessivamente compressi data la delicatezza della materia e la portata del provvedimento in questione;

restando ferma la necessità di pubblicare il testo in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 2023, come richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, rischiano di emergere forti criticità in termini di adattamento degli operatori del settore. Da più parti si richiede di valutare la possibilità, previa verifica nelle competenti sedi europee al fine di non pregiudicare l'erogazione dei fondi PNRR, di posticipare l'efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, al fine di mitigare gli effetti del temuto *shock* normativo che potrebbe rallentare la reale « messa a terra » dei grandi investimenti previsti nell'anno in corso e, in particolare, di prevedere la conferma della norma transitoria del codice vigente riguardante i progetti delle cosiddette Infrastrutture strategiche, qualora tale dilazione sia compatibile con gli impegni previsti dal PNRR;

appare necessario, attesa la complessità e l'articolazione del provvedimento, apportare una serie di modificazioni volte, tra l'altro, a meglio esplicitare l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina;

appare, altresì, opportuno veicolare al Governo, gli aggiustamenti che si rendono necessari in esito a un accurato monitoraggio che dovrà essere svolto a partire dall'entrata in vigore della nuova regolazione.

Valutata la necessità di apportare alcuni aggiustamenti ed integrazioni al presente schema di decreto legislativo per addivenire ad una piena conformità ai criteri e ai principi direttivi della legge delega;

tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;

tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;

evidenziata altresì la necessità di riformulare alcune disposizioni del codice che fanno riferimento a norme abrogate nel periodo intercorrente tra la redazione dello schema definitivo di codice sottoposto al Governo e lo schema di decreto legislativo presentato da quest'ultimo,

esprime

PARERE NON OSTATIVO

con le seguenti condizioni:

1) siano introdotte tra i principi del Codice e nell'intero corpo del nuovo Codice dei contratti pubblici, ivi compresi gli allegati, misure orientate a garantire:

i) la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

ii) la qualità della progettazione e la valorizzazione delle professionalità tecniche;

iii) la funzionalità delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo alla dimensione ottimale dell'organico a disposizione, al personale di elevata professionalità tecnica, giuridica ed economica;

iv) il rafforzamento delle disposizioni di contrasto alle frodi, alla corruzione, al conflitto d'interessi nello svolgimento delle procedure; la sostenibilità ambientale e l'applicazione dei criteri minimi ambientali, con la loro valorizzazione anche all'interno delle gare;

v) la concorrenza e la parità di trattamento tra operatori economici;

vi) l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche per velocizzare i controlli sulla veridicità dei requisiti da parte degli operatori e non richiedere agli stessi informazioni già presenti nei diversi database pubblici;

2) siano inserite nel testo del decreto legislativo le disposizioni sulla certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, previste dai vigenti articoli 93, comma 7, e 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che comunque, nell'intero corpo normativo del nuovo Codice dei contratti, ivi compresi gli allegati, sia garantito il rispetto del principio di parità di genere;

3) sia riformulato l'articolo 6, in materia di principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale e rapporti con gli enti del Terzo settore, al fine di armonizzarlo con le disposizioni previste nel Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, facendo riferimento esplicito alle «attività di interesse generale», alla «amministrazione condivisa», agli enti del Terzo settore invece che ai più generici privati, e precisando che gli enti del terzo settore «contribuiscono al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente»; si dovrebbe prevedere un riferimento alla garanzia di un'equa retribuzione alle professionalità coinvolte;

4) all'articolo 7, sia ripristinato l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ora contenuto nell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

5) all'articolo 8, escludere, in via generale, la possibilità di concludere contratti a titolo gratuito da parte delle PA e abrogare, conseguentemente, l'articolo 134 riguardante la possibilità di ricorso ai contratti gratuiti nel settore dei beni culturali. Inserire, oltre al principio dell'equo compenso, l'obbligo di applicare i parametri

professionali vigenti, o comunque, sia definito con maggiore chiarezza il divieto di prestazioni d'opera intellettuale, in ragione dell'ampiezza delle possibili deroghe attualmente previste nel testo, al fine di circoscrivere i casi eccezionali di ricorso alla deroga al predetto divieto ed escludere dalla tipologia di contratti gratuiti e dalle forme speciali di partenariato (articolo 134) le indagini archeologiche e le procedure di archeologia preventiva, strettamente legate alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, in un contesto dove peraltro operano e troverebbero possibilità di impiego, tantissimi giovani laureati, normalmente ad elevatissima percentuale femminile;

6) siano soppressi, all'articolo 11, i commi 3 e 4 (equivalenza tutele) o comunque sia previsto al comma 3, che il CCNL sia individuato attraverso il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, e prevedere, invece della dichiarazione di equivalenza, un altro contratto di cui il CNEL abbia riconosciuto l'equivalenza; sia prevista l'estensione della previsione di cui al comma 5, che impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto, anche al contraente principale;

7) all'articolo 15, in tema di RUP:

i) siano introdotte misure di coordinamento tra le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e quelle del provvedimento in esame in merito alla figura e ai compiti del RUP;

ii) sia esplicitata la responsabilità del RUP con riguardo alla verifica del rispetto delle disposizioni in tutela del lavoro e della sostenibilità sociale, con particolare attenzione ai casi di subappalti o al cosiddetto «sub-avalimento»;

iii) siano introdotte previsioni che consentano di valutare i diversi livelli di competenza dei RUP, tenendo conto anche dei risultati raggiunti e del rispetto delle tempistiche previste;

iv) siano adottate misure che prevedano l'assegnazione delle diverse tipologie di procedure sulla base del grado di competenze acquisite dal RUP;

v) sia previsto un congruo sistema di incentivazione gestito dall'ANAC;

8) siano apportate le seguenti modificazioni e integrazioni all'articolo 16, in tema di conflitto d'interessi:

a) prevedere un più chiaro obbligo dichiarativo in capo ai soggetti che partecipano all'affidamento, anche relativamente alla insussistenza delle situazioni di conflitto, al fine di consentire il monitoraggio sulle eventuali situazioni di conflitto;

b) ripristinare l'obbligo per le stazioni appaltanti di porre in essere attività e iniziative finalizzate all'individuazione, prevenzione ed eliminazione dei conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;

c) ripristinare l'obbligo di vigilanza in capo alla stazione appaltante, poiché diversamente potrebbe non essere chiaro chi debba verificare tali situazioni;

f) ripristinare la previsione secondo la quale costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

9) all'articolo 17, sul tema delle fasi delle procedure di affidamento, allo scopo di meglio delimitare gli elementi che devono integrare la determina a contrarre con cui si avvia la procedura, sia rafforzato ed esteso il contenuto della motivazione, comprendendovi anche l'indicazione della procedura di gara con cui la stazione appaltante intende procedere e il criterio di aggiudicazione prescelto;

10) all'articolo 24, in materia di fascicolo virtuale dell'operatore economico:

i) al comma 1 sia previsto un rimando anche alle disposizioni sulle cause di esclusione non automatica e all'illecito professionale grave;

ii) sia rafforzato lo strumento del fascicolo virtuale dell'operatore economico, garantendo in esso la presenza di tutti i dati tali da permettere la celere ed univoca verifica dei requisiti degli operatori economici;

11) all'articolo 31, in materia di anagrafe degli operatori economici:

i) la delimitazione dell'ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, sia valutata in maniera proporzionale al valore dell'appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto sulla base dei livelli territoriali, con gli opportuni temperamenti determinati dal luogo geografico di esecuzione del contratto;

ii) all'interno dell'Anagrafe degli operatori economici istituita presso l'ANAC, sia previsto un criterio di ricerca che faciliti l'individuazione delle imprese più vicine al luogo di esecuzione dell'appalto;

iii) sia introdotto un riferimento al Registro dei titolari effettivi, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, attribuendo ad ANAC la competenza di verificare i dati contenuti nei documenti e nelle comunicazioni aventi valore di certificazione relativi ai ruoli e alle cariche delle persone fisiche inseriti nell'Anagrafe degli operatori economici ma non presenti nel Registro delle imprese;

12) sia previsto, all'articolo 39, al fine dell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, che si utilizzino come strumenti di pianificazione e programmazione il Piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 228 del 29 dicembre 2011;

13) all'articolo 40, in tema di dibattito pubblico:

i) sia previsto il mantenimento della Commissione nazionale per il Dibattito pubblico anche all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ii) sia definita con maggiore dettaglio la procedura di dibattito pubblico e i suoi termini con apposito regolamento da emanare;

iii) sia previsto che il Responsabile Dibattito Pubblico debba essere una figura neutra che non entri nel merito delle proposte avanzate;

14) all'articolo 41, in tema di livelli e contenuti della progettazione, siano previste le seguenti modificazioni:

i) sia introdotta la valutazione degli aspetti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;

ii) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo;

iii) sia aggiunto il riferimento alla contrattazione collettiva territoriale e al relativo Allegato I.7 aggiungere il riferimento alla manodopera, specificando che i costi sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;

iv) siano introdotte, in ragione della riduzione da tre a due livelli di progettazione, misure finalizzate a garantire la qualità della progettazione e la valutazione d'impatto economico finanziario delle opere *ex post* la fase progettuale;

v) siano previste misure volte a garantire verifiche da parte della stazione appaltante circa l'aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato;

vi) sia previsto un limite temporale entro cui i lavori devono essere banditi, una volta validato il progetto, in modo da assicurare che il costo dell'opera venga correttamente determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato;

vii) sia introdotta, in aggiunta al rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali, anche la compatibilità con preesistenze archeologiche;

15) all'articolo 44, in tema di appalto integrato siano previste le seguenti modificazioni:

i) sia previsto che la stazione appaltante o l'ente concedente motivi la scelta

con riferimento sia in relazione agli importi complessivi dell'opera sia in relazione alle esigenze tecniche, nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;

ii) prevedere che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore;

16) all'articolo 45, in tema di incentivi alle funzioni tecniche:

i) sia specificato il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell'articolo 113, secondo comma, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ii) sia riconsiderata la scelta di rivedere incentivi per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e per la redazione del progetto definitivo;

17) all'articolo 49, sul principio di rotazione degli affidamenti:

i) la rotazione sia estesa anche ai soggetti precedentemente invitati e non affidatari e, di conseguenza, la deroga disposta al comma 4 dovrebbe essere estesa anche alle imprese non aggiudicatarie;

ii) prevedere che le fasce siano stabilite dalla stazione appaltante in modo da evitare una artificiosa suddivisione del nuovo importo per farlo ricadere in una diversa fascia;

18) all'articolo 50, sulle procedure di affidamento:

i) sia previsto che nelle procedure negoziate senza bando per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, ai fini della consultazione gli operatori economici siano individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi;

ii) sia garantita adeguata pubblicità alle procedure e comunque sia ridotta la soglia entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel « sot-

tosoglia », stante anche l'impossibilità, per i lavori al di sotto di 1 milione di euro, di ricorrere alle procedure a concorrenza piena e occorre rendere il divieto di ricorrere al sorteggio assoluto o quantomeno del tutto eccezionale;

19) all'articolo 52, in materia di controllo dei requisiti, sia previsto un termine temporale per la comunicazione ad ANAC sull'esito negativo della verifica e affidando ad ANAC il compito di svolgere il procedimento sanzionatorio e lasciando che la stazione appaltante interessata si adegui al provvedimento adottato all'esito di tale procedimento;

20) all'articolo 54, in tema di esclusione automatica delle offerte:

i) siano introdotti nuovi metodi per la determinazione della soglia di anomalia negli atti di gara, che rendano la scelta del sistema non prevedibile, che impediscano eventuali fenomeni collusivi e garantiscano offerte equilibrate, evitando situazione di ribasso eccessivo;

21) all'articolo 57 « clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale », siano chiarite le modalità di rispetto di alcuni criteri soprattutto in riferimento alla possibilità di dimostrare comprovate professionalità attraverso strumenti già presenti sul mercato (ad esempio specializzazioni conseguite attraverso la formazione erogata da enti accreditati dalle regioni) e sia data priorità alle certificazioni accreditate disponibili sul mercato rispetto a iniziative volontarie e schemi di certificazione proprietari;

22) all'articolo 58, in tema di suddivisione in lotti:

i) al fine di evitare il rischio che la nozione di lotto « quantitativo » si sovrapponga con quella differente di « lotto funzionale », sia eliminata, nella definizione del lotto quantitativo, il riferimento al fatto che questo debba essere « funzionalmente autonomo » (articolo 3, comma 1, lettera u), dell'Allegato I.1);

ii) si consideri artificioso l'accorpamento dei lotti qualora il *Common Procurement*

Vocabulary delle diverse prestazioni sia differente e la stazione appaltante non abbia motivato l'impossibilità di tenerle separate per motivi tecnici o economici;

iii) si preveda un meccanismo automatico di riserva di una quota dell'appalto in favore delle PMI, in modo da farle comunque partecipare alle gare per un ammontare consono ai loro fatturati;

23) all'articolo 59, in tema di accordi quadro, sia previsto che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili e che le stazioni appaltanti nel caso di accordo quadro con più operatori economici scelti sulla base di un elenco prezzi di singole prestazioni, individuino l'operatore economico, in relazione alla specifica prestazione richiesta, comparando le diverse offerte e scegliendo la più conveniente dal punto di vista economico;

24) all'articolo 60, in tema di revisione dei prezzi:

i) sia previsto che per l'applicazione delle clausole si utilizzino anche i costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

ii) sia previsto che nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, qualsiasi aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto;

iii) per quanto riguarda le pari opportunità generazionali o di genere, sia fatto riferimento esplicito agli articoli 27 e 46-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante codice delle pari opportunità decreto legislativo n. 198 del 2006;

iv) prevedere che elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell'ambito dei contratti di appalto non avvenga a cadenza annuale, ma a cadenza mensile;

25) all'articolo 61, in tema di contratti riservati, sia fatto riferimento esplicito anche alle procedure di concessione;

26) all'articolo 62, in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze:

i) sia valutata una revisione della soglia di 500mila euro per l'obbligo di qualificazione della stazione appaltante, prevedendo altresì un periodo transitorio: le stazioni appaltanti non ancora qualificate possono svolgere le procedure di affidamento di lavori d'importo non superiore a 500.000 fino ad un anno dall'entrata in vigore del codice;

ii) sia introdotta la seguente disposizione: « Nel caso in cui la centrale di committenza individuata non proceda, senza giustificato motivo, all'avvio della procedura, con provvedimento di ANAC, è disposta la decurtazione del 10 per cento del punteggio conseguito dalla stessa per la qualificazione, per la durata di un anno. Nel caso di tre provvedimenti di ANAC adottati nell'arco di un anno, la qualificazione della centrale di committenza è sospesa per un anno »;

iii) al comma 7, primo periodo, dopo le parole « centrali di committenza » sono aggiunte le parole « e le stazioni uniche appaltanti » e dopo la lettera *d*) sia aggiunta la seguente lettera: « *e*) effettuano gare per conto delle stazioni appaltanti qualificate e non qualificate. »;

27) all'articolo 65, in merito ai consorzi stabili, i) sia introdotto un limite massimo al numero di consorziati che possono formare un consorzio stabile compreso tra 15 e 25 unità;

28) all'articolo 66, specificare che gli archeologi professionisti siano qualificati ai sensi della vigente normativa;

29) all'articolo 67, in materia di consorzi non necessari:

i) siano ripristinate alcune norme fondamentali in materia di partecipazione dei consorzi cooperativi alle gare, a beneficio della chiarezza e certezza del diritto e

dell'attività interpretativa di operatori economici e stazioni appaltanti;

ii) siano estese le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclusione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei consorziati indicati quali esecutori dei lavori;

iii) sia semplificata, per quanto possibile, la procedura inerente la ricerca delle centrali di committenza qualificate da parte di soggetti non qualificati;

iv) si corregga l'errata e infondata equiparazione dei consorzi artigianali edili ai consorzi stabili;

v) si aggiungano anche i consorzi di cooperative tra gli operatori economici la cui qualificazione sarà disciplinata dal Regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, in analogia a quanto avviene già oggi nel Regolamento 207/10, trasfuso in questo testo nell'Allegato II.12;

vi) si preveda che i requisiti di capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane sussistano autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate;

vii) si chiarisca che i consorzi di società cooperative e artigiani partecipano alla gara indicando una o più consorziate che eseguiranno le prestazioni, con specifica che tale affidamento dell'esecuzione alla consorziata non costituisce subappalto;

viii) si ripristini la previsione della facoltà del consorzio di sostituire la consorziata indicata come esecutrice, per atti o fatti sopravvenuti, sia in fase esecutiva sia in fase di gara, attualmente consentita dall'articolo 48, comma 7-bis;

ix) si preveda che il possesso dei requisiti di carattere generale in capo ai consorziati che prestano i requisiti sia attinente solo ai consorzi stabili, considerata la loro peculiare modalità di qualificazione (cosiddetto cumulo alla rinfusa); si mantenga l'attuale divieto di doppia partecipazione del consorziato designato (articolo

48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

30) all'articolo 76, in merito alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, sia soppresso il comma 6 che prevede la possibilità di applicazione della procedura in esame per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a determinate condizioni (conformità al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta);

31) all'articolo 91, in tema di « Domande, documento di gara unico europeo, offerte »:

i) sia previsto che nelle offerte tecniche ed economiche l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante anche se e per quali parte della prestazione intenda avvalersi di subappalti;

ii) sia previsto uno specifico obbligo dichiarativo del titolare effettivo delle società che partecipano alle procedure di appalto;

iii) sia previsto che l'ANAC e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia, collaborino scambiando informazioni ai fini dell'individuazione della titolarità effettiva del concorrente diverso dalla persona fisica. Le modalità di svolgimento della predetta collaborazione siano regolate mediante protocolli d'intesa tra le due autorità;

32) all'articolo 93, relativamente alla Commissione giudicatrice:

i) sia prevista la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura;

ii) in merito alle agevolazioni previste sulle garanzie per la partecipazione

alla procedura d'appalto, siano ripristinate le misure destinate alla promozione della parità di genere;

33) all'articolo 94, siano inserite tra le cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto:

i) le infrazioni contributive e retributive;

ii) le gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;

iii) al comma 3, lettera *h*), sia sostituito il riferimento all'amministratore di fatto, che non ha una precisa connotazione giuridica, con quello di titolare effettivo;

34) all'articolo 95 siano escluse dalle cause di esclusione non automatica di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, e trasposte all'articolo 94:

i) le infrazioni contributive e retributive;

ii) le gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;

iii) nell'ambito delle cause di esclusione non automatica disciplinate dall'articolo in esame, siano previste adeguate modifiche anche all'Allegato II.10;

35) in relazione all'attuazione degli articoli 94 e 95, sia previsto un ulteriore articolo che preveda:

i) apposite disposizioni in materia previdenziale, recuperando la definizione, attualmente vigente, delle « gravi violazioni non definitivamente accertate » in materia previdenziale di cui al sesto periodo, comma 4, dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ii) riproduca le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui individua esplicitamente nel DURC comprensivo della congruità (o ana-

loga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati) il mezzo di prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'attuale articolo 80, comma 4, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali. Ciò a valere sia per le violazioni gravi definitivamente accertate, di cui all'articolo 94, comma 6, del testo in esame, sia per le violazioni gravi non definitivamente accertate di cui all'articolo 95, comma 2, del testo in esame, in quanto attualmente entrambe ricomprese nel citato comma 4 dell'articolo 80 del Codice vigente;

36) all'articolo 97, in tema di « Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti », all'ultimo comma, siano ricompresi, tra i soggetti disciplinati, anche i consorzi tra cooperative, specificando che per essi, differentemente dai consorzi stabili, la disciplina si applica solo alle consorziate esecutrici, in ragione della diversa modalità di qualificazione;

37) all'articolo 98, sull'illecito professionale grave, siano previste misure volte a tipizzare maggiormente l'illecito professionale; includere tra le cause di illecito professionale elementi sostanziali come l'affidamento di subappalti con ribassi ulteriori su costi della manodopera e della sicurezza;

38) all'articolo 99, in materia di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, sia soppresso il riferimento alla consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale e le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

39) all'articolo 100, in tema di requisiti di ordine speciale:

i) sia rafforzato il coinvolgimento di ANAC, nel rispetto della sua imparzialità e indipendenza e siano soppressi i riferimenti ai controlli a campione;

ii) sia previsto che il futuro regolamento introduca requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e co-

erenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;

40) all'articolo 106, in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura:

i) sia previsto che il termine massimo di validità della garanzia prescritto dal bando di gara, comprensivo dell'eventuale rinnovo ai sensi del periodo precedente, non possa superare la durata massima dei termini della procedura;

ii) sia reintrodotta la riduzione delle garanzie per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità;

41) all'articolo 108, in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti:

i) sia previsto che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzi gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, sia previsto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;

ii) sia previsto un coordinamento con le disposizioni dell'articolo 41, comma 14, del presente schema di decreto legislativo;

42) all'articolo 110, in materia di offerte anormalmente basse:

i) sia fatto riferimento esplicito ai CCNL, esplicitando il rimando all'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto legislativo;

ii) sia inserita la previsione che al termine dei lavori i documenti siano redatti, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente;

43) all'articolo 117, in tema di garanzie definitive, sia inserita una disciplina in tema di copertura assicurativa a copertura dei rischi per errori od omissioni del pro-

getto, prevedendo che il progettista sia tenuto a produrre tale polizza generale, nonché definendone i soggetti obbligati anche alla luce delle modifiche apportate;

44) all'articolo 119, in tema di « subappalto »:

i) non sia previsto che l'esecuzione delle prestazioni affidate in sub appalto possa formare oggetto di ulteriore subappalto;

ii) al comma 16, sia previsto che l'autorizzazione della stazione appaltante per il subappalto sia rilasciata previa verifica delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del medesimo articolo, e che in caso di decorrenza del termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa fatta salva la responsabilità del RUP in caso di omessa verifica;

45) sopprimere l'articolo 134 (contratti gratuiti nel settore dei beni culturali), o comunque prevedere che restano salve le prestazioni d'opera all'interno del contratto per le quali devono essere sempre garantiti l'applicazione del principio dell'equo compenso e l'applicazione dei parametri professionali vigenti;

46) all'articolo 168, in materia di procedure di gara prevedere che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti, nello stabilire norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, debbano comunque, con riferimento alle capacità tecniche e professionali necessarie, prevedere anche una valorizzazione per i professionisti non ordinistici;

47) all'articolo 174, sia considerata l'opportunità di introdurre una disposizione volta alla promozione dello strumento del partenariato pubblico privato con specifico riferimento ai progetti di trasformazione digitale;

48) all'articolo 182, in materia di Bando di concessione, sia introdotto che anche le concessioni di beni pubblici o a destinazione pubblica già in essere tengono conto delle disposizioni di cui al comma 3 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, necessaria, an-

che al fine di non generare problematiche di natura concorrenziale tra i soggetti assegnatari di nuove concessioni a cui quindi si applicheranno le disposizioni in commento e gli attuali concessionari di beni pubblici;

49) all'articolo 185, in tema di criteri di aggiudicazione, sia previsto che tra i criteri di aggiudicazione sia inclusa anche un'esplicita clausola sociale in caso di subentro, relativa alla stabilità occupazionale e reddituale del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;

50) all'articolo 191 « Subentro », sia previsto che l'impresa che subentra confermi l'applicazione del CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'applicazione delle clausole sociali ed il riconoscimento della responsabilità in solido verso i lavoratori;

51) all'articolo 193, in tema di procedura di affidamento nell'ambito della finanza di progetto:

i) sia previsto un generale divieto al concessionario uscente di risultare nuovo affidatario in qualità di promotore di una nuova procedura di *project financing*;

ii) sia introdotta una previsione che escluda l'esercizio del diritto di prelazione al verificarsi di alcune circostanze, garantendo al promotore, in ogni caso la rifusione delle spese per la predisposizione della proposta, vietandolo nel caso in cui l'offerta tecnica predisposta dal nuovo offerente abbia un punteggio di molto superiore rispetto a quello assegnato all'offerta tecnica del promotore;

52) all'articolo 222, relativo all'ANAC:

i) sia ricompreso nell'ambito del potere sanzionatorio di ANAC anche le fattispecie di cui alla lettera g), ovvero la vigilanza sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile;

ii) sia previsto che le sanzioni amministrative pecuniarie debbano essere irrogate, da ANAC, nei confronti della stazione appaltante;

iii) sia esplicitata l'attribuzione della funzione consultiva in favore delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni ed enti aggiudicatori da parte di ANAC in una espressa previsione normativa;

iv) sia previsto che l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inadempimento dell'obbligo di invio dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sia a carico dell'amministrazione tenuta all'adempimento, nella persona del legale rappresentante, invece che il RUP;

v) sia chiarito che le cause di esclusione da verificare tramite il fascicolo virtuale riguardino non solo le cause di esclusione automatica, ma anche le cause di esclusione non automatica e l'illecito professionale grave;

53) sia previsto il ripristino del vigente articolo 223 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di procedure sperimentali autorizzate dall'ANAC;

54) negli allegati:

i) sia previsto un rafforzamento del coinvolgimento di ANAC, in particolare al fine della predisposizione di clausole standard a tutela di soggetti con disabilità o svantaggiati (Allegato II.3) e dell'inserimento dei dati relativi alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione nella banca dati nazionale dei contratti pubblici (Allegato II.14);

ii) all'Allegato I.2, dopo le parole « in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; » siano aggiunte le parole « verifica in particolare il rispetto dell'articolo 41 comma 13 e 14; »;

iii) nell'Allegato I.2, all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera *c*), sia aggiunta una lettera che preveda: « *c-bis*) verifica prima di autorizzare lo specifico sub appalto o sub avvalimento, anche tramite il Direttore dei Lavori o altra figura individuata ai sensi dell'articolo 114, il rispetto

delle tutele e della parità di trattamento economico e normativo di cui all'articolo 119 del Codice. L'omessa verifica costituisce titolo di responsabilità »;

iv) all'Allegato 1.7 renderlo coerente con la disciplina dell'articolo 41. All'articolo 5 comma 1 lettera *b*). Dopo la parola « costi » aggiungere le parole « della manodopera e »;

v) all'articolo 17 comma 1 dopo le parole « i costi della sicurezza » aggiungere le parole « e della manodopera ». All'articolo 29, aggiungere dopo il secondo capoverso le parole « I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggetta al ribasso ai sensi dell'articolo 41 comma 14 »;

vi) all'articolo 31 comma 4 lettera *e*) dell'Allegato I.7. Dopo le parole « relative alla sicurezza » aggiungere le parole « e alla manodopera »;

vii) all'Allegato II.4, sia sostituito il riferimento al termine fisso di sei mesi dall'entrata in vigore del sistema di qualificazione, prevista nel comma 2 degli articoli 2 e 3 dell'Allegato, con il riferimento all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del codice;

viii) all'Allegato II.14, sia esplicitata la possibilità che il Direttore Lavori coadiuvi il RUP specificando la subordinazione dell'autorizzazione al subappalto alla verifica del rispetto delle tutele previste dal codice;

ix) all'Allegato II.6, sia previsto che la stazione appaltante debba richiedere all'impresa quale CCNL applichi e disciplinare modelli di contratti tipo, accanto ai bandi tipo, differenziati per tipologia di appalti;

x) all'Allegato V.3, sia integrata la composizione della Cabina di Regia con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro;

xi) prevedere l'acquisizione, sin dalla fase di elaborazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali

(DOCFAP), dei primi risultati derivanti dalla fase preliminare delle indagini archeologiche (All. I.7 art. 2 comma 4 lettera *b*); All. I.7 art. 6 comma 8 lettera *c*); All. I.8, art. 2; All. I.8, art. 4, del Codice; confermare l'operatività delle normative attualmente in vigore anche nell'Allegato I.8, art. 8, con riferimento alla validità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 fino all'emanazione delle nuove norme regolamentarie previste;

xii) prevedere, all'Allegato I.8, comma 6, un ampliamento dei tempi previsti per la redazione della procedura da 90 a 120 giorni, con tempistica comunque congruente ai tempi complessivi previsti per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui all'Allegato I.7 sezione II. Inoltre, dato che le indagini connesse alle procedure relative alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico sono strettamente connesse ad attività operative sul terreno, è indispensabile prevedere eventuali « circostanze speciali » di sospensione, definite nella parte VI dell'esecuzione all'articolo 121 del Codice, quando non sia garantito il completamento del lavoro a regola d'arte (eventi meteorologici, occorrenze eccezionali) come previsto per altre lavorazioni affini;

xiii) ristabilire la necessaria compatibilità delle opere in progetto con le presistenze archeologiche, anche non esplicitamente vincolate, come peraltro già previsto nell'articolo 23 comma 1 lettera *g*) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

xiv) prevedere, in generale, che la formulazione del codice richiami le più recenti norme regolamentarie che hanno puntualmente definito i livelli di qualificazione degli archeologi, così come per altre

professionalità attinenti all'ambito dei Beni Culturali, in particolare il decreto legislativo n. 110 del 2014, in conseguenza delle più aggiornate normative, che definiscono i livelli di qualificazione degli archeologi, di prevedere il riferimento alla specifica professionalità dell'archeologo nelle diverse fasi: dalla progettazione, alla realizzazione, al collaudo delle opere;

xv) il regolamento relativo alla progettazione dello scavo archeologico, dettato dall'Allegato II.18, si ritiene debba essere riferito a tutte le tipologie di scavi archeologici, essendo l'acquisizione dei dati e l'eventuale tutela e valorizzazione di quanto rinvenuto implicito nel concetto stesso di indagine archeologica, indipendentemente dalle finalità che l'hanno determinata. È necessario infine ribadire come ogni intervento di prevalente merito scientifico debba essere affidato a imprese in possesso di requisiti specifici;

55) fermo restando il termine del 31 marzo 2023 per la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del testo in esame, sia verificata la possibilità presso le competenti sedi europee di prevedere un periodo transitorio per l'acquisto dell'efficacia delle nuove disposizioni del codice appalti che sia compatibile con gli impegni assunti con il PNRR e che non pregiudichi l'erogazione dei relativi fondi. Sia prevista la conferma della norma transitoria del codice vigente che prevede che i progetti delle cosiddette Infrastrutture strategiche, già inserite negli strumenti programmatori approvati ai sensi della legge n. 443 del 2001 e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti, siano approvati secondo la disciplina previgente (articoli 182, 183, 184 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM/2021/812 final e Allegati.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2022)384 final e Allegati (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio*) 103

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.

COM/2021/812 final e Allegati.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.

COM(2022)384 final e Allegati.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 febbraio 2022.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sui provvedimenti all'esame, nella giornata di ieri, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea è giunto solo da qualche ora. Propone dunque un differimento dell'esame, per avere il tempo di recepire le proposte in esso contenute e di mettere a disposizione dei gruppi il testo del documento con il giusto anticipo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul Made in Italy: Valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.	
Sull'ordine dei lavori	104
Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana città della ceramica (Svolgimento e conclusione)	105
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione marchi storici d'Italia (Svolgimento e conclusione)	106
Audizione di rappresentanti di Assobibe (Svolgimento e conclusione)	106
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Accademia nazionale maestri sartori (Svolgimento e conclusione)	106
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione calzaturifici della riviera del Brenta (ACRIB) (Svolgimento e conclusione)	106
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Altagamma (Svolgimento e conclusione)	107
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma) (Svolgimento e conclusione)	107
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) (Svolgimento e conclusione)	107
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) (Svolgimento e conclusione)	107
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Distretto veneto della pelle (Svolgimento e conclusione)	108

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza
del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

La seduta comincia alle 14.30.

**Sul Made in Italy: Valorizzazione e sviluppo dell'im-
presa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.**

Sull'ordine dei lavori.

Emma PAVANELLI (M5S), stigmatizza
quanto accaduto nella seduta di ieri 20

febbraio, svoltasi nell'arco di pochissimi
minuti e praticamente alla sola presenza
dei membri della maggioranza. Rimarca
che la celerità della seduta ha reso impos-
sibile a lei personalmente ed anche ad altri
colleghi delle opposizioni di essere parte
attiva dei lavori, pur volendovi partecipare.
Segnala, infatti, che è giunta in aula della
Commissione solo poco dopo l'orario pre-
visto dalla convocazione della seduta, ma
questa era già terminata. Ritiene che tale
estrema e puntigliosa puntualità costituisce
un precedente grave e avverte che se la

maggioranza intende proseguire su questa strada l'opposizione abbandonerà la sua attuale posizione contrassegnata da responsabilità per adottare un'azione di opposizione anche ostruzionistica.

Stigmatizza altresì che le convocazioni della Commissione subiscano frequenti cambiamenti e, comunque, con poco tempo di preavviso in quanto ciò rende impossibile ai deputati rispettare la loro agenda di lavoro.

Gianluca CARAMANNA (FDI), in merito alle dichiarazioni della deputata Pavanelli, fa presente che la seduta di ieri è iniziata esattamente all'ora prevista in convocazione e che tutte le fasi dei lavori, con l'assenso dei commissari presenti, ivi compresi taluni delle forze di opposizione, si sono svolti, a suo avviso, con regolarità e correttamente, anche se celermente. Osserva, peraltro, che l'assenza di alcuni membri dell'opposizione fosse espressione di una precisa posizione politica sulle questioni in discussione. Conclude confermando la sua preferenza per il rispetto della puntualità nello svolgimento dei lavori della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, replicando agli interventi precedenti, sottolinea che la seduta in questione ha avuto inizio esattamente all'orario previsto in convocazione ed evidenzia che la puntualità risponde ad esigenze di rispetto tanto verso l'opposizione quanto verso la maggioranza. Sottolinea che alla seduta hanno partecipato sia esponenti delle forze di maggioranza sia di quelle di opposizione compreso un deputato appartenente al gruppo Movimento 5 Stelle. Fa inoltre presente che è suo costume iniziare la seduta rigorosamente in orario, come ad esempio accaduto di recente quando ha sostituito personalmente la relatrice di un provvedimento in sede consultiva che risultava in ritardo rispetto all'orario di convocazione.

Emma PAVANELLI (M5S) ringrazia per le precisazioni e tuttavia fa presente che non intendeva contestare la correttezza della seduta, anche se osserva che un fatto del

genere nella scorsa legislatura avrebbe innescato forti polemiche da parte delle allora forze di opposizione.

Chiede inoltre che non vengano cambiati gli orari delle sedute già fissate, ribadendo che ciò impedisce ai deputati di organizzare la propria agenda di lavoro. Osserva infine che se la puntualità e la precisione sono considerate priorità assolute, allora queste devono riguardare tutti gli aspetti dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, replicando alle considerazioni formulate dalla deputata Pavanelli, fa presente che le convocazioni della Commissione da lui presiedute, come quelle di ogni Commissione parlamentare, possono subire modifiche ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed evidenzia che ciò avviene frequentemente specie in relazione al concreto andamento dei lavori dell'Assemblea ed anche in altri casi, come avvenuto oggi ad esempio, per l'impossibilità di un soggetto convocato in audizione ad intervenire nell'orario programmato per ragioni sopravvenute. Evidenzia, al riguardo, che come di consueto la modifica della convocazione è stata comunicata ai colleghi nelle forme all'uopo prescritte e in tempi perfettamente compatibili con le sopravvenute esigenze.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana città della ceramica.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo ISOLA, *presidente dell'Associazione italiana città della ceramica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI per formulare quesiti e osservazioni.

Massimo ISOLA, *presidente dell'Associazione italiana città della ceramica*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione marchi storici d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto BUSSO, *vicepresidente vicario dell'Associazione marchi storici d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Assobibe.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giangiaco PIERINI, *presidente di Assobibe*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Accademia nazionale maestri sartori.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gaetano ALOISIO, *presidente dell'Accademia nazionale maestri sartori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Fabio PIETRELLA (FDI) e il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI per formulare quesiti e osservazioni.

Gaetano ALOISIO, *presidente dell'Accademia nazionale maestri sartori*, replica ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione calzaturifici della riviera del Brenta (ACRIB).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gilberto BALLIN, *presidente di ACRIB*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) per formulare quesiti e osservazioni.

Gilberto BALLIN, *presidente di ACRIB*, replica ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della
Fondazione Altagamma.**

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Edoardo CARLONI, *responsabile comunicazione della Fondazione Altagamma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori
(Ancma).**

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Piero NIGRELLI, *responsabile settore bici di Ancma* e Michele MORETTI, *responsabile settore auto di Ancma*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI per formulare quesiti e osservazioni.

Piero NIGRELLI, *responsabile settore bici di Ancma*, replica ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gianmarco GIORDA, *direttore di ANFIA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI per formulare quesiti e osservazioni.

Gianmarco GIORDA, *direttore di ANFIA*, replica ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana terminalisti portuali
(Assiterminal).**

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro FERRARI, *direttore di Assiterminal* e Tomaso COGNOLATO, *amministratore delegato Terminal Napoli S.p.A.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI per formulare quesiti e osservazioni.

Tomaso COGNOLATO, *amministratore delegato Terminal Napoli S.p.A.* e Alessandro FERRARI, *direttore di Assiterminal*, replicano ai quesiti posti.

Interviene quindi la deputata Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) per formulare quesiti e osservazioni.

Tomaso COGNOLATO, *amministratore delegato Terminal Napoli S.p.A.*, replica agli ulteriori quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del
Distretto veneto della pelle.**

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*,
introduce l'audizione.

Matteo MACIOTTI, *direttore del Di-
stretto veneto della pelle*, svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene la deputata Ilaria CAVO
(NM(N-C-U-I)-M) per formulare quesiti e
osservazioni.

Matteo MACIOTTI, *direttore del Di-
stretto veneto della pelle*, replica ai quesiti
posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*,
ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00212 Barabotti: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata.	
5-00225 Gribaudo: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata e per l'avvio di un percorso di riforma del settore	109
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	111

INTERROGAZIONI

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che sarà consentita la partecipazione dei deputati alla seduta, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00212 Barabotti: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata.

5-00225 Gribaudo: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata e per l'avvio di un percorso di riforma del settore.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), precisando che, tenuto conto della rilevanza della questione segnalata, ha già incontrato informalmente gli organismi di rappresentanza del settore, in vista dell'avvio di un tavolo di confronto presso il Ministero.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), intervenendo da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che da oltre sette anni il contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata non è stato rinnovato e che la figura della guardia giurata in Italia è una delle più indefinite e meno tutelate giuridicamente, essendo identificata come incaricata di pubblico servizio, ma inquadrata dalla contrattazione come operaio. Dopo aver osservato che nessun Governo finora è intervenuto in tale ambito al fine di risolvere tale problematica, ritiene urgente una iniziativa in proposito. Valuta positivamente che il rappresentante del Governo, nella propria risposta, abbia accennato alla convocazione di un tavolo di confronto con le parti sociali interessate presso il Ministero per

giungere al rinnovo dei contratti scaduti da più tempo, ma esprime perplessità per il fatto che non siano state fornite precise indicazioni circa i tempi di tale convocazione. Dopo aver precisato che il suo gruppo continuerà a monitorare tale situazione, auspica, dunque, che tale dialogo con le parti sociali venga avviato quanto prima, considerata la necessità di intervenire con tempestività al fine di riconoscere uno stipendio dignitoso a lavoratori che svolgono un ruolo importante e delicato.

Andrea BARABOTTI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che ritiene sia stata esaustiva e abbia ben rappresentato la volontà dell'Esecutivo di risolvere la problematica illustrata nella sua interrogazione. Fa notare che la questione annosa del mancato rinnovo contrattuale e del giusto riconoscimento salariale dei lavoratori del settore si protrae oramai da troppo tempo e in questa fase economica, contrassegnata da alti livelli di inflazione, rischia di pesare in modo insostenibile sui lavoratori e sulle loro famiglie. Osserva che

i lavoratori e le lavoratrici della vigilanza privata e dei servizi fiduciari svolgono un ruolo importante, assicurando funzioni essenziali anche per le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e sopportando spesso turnazioni di lavoro disagiate, anche in ore notturne, a fronte di salari poco dignitosi. Ritiene che il Governo sia ben consapevole della necessità di assicurare minimi salariali adeguati e disponibile ad accogliere positivamente le indicazioni fornite al riguardo dall'Unione europea, al fine di affrontare, con responsabilità, le criticità esistenti ed evitare che sempre più famiglie si trovino in condizioni di povertà. Esprime soddisfazione per il fatto che il Governo abbia già lavorato, anche informalmente, per l'avvio positivo di un tavolo di confronto con le parti sociali, al fine di addivenire finalmente al rinnovo del già citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

5-00212 Barabotti: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata.**5-00225 Gribaudo: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata e per l'avvio di un percorso di riforma del settore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie, signor Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti, perché il tema della contrattazione collettiva rappresenta una questione di rilevante interesse in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

In Italia, la contrattazione collettiva di qualità ha garantito, nel tempo, una serie di misure che, negli anni, sono state introdotte a tutela dei lavoratori. È evidente poi che il primo obiettivo di una efficace contrattazione collettiva sia assicurare livelli salariali adeguati rispetto alla prestazione lavorativa e al contesto socioeconomico in cui viene svolta.

Certamente, sul tema, un campo di azione sarà rappresentato, nel prossimo futuro, dal recepimento della direttiva europea sul salario minimo, alla quale gli Stati membri si dovranno adeguare entro il 15 novembre 2024, anche se la direttiva è finalizzata a garantire ai lavoratori dell'Unione europea condizioni dignitose, ma non fissa una soglia europea di salario, rinviando alla contrattazione collettiva, quale strumento per l'individuazione dell'importo minimo.

Nel nostro ordinamento, la determinazione di una adeguata retribuzione non è oggi rimessa alla legge, ma è demandata alla libera negoziazione delle parti sociali attraverso lo strumento della contrattazione collettiva. Sono dunque i singoli contratti di settore a definire, in base al livello di inquadramento dei lavoratori, le condizioni normative ed economiche agli stessi applicabili.

Il problema di stipendi bassi che alimentano il fenomeno del lavoro povero è una preoccupazione di questo Governo: siamo ben consapevoli che il potere di acquisto delle famiglie italiane è messo a dura prova dal

periodo di forte inflazione che stiamo attraversando.

L'articolo 36 della Costituzione, con il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ci ricorda che il percorso verso un salario in grado di dare a tutti i lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa deve necessariamente passare da una contrattazione collettiva di qualità, da strumenti che potenzino l'efficacia e da relazioni industriali che consentano adattabilità alle esigenze del mercato del lavoro e, insieme, tutela degli interessi del comparto dei lavoratori.

Quello dei ritardi nei rinnovi contrattuali, anche di diversi anni, è purtroppo un tema noto, come riconosciuto dagli stessi interroganti. Su questa materia si sono cimentati, anche in recente passato, i Governi che ci hanno preceduto, senza particolari esiti. La direttrice per l'aumento dei salari è la contrattazione collettiva, che, nello sviluppo delle dinamiche retributive, deve mantenere la sua centralità.

Per questo motivo il Governo e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in particolare si attiveranno per fornire ogni utile forma di assistenza e supporto, per agevolare la celere definizione dei rinnovi contrattuali, ove sia necessario e opportuno, pur non potendo sostituirsi alle parti contrattuali medesime.

Assicuro, in questo senso, la prossima convocazione al Ministero delle parti sociali interessate al rinnovo dei contratti scaduti da maggior tempo, al fine di stimolare, supportare e sollecitare la loro attività.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00007 Vietri: Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita
(Discussione e rinvio) 112

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Seguito
dell'esame e rinvio) 114

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del
diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè (Seguito
dell'esame e rinvio) 115

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le
infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis (Esame e rinvio) 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

RISOLUZIONI

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza
del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.

**7-00007 Vietri: Iniziative per aggiornare gli standard
per la distribuzione dei punti nascita.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione
della risoluzione in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte
che i deputati possono partecipare in vide-
oconferenza alla seduta odierna, secondo le
modalità stabilite dalla Giunta per il rego-
lamento.

Dà, quindi, la parola alla deputata Vietri
per l'illustrazione del testo della risolu-
zione di cui è prima firmataria.

Imma VIETRI (FDI) fa presente che la
risoluzione in esame affronta la delicata
questione della riduzione dei punti nascita
presenti sul territorio nazionale, un tema
centrale per i cittadini e anche per il tipo di
sanità che deve essere loro garantita.

Fa presente che nel 2010, tra le linee
guida contenute nell'accordo adottato ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, concernenti la promozione e il
miglioramento della qualità, della sicu-
rezza e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la
riduzione del taglio cesareo, una di esse, in
particolare, ha previsto la razionalizza-
zione e la progressiva riduzione dei punti

nascita, arrivando alla determinazione dello standard di 500 parti annui, individuato come volume minimo di parti idoneo a giustificare il mantenimento in attività dei punti nascita.

Successivamente, il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, che ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi delle strutture dedicate all'assistenza ospedaliera ha individuato in circa mille parti la soglia ottimale per ciascun punto nascita e ha fissato in 500 il numero minimo. Il dato che finora ha giocato a sfavore del mantenimento dei punti nascita a piccolo volume di attività è stato soprattutto l'aspetto economico, ma utilizzare il solo indice numerico – il numero di parti all'anno – appare a suo avviso riduttivo e inappropriato, soprattutto alla luce del contesto demografico nazionale.

Un punto nascita di piccole dimensioni con personale motivato, formato per le emergenze ostetriche in un ospedale con una buona organizzazione e ben coordinato con un grosso ospedale di riferimento e un dipartimento di emergenza urgenza (AREU/118) può conseguire risultati uguali, se non migliori, di un punto nascita a maggior volume di attività ma senza alcune delle caratteristiche sopra citate. Inoltre, occorre tenere in considerazione che spesso i punti nascita di piccole dimensioni presentano condizioni strutturali e organizzative che possono favorire un'accoglienza e una gestione dell'evento nascita più familiare e meno istituzionale.

Un ragionamento completamente diverso deve essere fatto, poi, per i piccoli ospedali in aree particolarmente disagiate come possono essere le aree di montagna e le isole; in quei contesti, infatti, le condizioni climatiche e i tempi di percorrenza tra la residenza della donna in stato di gravidanza e un grosso punto nascita di riferimento possono compromettere la sicurezza molto di più dell'espletare il parto in un piccolo ospedale di montagna o insulare.

Ricorda che l'Italia sta affrontando un inverno demografico: dal 2008 in avanti, ogni anno segna nuovi record negativi in

termini di nuovi nati; in questa situazione, occorre fare ogni sforzo per garantire alle donne in gravidanza la certezza di un'efficiente assistenza medica di prossimità che possa metterla al sicuro rispetto a eventuali emergenze, invece in alcuni casi per raggiungere il punto nascita più vicino occorre un'ora e mezzo o anche di più.

In conclusione, segnala che ad oggi l'attuazione pratica del piano di chiusure dei punti nascita ha messo in evidenza tante e tali criticità da spingere le regioni a chiedere la deroga per le strutture sul proprio territorio, a dimostrazione che tali strutture non hanno affatto perso la propria centralità. Ritiene che proseguire lungo la strada tracciata fin qui sia un errore.

Per tali ragioni, la risoluzione in esame chiede al Governo un impegno per rivedere i criteri attualmente in essere, aggiornando gli standard per la distribuzione dei punti nascita al fine di assicurare la salute delle partorienti e dei neonati e la sicurezza delle prestazioni assistenziali, garantendo al contempo l'adeguatezza delle strutture e un'assistenza omogenea ed efficiente su tutto il territorio nazionale. Si chiede altresì di valutare l'adozione di nuovi protocolli di sicurezza volti a garantire elevati standard operativi, tecnologici e di sicurezza dei punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui per i quali siano avanzate richieste di mantenimento in attività.

Gilda SPORTIELLO (M5S) nell'evidenziare che l'atto di indirizzo in discussione investe questioni di indubbia rilevanza, preannuncia la presentazione di una risoluzione da parte del suo gruppo, con l'obiettivo di affrontare anche questioni strettamente collegate, come quelle della carenza di personale e dello scarso sviluppo dei progetti di continuità tra ospedale e territorio. Rileva, infatti, come appare fondamentale assicurare un sostegno continuativo alla madre e al bambino, mettendo il personale nelle condizioni di poter svolgere con efficienza questo compito.

Luana ZANELLA (AVS) osserva che la risoluzione in oggetto affronta questioni importanti, ricordando di avere recente-

mente presentato un'interrogazione relativa alle problematiche legate al Centro Nascite Alternativo dell'Ospedale San Martino di Genova. Nel preannunciare la presentazione di una risoluzione anche da parte del suo gruppo, esprime grande preoccupazione per il rischio di abbandono di alcuni punti nascita presenti sul territorio.

Sottolinea che deve essere assicurata la massima attenzione alle condizioni con cui si svolgono le nascite, ricordando che non esiste solo la dimensione sanitaria per quanto essa sia rilevante, in quanto il parto rappresenta un passaggio fondamentale dell'esistenza.

Elena BONETTI (A-IV-RE), nel ringraziare i presentatori per avere posto l'attenzione sull'argomento oggetto della risoluzione, rileva che tutte le forze politiche possono contribuire in maniera trasversale al raggiungimento di importanti obiettivi. Invita, pertanto, ad assumere un maggiore coraggio nell'indicazione degli impegni da rivolgere al Governo, in coerenza con quanto affermato nelle premesse della stessa risoluzione, senza tacere il fatto che la condizione attuale ha radici in scelte compiute anche negli anni precedenti e che ci sono pertanto difficoltà sistemiche risalenti.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) si unisce ai ringraziamenti che sono stati rivolti ai firmatari della risoluzione rispetto alla possibilità di affrontare un tema sicuramente sentito in molti in territori. Ricorda che esso investe problematiche importanti e delicate e non può essere oggetto di semplificazione, in quanto per operare in maniera efficace occorre disporre di personale adeguatamente formato, che in molti casi non è disponibile a prestare il proprio operato in strutture con un numero troppo ridotto di parti all'anno. Ribadisce, inoltre, che occorre garantire condizioni di piena sicurezza sia per le madri che per i nascituri e che non si deve trascurare quello che avviene nelle fasi che precedono e seguono il parto.

Dichiara che il Partito Democratico si riserva di valutare la presentazione di una propria risoluzione, ribadendo che occorre

tenere presente tutte le implicazioni, senza limitarsi ad analizzare singoli dati numerici.

Elena BONETTI (A-IV-RE) chiede se vi siano elementi derivanti da attività conoscitiva svolta nelle passate legislature sul tema oggetto della risoluzione in esame da mettere a disposizione dei deputati della Commissione.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) segnala l'opportunità di avere la disponibilità di dati precisi sulla situazione attuale dei punti nascita, inclusi quelli relativi alle strutture sanitarie in cui sono inseriti.

Gilda SPORTIELLO (M5S) ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni sulle problematiche oggetto della risoluzione in esame.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e ricordando che lo svolgimento di un ciclo di audizioni potrà essere oggetto di un approfondimento da svolgere in sede di Ufficio di presidenza, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in vide-

onferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che nella seduta precedente la relatrice, deputata Buonguerrieri, ha svolto la relazione.

Ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata avanzata dal gruppo del Partito Democratico la richiesta di svolgere audizioni sul provvedimento in oggetto. Avverte che il tema sarà trattato in sede di Ufficio di presidenza, convocato alle ore 16 della giornata odierna.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Nicola STUMPO (PD-IDP) afferma di aver vissuto il periodo della pandemia sedendo tra i banchi della Commissione Affari sociali, nella passata legislatura, e di ricordare molto bene le modalità con le quali quella fase sia stata gestita dalle varie istituzioni coinvolte, in un momento drammatico nel quale tutte le forze politiche presenti in Parlamento, ad eccezione di una, hanno ritenuto di volersi fare carico, chi prima e chi dopo, di un pezzo di responsabilità condivisa. Osserva come, a quanto gli consta, non sia avvenuto, in nessun Paese democratico, che un Parlamento istituisse una Commissione d'inchiesta con il compito di indagare sull'operato del Governo nella gestione di una fase come quella pandemica, una fase talmente complessa da mettere a dura prova la tenuta del sistema, nella quale le istituzioni e la politica nel suo complesso sono state chiamate a compiti tanto alti da risultare al di sopra delle loro forze. A titolo esemplificativo, con riguardo alla questione delle modalità di approvvigionamento delle mascherine o dei prodotti di sanificazione, ricorda come la scelta di compiere determinati acquisti nella fase iniziale della pandemia sia stata necessitata dall'impellenza assoluta di reperire tali prodotti e dalla loro totale indisponibilità sul territorio nazionale, depauperato da scelte politiche decennali che, in omaggio alla logica del solo profitto, avevano favorito enormi processi di delocalizzazione produttiva, anche di

beni di prima necessità come quelli sanitari.

Sottolinea che la forza politica che si fa promotrice della proposta in esame è proprio l'unica ad essersi espressa sistematicamente in senso contrario a tutte le misure adottate in quella delicata fase, salvo poi, recentemente, trovarsi costretta a contraddirsi su ogni cosa, non appena assunte responsabilità di governo. Considera inaccettabile che le istituzioni rappresentative vengano utilizzate a fini propagandistici, rivendicativi, come una clava da abbattere contro l'avversario politico di turno, e ritiene arbitrario il voler focalizzare l'oggetto dell'inchiesta sul solo livello nazionale, trascurando il fatto che in quella fase fu l'intero sistema di governo del paese, dall'esecutivo nazionale alla singola azienda sanitaria locale, a fronteggiare la situazione emergenziale, condividendo onori e oneri.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede se veramente valga la pena di procedere nel senso di istituire una Commissione di inchiesta, e ribadisce con forza di ritenere un grave errore, che sarebbe il caso di non aggiungere a quelli eventualmente commessi in passato, che la maggioranza decida di insistere in un comportamento che denota un'interpretazione partigiana delle responsabilità istituzionali. Se così sarà, preannuncia che il suo gruppo è pronto, con le altre forze di opposizione che lo riterranno, a battersi per evitare che vengano prodotti danni peggiori, e soprattutto per assicurarsi che l'inchiesta sia estesa al comportamento che in quella fase fu tenuto da tutti i livelli di governo del Paese.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che nella seduta precedente la relatrice, deputata Patriarca, ha svolto la relazione.

Elena BONETTI (A-IV-RE) osserva che il provvedimento in esame investe questioni rilevanti e dichiara il pieno in sostegno da parte del suo gruppo. Nell'auspicare un rapido esame da parte della Commissione, segnala la necessità di intervenire per correggere una stortura derivante dall'attuale normativa, che prevede un tetto differenziato, non solo per età ma anche per genere, per i rimborsi delle spese effettuate per l'acquisto di alimenti per chi è affetto da celiachia.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, si dichiara disponibile a individuare una soluzione al fine di correggere la distorsione segnalata dalla collega Bonetti.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) segnala l'opportunità di un coinvolgimento delle associazioni dei malati per individuare gli aspetti sui quali si renda necessario intervenire per assicurare la massima efficacia alla normativa che s'intende predisporre.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

C. 218 D'Attis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà la parola al relatore, deputato D'Attis, per lo svolgimento della relazione.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, ringrazia in primo luogo la Commissione per aver voluto calendarizzare la proposta di legge in esame. Ringrazia altresì il presidente per aver individuato la sua persona come relatore sul provvedimento.

Ricorda che la proposta di legge in esame reca interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Ricorda, altresì, che la Commissione Affari sociali ha già svolto un approfondito lavoro sul tema in oggetto nella passata legislatura, con l'esame in sede referente di una proposta di legge a sua prima firma (C. 1972), alla quale furono abbinata altre due proposte, a prima firma degli allora deputati Siani e Rizzo Nervo. In particolare, in quella sede si svolse un ampio ciclo di audizioni e, anche alla luce degli spunti emersi da tale attività conoscitiva, furono approvati numerosi emendamenti, che hanno portato a un testo notevolmente modificato rispetto a quello originario, con il consenso di tutti i gruppi parlamentari allora rappresentati in questa Commissione.

L'iter istruttorio del provvedimento, in un primo momento accantonato per l'irrompere dell'emergenza pandemica e poi ripreso nella fase finale della legislatura, avrebbe dovuto concludersi con il parere della Commissione Bilancio, ma s'interruppe a causa della fine anticipata della legislatura.

L'obiettivo che ora ci si prefigge è quello di riprendere il lavoro da dove era stato interrotto e, coerentemente a tale scopo, il testo ripresentato in questa legislatura, di cui oggi avviamo l'esame, è una trasposizione pressoché identica dell'articolato licenziato da questa Commissione meno di

dodici mesi fa, con l'auspicio di riscontrare nuovamente lo stesso spirito di condivisione di intenti su un tema così rilevante e di interesse trasversale. Ricorda infatti che la piaga dell'AIDS, il quarantennio della cui prima diagnosi è stato celebrato dalla Camera nel 2022, è tutt'altro che estinta, nonostante i significativi progressi fatti siano stati in grado di ridurre sensibilmente il tasso di mortalità.

Entrando nel merito del contenuto, fa presente che la proposta di legge in esame si compone di 9 articoli e si pone, in generale, l'obiettivo di aggiornare ed integrare le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS ».

L'articolo 1, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV), prevede l'adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale. Il Piano, predisposto dalla sezione per la lotta contro HIV, AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario (istituita dal successivo articolo 7) è adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio. Gli interventi, da definire di volta in volta nei loro contenuti specifici nel Piano, sono dettagliati nel comma 1 del medesimo articolo 1: *a)* interventi pluriennali, e soggetti a periodico aggiornamento, di prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore; *b)* interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di *screening* per la diagnosi precoce, da svolgersi sia in ambito ospedaliero e territoriale che mediante campagne di informazione nelle scuole; *c)* manutenzione e adeguamento delle varie strutture di ricovero per malattie infettive esistenti sul territorio, anche attraverso il potenziamento delle attività ambulatoriali e di laboratorio ad esse connesse; *d)* potenziamento degli or-

ganici di personale sanitario e sociosanitario; *e)* attività obbligatoria di formazione e aggiornamento professionale, indirizzata al personale sanitario dei reparti più o meno direttamente coinvolti, con particolare attenzione al tema della comorbilità legata al progressivo invecchiamento della popolazione affetta dalle patologie al nostro esame, nonché a quello dei pazienti in età pediatrica; *f)* potenziamento e adeguamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione, e il trattamento delle infezioni e delle malattie a trasmissione sessuale, adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di *équipe* multidisciplinari; *g)* incremento della qualità dell'assistenza dei pazienti nell'ambito della riorganizzazione della medicina territoriale, mediante percorsi diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati e basati sulla collaborazione tra gli specialisti e il medico di medicina generale; *h)* rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità – ISS in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, anche accreditati o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale, con la previsione di un sistema di segnalazione basato su una scheda di raccolta dati informatizzata ed unificata a livello nazionale; *i)* incentivazione di strategie di prevenzione e *screening* su modello *community-based*, implementate anche dagli enti del Terzo settore in contesti non sanitari, da parte di operatori non appartenenti alle professioni sanitarie adeguatamente formati; *l)* incentivazione della distribuzione, anche gratuita, da parte delle farmacie di comunità o direttamente da parte delle strutture sanitarie, degli strumenti di prevenzione riconosciuti come efficaci, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte alla malattia, e di farmaci innovativi; *m)* creazione di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; *n)* utilizzo di strumenti di prevenzione anche farmacologici, secondo indicazione medica, per le persone maggiormente a rischio di infezione. *o)* potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica, sulle infe-

zioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale; p) adozione di iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV o AIDS, anche mediante campagne di sensibilizzazione.

Fa presente, poi, che l'articolo 1, al comma 3, prevede che il Piano, nel definire gli interventi di cui al comma 1, tenga in considerazione le caratteristiche e le necessità e i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie. Il comma 4 fornisce la cornice normativa per l'organizzazione dei servizi per il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Il comma 5 attribuisce alle regioni il compito di programmare strategie di prevenzione e *screening* su modello *community-based*, implementate, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, dagli enti del Terzo settore attivi nella prevenzione in contesti non sanitari. Il comma 6 prevede che le regioni assicurino la presenza, almeno nei capoluoghi di provincia, di centri unitari per lo *screening*, la prevenzione e la cura gratuite dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore.

Il comma 7 del medesimo articolo 1 prevede che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari. Il comma 8, infine, per quanto riguarda gli organici, conferma alle regioni e alle province autonome la facoltà di realizzarne l'adeguamento anche in reparti diversi da quelli di ricovero per malattie infettive, a condizione che gli stessi siano impegnati prevalentemente nell'assistenza ai casi di infezione da HIV e di AIDS.

L'articolo 2 si pone l'obiettivo di contrastare la diffusione delle infezioni da *Human Papilloma Virus* (HPV), ferma restando la vaccinazione gratuita offerta dal Sistema sanitario nazionale a tutti i bambini, femmine e maschi, nel corso del dodicesimo anno di vita. A tale fine: sono garantiti programmi di *screening* oncologici

gratuiti; è favorito l'inserimento, tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado, di progetti di informazione e sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori. Ricorda che l'articolo in questione rappresenta uno di quello più rilevanti tra quelli inseriti nel corso dell'esame del provvedimento nella passata legislatura, come diretta conseguenza di quanto emerso nel corso delle audizioni, che avevano evidenziato l'altissimo rischio di degenerazione oncologica dell'infezione da HPV.

L'articolo 3 impegna i servizi sanitari regionali a individuare, presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie. I requisiti delle strutture sono individuati tramite intesa in sede di conferenza Stato-regioni, mentre le linee guida in materia di gestione diagnostica-clinica, anche a domicilio, dei minorenni, le modalità della loro accoglienza nelle strutture, l'organico di personale a tale accoglienza specificamente dedicato, sono adottate tramite decreto del Ministro della salute.

Analogamente, con decreto ministeriale è istituito l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche, mentre è lo stesso comma 7 dell'articolo in esame a istituire, presso il Ministero della salute, il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria, demandando in questo caso la sola normativa di dettaglio, in particolare in ordine al trattamento dei dati, a un regolamento da emanare ex articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 4 reca previsioni in materia di personale. Il comma 1 stabilisce che al reclutamento ordinario si provveda mediante le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e tramite selezioni pubbliche integrative straordinarie in caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo. Ai commi 2 e 3, in materia di formazione e aggiornamento professionale, si prevede che le aziende sanitarie locali organizzino corsi per i pro-

fessionisti sanitari nell'ambito del Programma nazionale ECM (Educazione continua in medicina) e per gli operatori del Terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie.

L'articolo 5 introduce il libero accesso per i minori, a partire dal compimento dei 14 anni, ai test diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, facendo seguito ad un parere favorevole in tal senso espresso, nel 2019, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, su richiesta del Ministro della salute. Anche questa misura è di particolare rilievo e rappresenta un passo in avanti rispetto alla normativa vigente, che nella passata legislatura aveva visto il consenso di tutti: è infatti evidente che consentire il test ai quattordicenni senza l'autorizzazione preventiva dei genitori consentirà ai minori di superare il problema della vergogna all'interno della famiglia, e al sistema nel suo complesso di contrastare in modo più efficace uno dei maggiori problemi che tuttora si registrano nel contrasto all'infezione da HIV, quello derivante dal ritardo nella diagnosi.

La comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo. Si prevede che sia assicurata l'istituzione, in ogni capoluogo di provincia, di almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV, e si ribadisce quanto già previsto dalla legge 135 del 1990 in ordine agli obblighi di riservatezza, di espressione del consenso consapevole per le analisi, e di non discriminazione, in nessun caso, dei soggetti sieropositivi per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.

L'articolo 6 riproduce in gran parte il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 135 del 1990, in particolare ribadendo: il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini di ogni forma e specie volte ad accertare l'esistenza di uno

stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro; il divieto per i datori di lavoro o chi ne fa le veci di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento; le sanzioni previste per le violazioni a tali obblighi.

L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario. La sezione è composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbilità e da rappresentanti degli enti di Terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, screening, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. La sezione collabora all'attuazione del Piano nazionale di interventi e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale istituite dalle regioni.

Il medesimo articolo 7 prevede inoltre che il Governo presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame e del Piano nazionale di interventi, con un focus specifico sullo stato della diffusione delle infezioni tra i minori e della loro presa in carico.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, disponendo, tra l'altro, che sia stanziato, a regime, 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.

Ricorda, infine, che l'articolo 9 dispone l'abrogazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, facendo salve le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della predetta legge.

Conclude dicendosi pronto a lavorare con tutti i componenti della Commissione per addivenire a un risultato condiviso, nei

modi e nei tempi che la Commissione riterrà più opportuni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
INTERROGAZIONI:	
5-00261 Vaccari: Iniziative a tutela della filiera vitivinicola italiana e per contrastare le recenti decisioni della CE in materia di etichettatura degli alcolici	121
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	123
5-00323 Caramiello: Sull'utilizzo delle etichette delle certificazioni dei prodotti a seguito del cambio di denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	121
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	124
Sui lavori della Commissione	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 17.15.

5-00261 Vaccari: Iniziative a tutela della filiera vitivinicola italiana e per contrastare le recenti decisioni della CE in materia di etichettatura degli alcolici.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo auspicando che si possa addivenire ad una posizione comune presso le istituzioni europee al fine di evitare iniziative unilaterali e sproporzionate che rischiano di alterare il corretto funzionamento del mercato. Auspica, altresì, che il Governo possa promuovere politiche per un consumo responsabile delle sostanze alcoliche e per prevenire comportamenti pericolosi per la salute, anche adottando iniziative comuni con il Ministero della salute, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5-00323 Caramiello: Sull'utilizzo delle etichette delle certificazioni dei prodotti a seguito del cambio di denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo esprimendo apprezzamento per la decisione volta a consentire alle aziende di utilizzare le scorte delle vecchie etichette al fine di scongiurare ulteriori aggravii di costi.

Mirco CARLONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta

la modifica degli orari della seduta odierna, comunicazione che è arrivata pochi minuti prima dell'inizio della seduta. Al riguardo, invita la Presidenza ad un maggiore rispetto del calendario concordato, al fine di non rendere di fatto difficoltosa la partecipazione alle sedute.

Mirco CARLONI, *presidente*, prende atto di quanto rilevato dal collega Castiglione, sottolineando che la modifica degli orari di convocazione della seduta odierna è stata decisa a seguito della nuova organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 17.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00261 Vaccari: Iniziative a tutela della filiera vitivinicola italiana e per contrastare le recenti decisioni della CE in materia di etichettatura degli alcolici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo alla nota vicenda sull'etichettatura delle bevande alcoliche, la posizione è netta: qualsiasi etichettatura che preveda un *warning* sugli effetti dannosi del vino per la salute umana è inaccettabile.

Abbiamo l'impressione che chi lo propone nasconda, dietro l'alto richiamo alla tutela della salute umana, un più pratico intento di impedire ai prodotti di eccellenza italiani, qual è il vino, di imporsi nel proprio mercato.

Parliamo, infatti, di un complesso di obblighi per la creazione di una etichettatura specifica per i prodotti destinati al mercato irlandese che potrebbe portare le piccole e medie imprese ad abbandonare quel mercato o dissuadere gli operatori dal farvi ingresso.

Rammento che tutte le misure che impediscono direttamente o indirettamente gli scambi presenti o potenziali all'interno dell'Unione europea sono restrizioni vietate dai Trattati.

È per questo motivo che lo scorso 12 gennaio i Ministri Lollobrigida e Tajani, hanno inviato una lettera al commissario europeo alla concorrenza Breton denunciando gli effetti distorsivi per il mercato di simili previsioni normative.

Non è solo la tutela del mercato che ci interessa, ma anche verificare la veridicità della misura irlandese non essendo corroborata da alcuna evidenza scientifica sui rischi per la salute dei consumatori che variano dalle modalità di consumo, dal regime alimentare e dallo stile di vita.

Per questi motivi il 31 gennaio 2023 questa Commissione ha approvato una risoluzione che impegna il Governo ad assumere iniziative per contrastare l'introduzione nell'etichettatura dei vini e delle birre

dai rischi per la salute connesso al consumo di alcol.

Considerato che è l'abuso di un alimento che reca pregiudizio alla salute, non certo il suo consumo moderato, è nostra intenzione promuovere una serie di iniziative di studio sugli effetti del consumo degli alimenti per la salute, coinvolgendo i migliori studiosi del nostro Paese, alcuni dei quali, peraltro, hanno già espresso il loro parere nel senso degli effetti benefici del consumo moderato di vino.

Informo inoltre che abbiamo aperto un canale diplomatico con gli omologhi di Francia e Spagna per proporre un documento condiviso che ribadisca la necessità di lavorare sulla distinzione tra consumo responsabile ed abuso di alcool, al fine di garantire un'adeguata informazione ai consumatori, evitare l'introduzione di barriere commerciali e mantenere l'uniformità e la fluidità del mercato unico europeo.

In quest'ottica, nel contesto della riunione Agrifish del 30 gennaio 2023 il Ministro ha incontrato il suo omologo irlandese per trovare punti di condivisione e superare la diversità di vedute.

Al momento, insieme ai Governi di Francia, Spagna, Bulgaria, Grecia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Portogallo, è stato predisposto un « *non paper* » per chiedere alla Commissione di avviare un dialogo con il Governo irlandese al fine di evitare l'instaurarsi di barriere al commercio e creare allarmismi ingiustificati nei consumatori, che potrebbero avere pesanti conseguenze sulla sopravvivenza di un intero comparto.

Assicuro che continueremo a seguire con estrema attenzione la problematica al fine di garantire non solo il cittadino ma anche le produzioni vinicole nazionali.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00323 Caramiello: Sull'utilizzo delle etichette delle certificazioni dei prodotti a seguito del cambio di denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come è noto, a seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti che hanno introdotto la disciplina delle Denominazioni di Origine protette, delle Indicazioni Geografiche Protette e delle Specialità Tradizionali Garantite, si è ritenuto opportuno fornire al consumatore informazioni in merito ai relativi simboli e al sistema dei controlli che la norma europea prevede a garanzia del rispetto, da parte degli operatori, dei requisiti posti dai rispettivi disciplinari di produzione.

In tale direzione, è stato introdotto l'obbligo di riportare sulle etichette e/o confezioni di tutti i prodotti DOP, IGP ed STG, la dicitura « Certificato da Organismo di Con-

trollo autorizzato (o Autorità pubblica designata) dal Mipaaf ».

Ciò posto, preciso che, a seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, che ha previsto la nuova denominazione del Ministero, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ha tempestivamente disposto di sostituire la precedente dicitura riportata sulle etichette con la nuova denominazione del Ministero, consentendo agli operatori di utilizzare le scorte delle etichette, ormai superate, sino al loro esaurimento.

In tal modo, abbiamo sollevato le Organizzazioni delle aziende interessate dagli oneri e dai costi che il cambio della denominazione avrebbe comportato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 125

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) 125

Sui lavori della Commissione 129

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici.

Atto n. 19.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2023.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni da lei formulata (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2022)721 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, rileva che la proposta di regolamento mira ad aggiornare e semplificare il sistema tariffario dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), adeguandolo al quadro normativo attualmente vigente. Ricorda preliminarmente che l'EMA svolge importanti funzioni in merito alla valutazione ed il controllo dei medicinali per uso umano e veterinario. In particolare l'Agenzia è responsabile della valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l'autorizzazione europea di immissione in commercio per i medicinali, che viene poi rilasciata dalla Commissione europea e consente l'immissione in commercio del medicinale interessato nell'intero territorio dell'UE e dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Verifica la sicurezza dei medicinali tramite una rete di farmacovigilanza e contribuisce alla promozione dell'innovazione e della ricerca nel settore farmaceutico, tra l'altro fornendo pareri scientifici alle aziende impegnate nello sviluppo di nuovi prodotti medicinali e assistendole nell'elaborazione di protocolli.

Ricorda altresì che, a partire dal 1 marzo 2022, per effetto di modifiche introdotte a seguito della pandemia, l'EMA provvede al monitoraggio delle carenze dei medicinali, che potrebbero portare a una situazione di crisi, nonché alla segnalazione di carenze di medicinali fondamentali durante una crisi; alla consulenza scientifica sui medicinali potenzialmente in grado di curare, prevenire o diagnosticare le malattie che causano tali crisi; al coordinamento degli studi per il monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali per la cura, la prevenzione o la diagnosi delle malattie connesse alle crisi di sanità pubblica.

Fa presente che, ai sensi del suo regolamento istitutivo, l'Agenzia, oltre al contributo finanziario dell'Unione europea, ha tra le sue entrate anche le tariffe pagate dalle imprese, tra l'altro, per ottenere e conservare autorizzazioni dell'UE all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, non-

ché gli oneri riscossi per altri servizi da essa offerti.

La più recente relazione annuale pubblicata dall'Agenzia, relativa al 2021, evidenzia che la parte di gran lunga più consistente delle sue entrate è rappresentata proprio dalle commissioni che riscuote dall'industria farmaceutica per i servizi prestatati: nel 2021, a fronte di un totale delle entrate pari a 407,6 milioni di euro, 344,5 milioni sono stati costituiti da tariffe e oneri corrisposti a tale titolo.

Osserva che una parte di queste entrate viene ripartita con le autorità nazionali competenti degli Stati membri – tra cui l'AIFA italiana – a copertura dei costi da queste sostenuti per le valutazioni svolte per conto dell'Agenzia europea. Secondo la citata relazione annuale, nel 2021 EMA ha pagato un totale di 143,175 milioni di euro a tali Autorità, rispetto ai 132,605 milioni di euro del 2020.

Evidenzia come la disciplina vigente non contempli le tariffe a sostegno delle attività dell'Agenzia introdotte dal regolamento relativo ai medicinali veterinari, e, soprattutto, non tenga conto delle nuove competenze attribuite all'Agenzia allo scopo di rafforzarne il ruolo dopo il COVID.

Riferisce altresì che, ad avviso della Commissione, oltre a necessitare di questi adeguamenti, la legislazione vigente richiede di essere riformulata anche al fine di risolvere l'eccessiva complessità del sistema, dovuta alla presenza di numerose categorie e tipologie diverse di tariffe, e il disallineamento di alcune tariffe rispetto ai costi sottostanti. A questo fine, l'iniziativa si propone anzitutto di prevedere importi di tariffe e remunerazioni basati sui costi.

La proposta mira inoltre a razionalizzare il sistema semplificando il più possibile la struttura delle tariffe e riunendo in un unico strumento giuridico le disposizioni che regolano la materia. Segnala che attualmente tali tariffe sono stabilite in due regolamenti distinti, vale a dire il regolamento concernente i diritti spettanti ad EMA e quello sulle tariffe ad essa pagabili per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano.

Fa presente che le nuove tariffe, oneri e remunerazioni sono stabiliti negli allegati alla proposta di direttiva. In estrema sintesi, essi sono definiti in base ai seguenti criteri:

1) per i medicinali autorizzati a livello europeo sarà riscossa una tariffa annuale per garantire la copertura dei costi connessi alle attività complessive di sorveglianza e mantenimento successive all'autorizzazione per tali medicinali;

2) per i medicinali per uso umano e per i medicinali veterinari autorizzati dagli Stati membri sarà riscossa una tariffa annuale specifica per le attività di farmacovigilanza svolte dall'Agenzia a beneficio dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio in generale;

3) saranno previste riduzioni delle tariffe per sostenere specifici settori e richiedenti o titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, quali le micro imprese e le piccole e medie imprese (PMI), oppure per rispondere a circostanze specifiche, come nel caso dei medicinali che rispondono a priorità riconosciute di salute pubblica o di sanità animale o i medicinali veterinari destinati a un mercato limitato;

4) i medicinali per uso umano generici e i medicinali veterinari generici, quelli autorizzati in conformità delle disposizioni relative all'impiego medico ben noto, i medicinali omeopatici e quelli per uso umano vegetali dovranno essere soggetti a una tariffa annuale ridotta per attività di farmacovigilanza, dato che essi presentano in genere un profilo di sicurezza consolidato.

Nota che, allo scopo di rendere tale sistema adeguato alle esigenze future, la proposta prevede che le tariffe, gli oneri e le remunerazioni stabiliti negli allegati possano essere modificati dalla Commissione europea mediante l'adozione di atti delegati, con ciò introducendo una modalità flessibile di adeguamento della normativa.

In relazione alla valutazione della conformità della proposta con i principi che

governano le competenze dell'Unione, rileva che è fondata su una base giuridica duplice, costituita dagli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettere *c*) e *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Rammenta che l'articolo 114 conferisce all'Unione la competenza per conseguire il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Al paragrafo 3, in particolare, stabilisce che, nel formulare proposte vertenti in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, la Commissione europea debba basarsi su un « livello di protezione elevato », che tenga conto degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

L'articolo 168, paragrafo 4, lettere *c*) e *b*), TFUE prevede che, quando si tratti di misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico (*c*) e di misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica (*b*), la competenza dell'Ue in materia di tutela e miglioramento della salute assume carattere concorrente.

Alla luce delle finalità essenziali dell'iniziativa ritiene che tali disposizioni costituiscano una base giuridica adeguata.

Per quanto attiene alla valutazione della conformità della proposta al principio di sussidiarietà, osserva che nella relazione illustrativa e nella valutazione d'impatto, la Commissione europea motiva anzitutto la necessità di un intervento comune a livello europeo con il fatto che EMA rappresenta un'agenzia decentrata dell'Unione. Pertanto, le decisioni relative al suo finanziamento e alle sue tariffe possono essere legittimamente prese solo a livello di UE.

La Commissione precisa che la proposta di regolamento disciplina esclusivamente le tariffe e gli oneri che EMA riscuote per i suoi compiti statuari mentre la competenza per le decisioni concernenti eventuali tariffe riscosse dalle autorità nazionali resta agli Stati membri.

La Commissione chiarisce inoltre che l'assenza di un'azione dell'Unione finaliz-

zata a stabilire tariffe basate sui costi danneggerebbe gli interessi sia dell’Agenzia che quelli degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità responsabili della regolamentazione dei medicinali.

Ritiene nel complesso questi argomenti risultano corretti sul piano strettamente giuridico-formale: essi, tuttavia, non appaiono del tutto convincenti alla luce delle forti perplessità in merito alla necessità e all’ambito dell’intervento con riguardo al principio di proporzionalità.

A questo riguardo, ricorda che la relazione tecnica trasmessa sulla proposta dal Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge n. 234 del 2012, pur valutando positivamente le finalità generali del progetto, formula diverse osservazioni critiche. Queste, pur non espressamente riferite alla coerenza con il principio di proporzionalità, assumono una forte rilevanza per valutare se gli oneri derivanti dalla iniziativa della Commissione siano giustificati dagli obiettivi perseguiti.

Sottolinea come la relazione rilevi che, per un verso, rispetto al sistema attualmente vigente, la proposta determinerebbe un sensibile incremento delle tariffe spettanti ad EMA, riferendo in particolare che gli importi a carico delle aziende farmaceutiche potrebbero aumentare fino al punto di triplicare l’ammontare dei costi su quelle gravanti. Per altro verso, a fronte di questi incrementi la proposta prevede l’abbassamento di altre tariffe, oltre a una sensibile riduzione del valore della remunerazione riconosciuta all’attività degli esperti.

Tutto ciò determinerebbe difficoltà nel garantire la copertura dei costi sostenuti dalle Autorità nazionali che collaborano con l’Agenzia nonché una potenziale perdita di competenze e di investimenti nelle attività per l’innovazione. Al riguardo il Governo segnala che, sebbene la valutazione di impatto eseguita dall’Agenzia (e riferibile ai volumi del 2021) abbia evidenziato un aumento del gettito per EMA di circa il 15-17 per cento per l’anno 2021, altre Autorità sono pervenute a risultati diametralmente opposti.

Pone altresì in rilievo che la relazione qualifica la procedura di revisione delle

tariffe – attraverso l’adozione di atti delegati da parte della Commissione europea (articolo 11) – e quella di monitoraggio dei costi da parte dell’Agenzia (articolo 10), siano entrambe poco trasparenti e non assicurerebbero un appropriato coinvolgimento degli Stati membri. Il Governo sottolinea, infine, che per effetto della proposta in esame potrebbe rendersi necessario un adeguamento del sistema tariffario nazionale per armonizzarlo al nuovo sistema europeo.

Rimarca come queste considerazioni governative siano certamente cruciali ai fini del controllo di proporzionalità, che non rientra in senso stretto nel quadro del meccanismo di verifica di conformità al principio di sussidiarietà. Al tempo stesso, assumono rilevanza anche al fine di valutare la effettiva necessità dell’intervento a livello europeo e quindi la sua legittimità sotto il profilo della sussidiarietà.

Conclude evidenziando due ulteriori rilievi critici: in primo luogo è necessario garantire che la proposta, presentata prima dell’imminente revisione della legislazione farmaceutica generale dell’UE tenga conto delle possibili innovazioni che quest’ultima potrebbe introdurre e che potrebbero determinare l’esigenza di procedere ad una ulteriore revisione delle tariffe.

Sottolinea inoltre la necessità di una maggiore trasparenza nella metodologia di calcolo delle tariffe e remunerazioni basate sui costi e che dunque vengano rese chiare ed esplicite le modalità utilizzate per la relativa determinazione.

Tenuto conto del termine per la verifica di sussidiarietà, fissato al 21 marzo prossimo, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo, dell’AIFA e del settore farmaceutico al fine di acquisire ulteriori e più dettagliati elementi di conoscenza e valutazione in merito ai profili critici sopra richiamati.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Sui lavori delle Commissione.

Stefano CANDIANI (LEGA), stigmatizza l'improvvisa, mancata partecipazione del Gruppo Stellantis all'audizione informale programmata in data odierna, soprattutto in considerazione dell'interlocuzione telefonica svoltasi ieri pomeriggio tra lui e l'on. Giglio Vigna ed uno dei soggetti convocati in audizione che aveva espresso l'indisponibilità ad assicurare, nel corso dell'audizione programmata, la fornitura di una serie di dati quantitativi sulla proposta di regolamento « Euro 7 ».

Ritiene che collaborare nell'ambito di un'audizione con una commissione parlamentare costituisca un dovere ed un'opportunità per i soggetti individuati e propone di riprogrammare l'audizione affinché i rappresentanti del gruppo automobilistico pos-

sano chiarire questo « incidente di percorso ».

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'on. Candiani, precisa che ha inteso avviare la prassi di consultare per le vie brevi le personalità da ascoltare, nell'imminenza della data di svolgimento dell'audizione, proprio nell'ottica di rendere ancora più puntuale e mirata l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione.

Sollecita in tal senso la collaborazione di tutti i commissari, di volta in volta coinvolti nella segnalazione di soggetti da coinvolgere nei diversi cicli di audizioni, per assicurare la piena funzionalità e proficuità di questi importanti momenti conoscitivi.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici;

considerato che il provvedimento attua la delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

valutato che l'intervento normativo è preordinato altresì evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

ricordato a tale proposito che è attualmente pendente la procedura di infrazione n. 2018/2273, allo stadio della messa in mora complementare ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per la non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici (direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);

evidenziato che talune disposizioni – e segnatamente l'articolo 104, comma 11 è inteso ad accogliere il rilievo, formulato dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione n. 2018/2273, relativo al divieto per gli offerenti di avvalersi della capacità di altri soggetti quando l'appalto riguarda « opere di rilevante complessità », previsto dall'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

rilevato che, in base alla norma di cui all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 21 giugno 2022, n. 78, il termine per l'esercizio della delega, previsto inizialmente per il 9 gennaio 2023, è stato prorogato al 9 aprile 2023;

tenuto conto che la necessità di intervenire, entro il 31 marzo 2023, attraverso una revisione complessiva delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è uno degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a conseguire nell'ambito del PNRR;

ritenuto che il provvedimento risponde con coerenza agli impegni assunti dall'Italia con le Istituzioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ferma restando l'entrata in vigore del Codice alla data del 1° aprile 2023, al fine di rispettare la scadenza del PNRR, si valuti l'opportunità, previa necessaria interlocuzione con la Commissione europea, di prendere in considerazione il differimento dei termini di efficacia delle disposizioni del Codice, in modo da evitare che l'attività contrattuale in corso per l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR subisca dei rallentamenti e da garantire che gli operatori e le amministrazioni dispongano di un tempo appropriato per adeguarsi alla nuova normativa;

b) con riguardo all'articolo 7, si valuti di ripristinare l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, attualmente previsto dall'articolo 192

del decreto legislativo n. 50 del 2016, in assenza del quale sarebbe più probabile il verificarsi di violazioni della normativa europea nonché l'esposizione degli enti aggiudicatari a contenziosi giurisdizionali volti ad assicurare la sua corretta applicazione;

c) con riferimento all'articolo 16 si rileva l'opportunità di uniformare la configurazione della fattispecie del conflitto di interessi a quella più ampia disposta dall'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE. Si segnala, inoltre, la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 16, in quanto l'inversione dell'onere probatorio e il concetto di subordinazione dell'interesse da esso previsti si pongono in contrasto con quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 marzo 2015, causa C-538/13, la quale esclude che il ricorrente in giudizio possa essere chiamato a dimostrare la parzialità del comportamento degli ausiliari dell'amministrazione;

d) tenendo conto delle contestazioni avanzate con la procedura d'infrazione 2018/2273, ed in ragione altresì della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo 67, comma 4, ultimo periodo, supera quanto previsto dall'art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara da parte del consorzio designato, la cui violazione costituisce una causa di esclusione automatica. La richiamata procedura d'infrazione ha altresì ad oggetto il comma 7 dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che dispone che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla medesima gara

sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, oltre altre disposizioni che impediscono la partecipazione plurima;

e) riguardo all'articolo 96, comma 10, lettera c) sull'illecito professionale grave, al fine di garantire piena certezza alle imprese partecipanti alla gara ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di interdizione, si valuti l'opportunità di fare decorrere, in ogni caso, il termine triennale per le cause non automatiche di esclusione dalla data di commissione del fatto, come previsto all'articolo 57, paragrafo 7 della direttiva 2014/24/UE;

f) con riferimento all'articolo 119, al comma 17, inteso a recepire i rilievi formulati dalla Commissione europea nella richiamata procedura di infrazione n. 2018/2273, in tema di valutazione del divieto di subappalto, si valuti l'opportunità di assicurare, in ogni caso e soprattutto per i subappalti di minori dimensioni, l'applicazione e l'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori;

g) in merito all'articolo 125, relativo anche ai ritardi nei pagamenti, si segnala che il medesimo non riproduce la disposizione – contenuta nel vigente Codice dei contratti pubblici – che consente all'esecutore di emettere fattura anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento, da parte del responsabile unico del progetto (RUP), nonostante si tratti di una norma di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/UE), che era già stata introdotta dalla legge n. 238 del 2021 (legge europea 2019-2020), anche a fronte delle censure della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 28 gennaio 2020, causa C-122/18).

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) ed Enrico BORGHI (PD-IDP) e i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Giovanni DONZELLI (FdI), ai quali risponde Elisabetta Belloni, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente sulla programmazione dei lavori 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 Rizzetto (*Seguito dell'esame e conclusione*) 6

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 *final* 8

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo (*Esame e rinvio*) 16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Doc. XXII, n. 7 Rizzetto. (Parere alle Commissioni II e VI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 19

ALLEGATO (*Parere approvato*) 24

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri e C. 880 Morassut (<i>Seguito esame e rinvio – Abbina-mento della proposta di legge C. 879</i>)	22
--	----

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia	25
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Calogero Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Piercamillo Davigo, già Presidente della II Sezione Penale presso la Corte di cassazione e membro togato del CSM	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Gian Luigi Gatta, Professore ordinario di Diritto penale e Direttore del Dipartimento di scienze giuridiche « C. Beccaria » presso l'Università degli Studi di Milano	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Luca Masini, Procuratore della Repubblica di Modena	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Antonio Maria La Scala, presidente dell'Associazione Gens Nova e Elisabetta Aldrovandi, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di rappresentanti di Unione sindacale italiana poliziotti (USIP), Sindacato autonomo di polizia (SAP), Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP), Sindacato italiano lavoratori polizia (SILP-CGIL), Sindacato italiano appartenenti polizia (SIAP), e Federazione sindacale di polizia (FSP)	26
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 831 Governo, recante « Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza », di Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo	26

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	27
Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 23 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	32

IV Difesa

AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. C. A. Pietro Serino (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	33
AVVERTENZA	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Nuovo testo Doc. XXII, n. 7 (<i>Parere alle Commissioni II e VI</i>) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	34
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». Atto n. 22 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	38
5-00089 D'Alfonso: Iniziative per garantire ai comuni l'assegnazione dei fondi necessari per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici	38
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-00268 Cherchi: Applicazione delle misure in materia di corsi di primo soccorso negli istituti secondari di primo e secondo grado	39
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	41
5-00289 Giagoni: Iniziative per garantire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nella scuola	39
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	42
5-00297 Zaratti: Misure per garantire la sicurezza e la salute degli studenti nello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	39
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	43

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe</i>)	64
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito democratico</i>)	79

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM/2021/812 final e Allegati.	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2022)384 final e Allegati (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	103

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul Made in Italy: Valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.	
Sull'ordine dei lavori	104
Sulla pubblicità dei lavori	105
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana città della ceramica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	105
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione marchi storici d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
Audizione di rappresentanti di Assobibe (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Accademia nazionale maestri sartori (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione calzaturifici della riviera del Brenta (ACRIB) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	106
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione Altagamma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Distretto veneto della pelle (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-00212 Barabotti: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata.	
5-00225 Gribaudo: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata e per l'avvio di un percorso di riforma del settore	109
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	111

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00007 Vietri: Iniziative per aggiornare gli standard per la distribuzione dei punti nascita (<i>Discussione e rinvio</i>)	112
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis (<i>Esame e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00261 Vaccari: Iniziative a tutela della filiera vitivinicola italiana e per contrastare le recenti decisioni della CE in materia di etichettatura degli alcolici	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	123
5-00323 Caramiello: Sull'utilizzo delle etichette delle certificazioni dei prodotti a seguito del cambio di denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	124
Sui lavori della Commissione	122

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	125
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2022)721 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	125
Sui lavori della Commissione	129

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
--	-----

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0024770